DIFESA DELLA POTESTA, ET IMMVNITA ECCLESIASTICA.

Di Frà Gregorio Seruantio dell'Ordine de' Predicatori, Vescouo di Treuico.

CONTRA

Le otto Propositioni di vn Dottore incognito, sopra il Breue di Censure della Santità di Papa Paulo Quinto, publicate contro li Signori Venetiani.

IN BOLOGNA,
Per gli Heredi di Giouanni Rossi. M.DC.VI.

Con licenza de' Superiori.

Ego D. Marcus Palescãdolus Clericus regularis Lector sacrę Theologiæ de mandato Ill. & Reu. Archiepi Rauenn. vidi, ac perlegi præsens opus inscrip tum *Difesa della potestà, & immunità Ecclesiastica, di Fra Gregorio Seruantio Vescouo di Treuico, contro le propositioni di vn Dottor incognito, &c.* nihilq; in eo reperire potui, quod non sanam, & catholicam doctrinam, & zelum referat ad instantes deceptorum fallacias, & calumnias detorquendas, ac dissoluendas aptissimum, ac proindè non solum vtile, sed ferè necessarium iudico, quod pro communi bono luci mandetur.

Ego Frater Baptista Baccarinus de Placentia, sacræ Theologiæ Lector Ordinis Prædicatorum, & Conuentus Sancti Dominici de Rauenna Prior, ex commissione R. P. F. Pij de Bononia Lectoris eiusdem Ordinis, & Vicarij Sanctissimæ Inquisitionis in dicta Ciuitate, legi librum, cui titulus est *Difesa della Potestà, & Immunità Ecclesiastica, di F. Gregorio Seruantio Vescouo di Treuico, &c.* & inueni eum magna eruditione, & summa subtilitate refertum, adeo vt non solum non continet aliquid Catholicæ Fidei contrarium, aut bonis moribus repugnans, sed maximè conducit ad cognoscendas fallacias, errore sq; illius incogniti Doctoris conuincendos, extirpandosq;. In quorum fidem manu propria subscripsi, &c.

Imprimatur
Fr. Paulus Inquisitor Bonon.

F. Sanctes Ariminen. Augustinianus Reuisor pro Archiepisc. Cur. deputatus, vidit prædictum opus, & approbauit.

AL MOLTO REVER. PADRE INQVISITORE DI N.

Molto Reuerendo Padre

I hà V. P. inuiata vn'opera d'vn Dottore incognito, intitolata: Risposta d'vn Dottore in Teologia ad vna lettera scrittali da vn Reuerendo suo amico, sopra il Breue di Censure dalla Santità di Papa Paolo V. publicate contro li Signori Venetiani; e sopra la nullità di dette Censure, cauata dalla sacra Scrittura, dalli santi Padri, e da altri Catolici Dottori. E mi dice (credo io) più per farmi honore, che per bisogno, che n'habbia, essendo ella e di dottrina, e di prudenza trà i principali della nostra Religione, che le debba dire il mio parere sopra di essa. Non posso inuitato non rispondere, essendo stato professo di questa Religione, qual'hà con i meriti di tanti santi, e letterati hereditato il nome di Predicatori, e di Cani della Chiesa, per non cadere in quello, che dice il Profeta Esaia c. 56. Væ vobis Canes muti non valentes latrare. *Onde conoscendo io, che l'inuito di V. P. mi sforza per la cagione sudetta, hò fatto la quì aggiunta scrittura, e questa assai in fretta, & in luogo doue sono poche commodità di quelle, che à ciò si richiederebbe. Per la qual cosa trouando io, che l'opera detta non stà à martello, nè in via di Teologia, nè di Filosofia, nè di Logica, per la strettezza del tempo, e della commodità, mi ristringo più contra quest'vltimo, che contra le due prime, credendo io, che dimostrato al Mondo le cattiue conseguenze, & i falsi argomenti dell'Autore, facilmen-*

te (oltre qualche cosa, che incidentemente ne diremo) si conoscerà la falsa dottrina, la quale (se non m'inganno) per se stessa hà poco bisogno di nuoue risposte, essendole da molti secoli in quà stato risposto, & oppugnata da huomini dottissimi, e grauissimi nella Chiesa di Dio; poiche la dottrina di quest'Autore è cauata tutta da Marsilio da Padoua nel libro tanto scandaloso, e che malamente corrisponde al titolo, ch'egli li diede, chiamandolo Difensore della pace, che anzi nutrì guerra, e disunione trà la Chiesa santa, e Lodouico Bauaro Imperatore, & ingannò molti popoli semplici, che per vn tempo adherirono à lui, benche finalmente abbattuto e l'Autore, e la dottrina, e chi la fomentaua, adempisse quella volta quello, che s'adempirà sempre in tutte l'altre occasioni, & portæ inferi non prævalebunt aduersus eam. *Piaccia à Dio, che questo nouo Marsilio, forse non meno di fatti, che di cognome, non habbia l'istessa cattiua, e pessima intentione, come sogliono hauere tutti quelli, che mettono mano à simili materie in occasioni tali, quali passano hora trà la Santità di Nostro Signore, e cotesta Serenissima Republica; ma qual si sia l'intentione di questo, e de gli altri Autori, che hoggidì scriuono, e in questa materia, e contra l'Interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paulo Quinto, (che senza dubbio non può esser buona, insegnãdo falsa dottrina) spero in Dio benedetto, che non conseguiranno l'effetto della loro deprauata volontà, poiche se la Maestà sua Diuina non lo permetterà per i nostri peccati, nõ gli sarà così facile ingannare vna Republica nata, e cresciuta Christiana, e Catolica, e che hà professato sempre di voler esser tale, e gouernata da huomini d'alto sapere, e di longa esperienza, che conoscendo, che la lor Republica, ch'è lo splendor d'Italia, & il muro del Christianesimo, non si può adornare di più bei titoli, e di più bei fregi, che d'esser spada*

della

della santa sede, membro principalissimo della Chiesa Catolica Apostolica Romana, non vorrãno trà di loro ammettere nè anche pensieri, non che altro, heretici, e scismatici, come son questi; ricordandosi della gloria, che gl'hà acquistato il difendere la fede Catolica col proprio sangue, & il dar sicuro rifugio à Papa Alessãdro III nella loro Città, la quale tutta sarebbe perduta, se accettassero queste false dottrine, e si disunißero dal lor capo, ch'è il sommo Pontefice; e ne sarebbono incolpati altretanto da i futuri secoli quelli, che hora gouernano, quãto ne sono stati lodati, et esaltati quelli, che in quel tempo gouernarono: e l'istesso Leone protettore di cotesta nobilissima Republica in Cielo, che è discepolo di S. Pietro, e che con le proprie orationi, e con quelle dell' Apostolo santo impetrò loro (com'è da credere) la forza da Dio di far attioni sì grandi, e così nobili in difesa della dottrinã, e de i successori di S. Pietro in quel punto, si può sperare (& io per me lo tengo per certo) che impetrarà loro lume da conoscer la verità, e forza da suellere la zizania, che questi ministri del Diauolo vanno seminando in questo nobilißimo campo, e conosceranno quei Signori, che costoro, che si vestono del mãto di scriuere à loro difesa, sono loro capitalissimi nemici; poiche non solo ingannano le lor coscienze insegnando loro falsa dottrina, ma nascendo da essa il vacillamento de i popoli nel credere, e dal vacillamento l'heresia (& essendo che mutatione della Religione rare volte sia seguita senza mutatione di stato) nõ è dubbio, che da questi mali semi ne può crescere arbor tale, che faccia frutti amarissimi, non pur nella Chiesa di Dio, ma nello stato lor temporale, senza che costoro sono genti venali, & interessate, che per diuorar solamẽte latrano, e gridano, e vanno à loro, come dice l'Euangelio, in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Ma con l'intercessione del glorioso S. Marco, e di tant' altri

santi,

santi, e corpi, e reliquie, le quali riposano honoreuolissimamente sepolti in quella Augustissima Città; conosceranno quei Signori questi esser lupi rapaci (come dice l'Euangelio) dalle maluagie opere loro, & anche prima, c'habbiano diuorata, & acquistata preda all'Inferno. A noi altri di quest'habito, e figli di S. Domenico, che (come hò detto) siamo nominati Cani, siamo obligati à latrare contra questi Lupi, per isuegliare, & eccitare la prudenza di cotesti Signori à conoscergli. Però Padre mio esorti V. R. i nostri Padri di fare in questa occasione quello, che hanno fatto in tante altre per la Chiesa di Dio, insegnando verbo, & exemplo; nè si lascino porre da alcun'altra Religione i piedi auanti nel zelo di difender la dottrina Catolica, ma si ricordino di quello che fece il nostro Padre S. Domenico contra gli Albigensi, S. Pietro Martire contra gli altri Heretici d'Italia, e tanti, che ci hanno insegnato con l'esempio loro. A V. R. in particolare non hò che dire, sapendo, che col zelo, e pietà sua hà congionta la dottrina, onde bene compirà il luogo, che Iddio, e la sede Apostolica le hanno dato; e se bene V. P. si troua hora in mezo d'una gran tempesta, con mia grandissima compassione, nō saprei qual rimedio darmele migliore, che Tu vero in omnibus labora, Ministerium tuum imple; col quale ella, & i nostri frati faranno non pure il debito loro; ma piaceranno all'istessa Republica di Venetia, se non hora (che così sarà anche adesso appresso à i buoni) almeno quando sgombrate le presenti nuuole, e suelta la zizania sudetta, conosceranno non esser inconueniente à loro di fare con l'ossequio, & humiliatione quello verso il Pontefice Romano, c'hanno fatto, & in casa loro, & altroue i Federighi, i Carli, gl'Henrici, gl'Ottoni, & altri Imperatori, e Regi, che con fresco essempio più d'una volta hanno chiesto venia al sommo Pontefice. E questo sarà il frutto delle

nostre

nostre fatiche, di piacere all'una parte, & all'altra à suo tempo; frutto proprio di chi fà il debito suo senza rispetto, e senza fine humano; si come è frutto amarissimo di quelli, che ingrati all'habito, & all'obligo loro poco corrispondenti, dispiacciono al fine à tutte le parti, e non mietono altro, che tribuli, e spine di dishonore, e di vituperio. & il Signor Iddio sia con lei. Di Rauenna il primo di Settembre 1606.

D. V. P. M. R.

Affettionatissimo fratello in Christo

F. Gregorio Seruantio Vescouo di Treuico.

PROEMIO.

VTTA l'intẽtione del Dottor Teologo in queste sue propositioni, alle quali rispondiamo, e dell'altre simili scritture, è di prouare temerariamente la Nullità delle Censure publicate dalla Santità di N. S. Papa Paulo Quinto: e per far questo fonda gli suoi falsi principij sopra dui capi grauissimi trà le materie sacre, e morali; vno della Potestà, l'altro dell'Immunità Ecclesiastica.

Intorno al primo capo determina, con dottrina però cattiua, due Questioni molto principali.

La prima è, se la potestà temporale in tal maniera sia da Dio, che non habbia dipendenza alcuna dalla potestà spirituale.

La seconda è, se la potestà di Christo N.S. mentre fù in terra fosse, & hora quella de'suoi Vicarij sia meramente spirituale, ò anche temporale, & in qual modo.

Circa il secondo capo dell'Immunità determina, con l'istessa qualità di dottrina, tre altre importantissime Questioni.

La prima in genere circa l'Esentione delle persone ecclesiastiche, e poi delle cose loro, cioè se sia per priuilegio de'Principi solo, ouero per donatione de' medesimi, ò anche de Iure Pontificio, Gentium, Naturali, Diuino, Scripto, & non scripto.

La seconda in particolare della distintione del Foro ecclesiastico dal temporale, se venga da Giustiniano Imperatore, ò quando fusse introdotta.

La terza finalmente, se alterare, ò mutare detta immunità sia punto di violatione, e di peccato debitamente soggetto alle Cẽsure.

Sopra queste mal fatte risolutioni põgono questo Teologo, & altri suoi simili tutta la machina de gl'inganni, & errori; e però douendosi da noi rispondere sotto la correttione di quel Mastro infallibile della verità, il quale non est vir errans in via doctrinæ, come dice Salomone Prou. 21. ma conuersus confirmat fratres suos, Luc. 22. inanzi ogn'altra cosa giudichiamo sia necessario batter bene questi fondamenti, e determinare distintamente questi principij, co i quali caderanno per se stesse le falsità, & ogn'vno vedrà facilmente le cõclusioni contrarie à queste, che s'insegnano. Per tanto la difesa nostra sarà tutta col Diuino aiuto circa li dui capi sopradetti; prima della Potestà; poi dell'Immunità Ecclesiastica. Circa la Potestà la prima propositione del Dottor Teologo è questa.

A Potestà temporale, anche quella del Sommo Pontefice come Prencipe temporale, è immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

IN questa propositione sono dui termini misti, ò sincategorematici, dicono li Metafisici, da i quali nasce tutta l'oscurità, e difficultà. Il primo è [*Immediatamente*] il secondo [*senza alcuna eccettione*] cominciamo dal primo.

Che vna cosa sia immediatamente da vn'altra, si può intendere, come si caua dalla dottrina di S. Tomaso sopra il cap. 13. Ep. ad Rom. in tre modi, e non più: in genere, in specie, & in indiuiduo. In genere vna potestà sarà fatta da Dio, quando S. D. M. commanderà, ò formerà il genere solo di detta potestà (per essempio) Spirituale, non discendendo alla specie di Vescouato, ò Presbiterato. In specie, quando instituisce qualche specie di potestà spirituale, come le predette. In indiuiduo poi, quando sotto alcuna di dette specie elegesse Pietro, ò Paulo. Non si può intendere in più maniere, che vna cosa proceda, ò nasca da vn'altra.

La potestà temporale è immediatamente da Dio quanto al genere: sicura, & certa propositione; *Per me Reges regnant, & Principes imperant*. Prouerb. 8. Il che proua S. Agostino difusamente nel 4. e 5. della Città di Dio, & i Teologi con S. Tomaso p. p. q. *96*. ar. 4. mostrando, che tal potestà temporale fu in modo instituto di Dio così in genere, che anche saria stata perfettamente nello stato dell'innocenza.

La potestà temporale è immediatamente da Dio in genere, & in specie: questa propositione speculatiuamente è vera; pratticamente è falsa, ancorche non sia ne pericolosa, ne d'altra cattiua qualità per ordine alla fede. Speculatiuamente è vera, perche hauendo Dio infusi nell'intelleto di Adamo gl' habiti di tutte le scienze, fra questi sarà stato ancora l'habito di tutti i generi, e specie delle scienze politiche, e morali: Pratticamente poi questa propositione è falsa contra l'historia, perche può ben essere di qualche specie, che non si sà; ma di tutte, ò molte è cosa manifesta, che Dio benedetto le lasciò all'arbitrio, commodo, & inuentione humana: da che naquero in certi luoghi le monarchie, in certi le Aristocratie, & in altri gouerno populare, ò misto.

La poteſtà temporale è immediatamente da Dio quanto all' indiuiduo: è falſa propoſitione, pronunciata con queſta generalità; perche pochi indiuidui ſono ſtati eletti da Dio immediatamente à tal poteſtà; Si legge di Mosè, di Saul, di Dauid, di S. Pietro, di S. Gregorio Magno, di alcuni Arciueſcoui Rauennati, & altri rari.

Di tutti tre queſti modi poi vniti inſieme, parlando dell'autorità temporale, è falſiſsima propoſitione, come ſi vede ſenza proua; perche Dio non fece mai tal inſtitutione, ſpecialmente nel dominio di Venetia, del quale ſi ragiona, ne in genere, ne in ſpecie, ne in indiuiduo. L'elettione di Moisè fù da Dio quanto al genere di ſpirituale, e tẽporale più antico di Moisè, e fù da Dio immediatamente quanto all' indiuiduo, mà non quanto alla ſpecie di Monarchia, perche prima ſi trouauà. Si verifica bene dell'autorità ſpirituale in San Pietro in dui modi, che in ſpecie, & in indiuiduo fù immediatamente da Dio.

Poſta per chiarezza la diſtintione, e verità predetta; veniamo ad vn'altra più ſtretta, e più neceſſaria.

Qualunque poteſtà eſſere immediatamente da Dio, ſi può intendere in due modi: Prima quanto alla produttione; Secondo quanto all'operatione, & eſſecutione; come per eſempio: Iddio per ſe ſteſſo immediatamente (eſcludendo ancora gl'iſtrumenti, che repugnano ſecondo S. Tomaſo p. p. q. 45. ar. 5.) creò tutti gli primi indiuidui, sì de gl'huomini, come Adamo, & Eua, sì de gl'Animali, piante, & altre coſe create, e così tutti furno immediati, & dependenti da Dio ſolo nella produttione loro. Nella conſeruatione poi, & operatione in diuerſo modo; perche nel conſeruarli, & operare, vno lo fece dependente dall' altro con varie ſubalternationi di ſuperiori, e d'inferiori; di moſsi, e di mouenti, conforme al detto del Filoſofo: *Oportet mundum hunc inferiorem contiguum eſſe lationibus ſuperioribus, vt inde omnis eius virtus regatur, & gubernetur.* Saria anche immediatamente da Dio vna coſa in queſto modo, quando s'ammetteſſe cauſa inſtrumentale; come fù nel dare la legge à Mosè per mano dell'Angiolo, eſcludendo le cauſe partiali, equiuoce, e principali; che tutte leuano tale immediatione, come è notiſsimo: mà queſto non importa, veniamo al punto.

Nel primo modo, cioè quanto alla ſua produttione, la poteſtà temporale in qualche maniera delle ſopradette, cioè in genere, eſſere immediatamente da Dio, cioè volontà, & inſtituto ſuo; è Catolica propoſitione.

Nel ſecondo modo, cioè quanto alla ſua operatione, & eſſecutio-

ne: è propositione erronea in Fede, & Heretica; perche la potestà temporale, ancorche fosse in tutte le maniere sopradette immediata inuentione di Dio quanto alla sua produttione(che non è, come habbiamo dichiarato) ad ogni modo, che questa immediatione da ogn'altra potestà dica independenza nel suo operare da ogn' altro, eccetto dal suo institutore Iddio (come pretende la presente propositione) è manifestissimo errore in Fede, come si proua per il testo, e per la ragione. Il testo è d'Innocentio Cap. Solet, de Maioritate, & obedientia. Doue il Papa riprende l'Imperatore c'hauesse mal'inteso quel testo di S.Pietro Epistola prima c.2. *Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi tanquàm præcellenti:* e dice, che la potestà spirituale è più eccellente: e poi(per mostrare, che sono congiunte come vn composto perfetto ad vn medesimo fine della felicità eterna) adduce quella similitudine bellissima in questo proposito: *Ad firmamentum Cæli, hoc est, vniuersalis Ecclesiæ fecit Deus duo luminaria magna, idest, duas instituit dignitates, quæ sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas; sed illa quæ præest diebus, idest spiritualibus maior est; quæ verò carnalibus minor; vt quanta est inter solem, & lunam; tanta inter Pontifices, & Reges differentia cognoscatur:* doue nota benissimo il Soto 4.d.25.ar.1., che si come la luna è vn' altro lume distinto, ma non disunito dal sole, perche piglia il suo lume da lui; così la potestà temporale piglia il suo lume, e fermezza dalla spirituale: *Nam*(dice il Soto) *sic Rex temporalia regere debet, vt spirituali Religioni subseruiat.* Et extra. prima, de Maioritate, & obedientia. in extrauag. commun. Bonifacio dice così: *Ecclesiæ vnitas est vnum corpus, vnum caput, non duo capita, quasi monstrum. In hac duos esse gladios, spiritualem videlicet, & temporalem, euangelicis dictis instruimur. Oportet autem gladium esse sub gladio, temporalem auctoritatem spirituali subijci potestati; nam secundum D. Dionisium: Lex diuinitatis est, infima per media in suprema deduci. Non ergo secundum ordinem vniuersi omnia æquè, ac immediatè, sed infima per media, & inferiora per superiora ad ordinem reducuntur.* Et più di sotto: *Veritate testante spiritualis potestas terrenam habet instituere, & iudicare, si bona non fuerit: sic de Ecclesia, & ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ: Ecce constitui te hodie super gentes, & Regna, vt euellas, & destruas, & ædifices, & dissipes, & plantes. Ergo si deuiat terrena potestas, iudicabitur à potestate spirituali; si deuiat spiritualis; minor à suo superiori; Si vero suprema, à solo Deo, non ab homine iudicatur.* Basteria questa autorità manifestissima con le ragioni filosofiche, e Teologiche, le quali porta per prouare, che quello[*immediatamente*] non può verificarsi della

 diui-

disunione, & independenza, che si presume. E sò benissimo, che questi son testimoni di verità infallibile tra i Catolici; ma per maggior chiarezza del vero, e confusione della falsità sentiamo vn testimonio solo di tutto il tribunale della potestà secolare vnito insieme, il quale dal trono istesso della sua maestà, in persona di tutti i Prencipi dell'Imperio, nel publico istrumento, che fecero, e mandarono à Papa Nicola Terzo, pronuncia, & afferma questo medesimo, che dissero li due sopradetti Pontefici. *Nos principes Imperij vniuersis, &c. Complectens olim sibi Romana Mater Ecclesia quadam quasi germana charitate Germaniam illam eo terrenæ dignitatis nomine decorauit, quod est super omne nomen, temporaliter tantum præsidentium super terram, plantans in ea Principes tanquàm arbores praelectas*; & poco più sotto. *Hoc est luminare minus in firmamento militantis Ecclesiæ, per luminare maius Christi Vicarium illustratum*. Ecco il concetto primo d'Innocentio. Poi soggiunge: *Hic est, qui materialem gladium ad ipsius nutum excutit, & conuertit, vt eius præsidio spiritualis pastor adiutus, oues sibi creditas spirituali gladio protegendo communiat, temporali refrenet, & corrigat*. Ecco il secondo concetto di Bonifacio, & di S. Bernardo per bocca del supremo, & general tribunale in terra laico, & temporale. Le ragioni poi sono molte, & tutte buone, ma questa del Canone par la migliore; perche congiungendosi ambedue all'istesso fine della felicità, e non si potendo hauer questo, se il corpo non serue allo spirito insieme con la robba, & altre cose esteriori, necessario sarà, che potestà spirituale, ch'è lo spirito, muoua, moderi, e viuifichi, come dice Nazianzeno, questo corpo della potestà temporale: cosa che s' impara dalla Dottrina d'Arist. primo Eth. cap. 1. doue dice, che alcune arti sono subordinate tra di loro, come la Nautica, & il far delle Naui, perche il fine dell'vna è subordinato, & incluso nell'altro; & il corpo, come si sà, non può hauere la sua vera felicità senza l'anima: adunque l'anima, ch'è la potestà spirituale, sarà la guida del corpo, cioè della potestà, e cose temporali. Altramente sarebbe molto imperfetta questa Republica instituita da Christo, se la potestà spirituale non potesse correggere la temporale, emendando il Principe, se deuiasse dalla Religione, dalla fede, e dalla giustitia contra il publico bene. Finalmente niun Catholico, anzi ne pur Caluino lo nega, come diremo; e questa medesima scrittura lo confessa più auanti, l'autorità spirituale stẽdersi sopra tutti, e sopra tutto il Mondo, cioè almeno super peccato, & rebus conducentibus ad æternam vitam. Adunque l'[*immediatamente*] che si adduce, non può far mai questo senso preteso dallo scrittore,

Dirà

Dirà forse, stando nella forza della voce, che vna cosa essere immediatamente da vn'altra chiaramente inferisce questa independenza da altri, che dal suo principio, e così concedendosi, che la potestà temporale immediatamente sia da Dio, ne segue, che non dipendi da altri, che da lui. La maggiore di questo argomento si distingue secondo la dottrina posta di sopra.

Essere immediatamente da vna causa, se vuol dire, dipender da lei nella sua produttione in qualche modo, si concede: se vuol dire, esser prodotta senza subordinatione à verun'altra cosa nel suo operare, è falsa, e si nega, il che si mostra per essempio nelle cose speculatiue, e pratiche. La materia, e la forma in vn medesimo instante sono immediatamente da Dio; adunque la materia fù mai senza la dipendenza dall'atto, e dalla forma? sà il Fisico, quanto sia vana la conseguenza. L'anima nostra, & il corpo immediatamente vscite dalla mano dell'istesso Dio, e non il corpo dall'anima, ne l'anima dal corpo, per questo si dirà, che il corpo non sia dependente dall'anima? pessima conseguenza. Adamo, & Eua capi dell'humana generatione prodotti ambe due immediatamente dallo stesso Dio; adunque tali, che l'vno non hauesse natural suggettione à l'altro? falsissima conseguenza. Tutte le specie, & indiuidui primi delle cose immediatamente vscirono da Dio, e non dimeno tutti sanno, con che ordine sono stati prodotti frà di loro, di superiori, & inferiori; di gouernatori, e di gouernati; d'illuminâti, e d'illuminati, come è cosa nota fin nell'istesse Angeliche Hierarchie, & il contrario ripugna al senso, all'intelletto, & all'istessa fede, che à questo modo intende quell'*Omnia fecisti in numero, pôdere, & mêsura Sap* 11. dallo spirito santo proferito. Il medesimo è manifesto ancora nelle cose prattiche. Aaron fù eletto sacerdote immediatamête da Dio, adunque senza suggetttione, e dipendenza da Mosè? non vale. Saul pure eletto in questo modo dall'istesso Dio; adunque senza la subordinatione à Samuele? è falso. Gli Apostoli tutti immediatamente chiamati, & eletti dall'istesso Christo; adunque senza la debita subalternatione, e suggettione à S. Pietro suo Vicario? Heretica conseguenza. Il Senato medesimo di Venetia elegge spesso immediatamente li Capitani minori delle sue Galere, adunque senza la debita suggettione al Capitan generale, che li gouerna? si vede chiaramente la falsità di questo vano discorso.

Si che se quello [*immediatamente*] s'intende così (che così l'intende senza dubio alcuno questo Teologo, come apparirà dalle conseguenze, che ne caua) è grand'errore in vn principio notissimo della

Filosofia speculatiua,e pratica:& applicata alla materia di potestà spirituale,e temporale,è propositione scismatica,& heretica,contra la potestà sacrosanta di Pietro, come diffusamente à più proprio luogo prouaremo.Se non intende così l'[*immediatamête*]potrà forse dire il vero, ma fuor di proposito,e senza concluder niente;anzi direttamente contra la pretensione della sua difesa.

La seconda particola di questa propositione dice così[*senza eccettione alcuna*]falsissimo principio contra tutto il lume naturale, perche essere immediatamente da vna causa non inferisce, che la cosa principiata resti,ò senza limitatione nell'essere(che sarebbe creatore, e non creatura)ouero con virtù di poter produrre senza eccettione qualunque sorte di effetti, ma solo quelli, che sono sotto la sua specie,e dentro la sfera,& oggetto della sua naturale attiuità. Cosa tanto certa,che bisogna dirla necessariamente anche dell' istessa potestà suprema spirituale, perche questa ancorche instituita, e tanto più immediatamente da Dio, quanto è più nobile,& eccellente, & oltre di questo con la prerogatiua della perpetuità infallibile, per bocca del medesimo institutore, cosa che mai fù data in specie alla potestà temporale, durando questa più,ò meno secondo l' occulta dispositione della Diuina Prouidenza, e secondo gl' altri accidenti, che seguono da lei,da i quali dipende la distruttione, ò duratione delle Politie. Questa medesima,dico, potestà spirituale tanto perfetta,ad ogni modo con tutto l'immediatamente, e la prerogatiua, che si è detta, non può mai ammettere questa,poter essere, ò fare ogni cosa,senza eccettione alcuna,perche è opinione di alcuni Teologi,che non si stenda direttamente al dominio temporale di tutto il Mondo : Anzi non si stende à tutte le cose spirituali, perche non può mutar forma, ò materia di Sacramêto: non può far sacra scrittura : non può riuocar decreti fatti in materia di fede,secôdo tutti. Adunque è falsissimo questo termine [*senza alcuna eccettione*] il quale per quanto si vede camina à questa intelligenza di comprendere tutto sotto il suo dominio, senza eccettione alcuna de'beni, ò di persone; pretendendo poi dedurne conseguenze mirabili, quali sono queste; che tutti gl' Ecclesiastici siano sudditi al Prencipe temporale; che gl'Ecclesiastici siano tenuti vbidirlo; che non si siano potuti fare esenti;che possa far leggi il Prencipe laico sopra le persone, e beni loro,e castigare chi non le osserua,& altri errori tali, quali veramente rendono quella particola con tutta la propositione senz'alcun dubio heretica, come diremo più à basso, per essere contro li Concilij generali,come il Tridentino,il Coloniense,& Calcedonen-

se,& altri, che citaremo ne'proprij luoghi,quãto à quella parte, che la potestà temporale si estenda alli Ecclesiastici, & cose loro ;& poi contra altri Canoni,& Concilij,quant'à quell'altra, che non sia soggetta alla potestà spirituale,ma sia indepẽdente in qualũque modo.

Essaminata,e distinta la propositione, vediamo come la proua. Prima proua,con vna distintione [*Il Dominio è stato introdotto de iure gentium in 4.modi: Per heredità, donatione,elettione,o iure belli; & questi*(conclude lo scrittore) *hanno l' autorità da Dio di comandare, di far leggi,di essiggere il tributo,di giudicare, di castigare li suoi sudditi, senza alcuna eccettione*] Questa dottrina distrugge la conclusione, e non la proua: vediamola in termine.il dominio si è in trodotto de Iure gentium,adunque la potestà temporale è immediatamente da Dio senza alcuna eccettione? tanto è questo, come se dicesse; Homo est cæcus, ergo est videns; perche dire, che sia introdotta in vigor delle genti, esclude,che sia immediatamente da Dio,essendo termini oppositi,com'è chiaro,e se pur dicesse, che le genti sono state istrumenti di Dio, cosa che non esclude l'immediatione dalla causa principale, come insegna la Filosofia, in questo direbbe vn' altro errore; perche li dominij per lo più hanno cominciato con le vsurpationi, le quali essendo peccati, non sono da Dio,se non permissiuamente, & il contrario ripugna alla fede. Non è poi vero,ancorche il dominio fusse stato introdotto senza peccato,che i Popoli nel darseli siano stati propriamente istrumenti di Dio; perche sono stati cause principali sotto la causa vniuersale: si come se dicessimo,ch'il fuoco riscalda, ò l'huomo genera come istrumento di Dio,sarebbe parlare improprio; perche tanto l'huomo,com'il fuoco sono cause principali, & Iddio causa vniuersale, & il contrario errore (che parue di Durando)toglie tutto l'ordine dell'vniuerso,e l'operationi proprie, e specifiche delle creature. Allhora le genti sariano state istrumenti di Dio in questo, e non cause principali, quando alla reuelatione particulare di Dio,alla precisa notificatione sua hauessero instituita la tal Politia con tanto dominio, e con tali leggi,il che è falso,come dimostra l'historia,eccetto nella Republica di Mosè in indiuiduo,e quella del nostro Saluatore. D'altre non si sà,se non vogliamo dar fede alle fauole d'alcuni antichi legislatori;e così resta chiaro per la dottrina de i Filosofi, ch'essendo le genti cause principali, & Dio causa vniuersale, in questo senso non sia altrimenti Dio causa immediata,ma quella tal gente in particolare,che ha fatta la tale institutione. Si che per ogni strada resta falso,che la potestà temporale sia immediatamente da Dio, massime stando saldo questo principio,

che ſia introdotta de iure gentium (come dice lo ſcrittore) per eſſer termini oppoſiti, e ſecondo la verità, e ſecondo l' intentione di chi hà ſcritto;e tenendo per fermo,che queſta diſtintione Filoſofica di cauſa iſtrumentale, e principale non habbia hauuto luogo nella ſua ſcrittura. Si che in ogni modo per la regola de i contrarij reſtano vere le ſeguenti illationi; la poteſtà temporale hà origine da Dio immediatamente,adunque non è ſolo de iure gentium,& e contra; hà origine dalle genti, adunque non è immediatamente da Dio.

Ma paſsiamo più oltre. In queſta proua come conclude per l'introduttione de iure gentium,che la poteſtà temporale ſia ſenza eccettione alcuna? che queſta è la ſeconda parte della ſua propoſitione,che biſognaua neceſſariamente prouare in termine di buona logica, non che di Teologia. Se la poteſtà temporale hà il titolo del ſuo dominio dalle genti, adunque dalle medeſime hà potuto anco hauere limitatione,& eccettione; perche erano libere à dar tanto, e non più,eſſendo l'elettione del Prencipe volontaria. Ma quando ſenza reſtrittione haueſſero dato alli lor Prencipi quanto poteuano, ne anche ſi conclude, che tal poteſtà veniſſe nel Prencipe, ſenza eccettione,perche nemo dat quod non habet, e le genti non poteuano ſottomettere al Prencipe temporale perſone,e beni Eccleſiaſtici,che ſono dedicati à Dio,e per queſto liberi da qualunque poteſtà temporale,per legge più alta Diuina,e naturale,ſecondo le parole del Leuitico,c.27. *Quicquid ſemel Deo fuerit conſecratum, ſanctum ſanctorum erit Domino.* E laſciando queſto, che è punto vero,ma controuerſo tra noi, molti effetti non poſſono venire da tutta la facultà, che haueſſero mai le genti(ſtando tra i termini del giuſto) come sforzare à donare,à farſi Religioſo,à ſeruare perpetua continenza,& altri ſimili; come dunque ſarà buona la conſeguenza: la poteſtà temporale è de iure gentium, adunque è da Dio prima immediatamente, e poi ſenza eccettione alcuna? Queſto è quanto à gl'effetti. Quanto alle cauſe è anche egualmente errore nella conſeguenza, e molto più nel conſeguẽte,che non habbia eccettione alcuna;perche all'inſtitutor medeſimo reſta la facultà di correggere nelle coſe ingiuſte de iure naturali; reſta la medeſima ad altri Prencipi ſuperiori,quale è il Papa,che può correggere ſenza eccettione gl'errori, & i peccati di tutti gl'huomini, ſpetialmente Chriſtiani, de iure diuino,come ſi dirà meglio di ſotto; & anche l'Imperatore può far il medeſimo de iure communi Chriſtianorum; perche eſt apex temporalis poteſtatis,come pura temporale. Vedaſi quante eccettioni:eccettioni di effetti, eccettioni di cauſe, e molte ſenza controuerſia. Come dice

adun-

que[*senza alcuna eccettione.*] Ma io mi fermo qui,e concludo questa proua con vn quesito. Potestà temporale,e spirituale sono distinte sì,ò nò? se nò; adunque la potestà spirituale abbraccierà la temporale ancora,contra il principal fondamento di questa scrittura nelle seguenti propositioni. Se sì (come dirà senza fallo) adunque potestà temporale, come temporale, non si stenderà mai à cose spirituali: e così bisognerà metter questa eccettione delle cose spirituali,e non dire[*senza eccettione alcuna*] vero, che eccettuate queste hà perduta la causa,che difende:e se si estende alle cose spirituali (come hò detto) non sarà più mera temporale; ma pigliando gl' atti specie da gl'ogetti, sarà temporale,e spirituale insieme:simile,e forse peggio,che lo scisma d'Inghilterra; & appunto è come dire; l'occhio come occhio odora,ouero la mano in quanto mano vede. Veramente lo scrittore vuol fare nel medesimo tempo questo suo Prencipe temporale vn Dio independente,& illimitato; ma poi con questa illimitatione lo fà empio,che miscet sacra prophanis;e poco più di sotto,per seruare il tenore,che preferisca la cattiua ragione di stato à quella di Dio,come dimostraremo. Preghiamo il lettore ad hauer patienza in queste forze di conseguenze,& d'argomenti alla Filosofica, perche sono molto più necessarie di tutte l' altre dottrine, mentre si risponde e si disputa, e si euacuano totalmēte le dificoltà, risoluendo le conclusioni ne i principij, mettendole in forma, e distinguēdole secondo la necessità. Seguiranno presto cose più grate.

Seconda proua col testo di S. Paolo[*Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,non est enim potestas nisi à Deo. Rom.* 13 .*il qual luogo, esponendo S. Gio. Grisostomo dice così; facit hoc Apost. vt ostendat, Christum leges suas,non ad hoc induxisse,vt Politias euertat,sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur, & Monachis, & Sacerdotibus,non solum secularibus, id quod statim in initio declarat,omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,etiam si Apostolus sis,etiā si Euangelista, etiam si Propheta, siuè tandem quisquis fueris; neq; tamen pietatem subuertit ista subiectio*] Ecco tutto l' antecedente. Bisogna, che deduca, per far bene; adunque la potestà temporale è immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione. L'argomento lo portò prima in campagna Marsilio da Padoua heretico nel suo difensorio,& in questa forma medesima,& à questo medesimo effetto; & è sempre parso vn grande Achille à gl' auersarij contra la distintione del foro,l'esentione de gli Ecclesiastici,& la potestà suprema del Papa. Però essendosi già stimato dalla Chiesa argomento delli heretici,non bisogna farne molto conto, mentre si ragiona con Catolici.

Pure già che si vede in tutte le diuisioni dalla Chiesa, questo essere de i principali refugij de i consiglieri, e dottori cattiui; non sarà se non bene,& vtile anche per la posterità rispondere breuemente, co me conuiene.

Dico adunque prima al testo di S. Paolo, che è difetto di logica, quello, che chiamano ampliatione, e restrittione; perche in quella parola[*Potestatibus sublimioribus*] restringe l'intelligentia al solo ma gistrato secolare; e non dimeno S. Paolo(come si può vedere in quel testo)parla assolutamente d' ogni potestà. Cosi poi commette fallacia d'ampliatione in quell'altra parola[*Omnis anima*]perche confusamente l'espone, e de' secolari, e d'Ecclesiastici, senza eccettione; di maniera, che S. Paolo, secondo questa scrittura, fece capo super omnes animas la potestà temporale; & pure il medesimo S. Paolo primæ ad Timot.cap.5.presuppone la distintione de i fori, dicendo: *Aduersus Præsbiterum accusationem noli recipere(* parlando al Vescouo*) nisi sub duobus, vel tribus testibus*: e così hauerà dato S. Paolo à ciascuna di queste potestà li suoi sudditi; onde in questo luogo parla in genere, non confondendo poi le specie tra di loro, come vuole questa espositione; ma solo commanda, senza discender alle specie, ch'ogn'vno in quelle cose ch'è suddito, sia soggetto al suo superiore. Vedasi l'espositione litterale sopra queste parole di S. Anselmo il qual così la dichiara. *Omnis anima.i. omnis homo sit humiliter subdita potestatibus vel secularibus vel ecclesiasticis sublimioribus se, hoc est, omnis homo sit subditus superpositis sibi potestatibus.* Ne è contra questo sen so la parola, che soggiunge l'Apostolo, *Ideò tributa præstatis*; perche ancora alli superiori Ecclesiastici si dà qualche cosa in sostentamen to per le sue fatiche: ouero allora si ristringe l'Apostolo all'essempio del tributo, che pagauano de iure i Christiani laici al Prencipe infedele, parlando in specie di questi Christiani, i quali secondo l'espositione di S. Tomaso, e d'altri santi dottori haueuano falsa opinione, per la libertà conseguita da Christo, non bene da loro intesa, non esser più soggetti à Prencipi secolari, massime infedeli. Anzi Caluino medesimo, con esser quello, ch'egli è, lib.4.Inst.cap.10 §. 5. dice espressamente, che l'Apostolo parla in genere d'ogni potestà, tanto spirituale, come temporale; e lo scrittore vuole, che s' intenda solo della temporale. Et io replico, che non è vero, e che la sua esplicatione è leuata da Pietro Martire luterano, il quale tenne il medesimo errore di questa scrittura, dicendo, sublimioribus potestatibus, idest Regibus, dal che poi conclude, come il Teologo presente, che de iure diuino tanto Ecclesiastici, quanto secolari siano soggetti al Prencipe laico.

Dico

Dico secondo à questa autorità, che se bene si concedesse, che per le potestà più sublimi intenda l'Apostolo Prencipe laico, e per [*Omnis anima*] comprenda ancora gl'Ecclesiastici, non dimeno mai conclude di potestà coattiua, come dicono gli scolastici, ma solo di potestà direttiua, e di soggettione riuerentiale per la parte de gl'Ecclesiastici verso tal potestà, perche ancor'essi come parti della Rep per il comercio ciuile sono soggetti alla potestà direttiua delle leggi ciuili, come testifica Nicolò primo Papa in Epist. ad Michaelem verso il fine, e Teodoreto lib.4. Hist. cap.7. doue dice le parole dell'Imperatore, ***Probos Episcopos non solum Dei, sed etiam Imperatorum legibus obtemperare.*** Et in questo modo s'intende il testo di S. Grisostomo, come dice fra gl'altri il Card. Bellarmino nel luogo allegato, soggiungendo con la dottrina Catolica, che li Cherici transgressori non possono esser puniti dal Prencipe temporale, ma dall'Ecclesiastico quando transgrediscono dette leggi del buon gouerno ciuile. Che S. Grisostomo s'intenda così, può vedersi chiaramente e nel testo allegato, e per quello, che dice altroue; perche nel testo allegato restringe quell'[*Omnis anima subdita sit*] anche al *tributa præstatis*; e non dimeno S. Grisostomo afferma in altri luoghi, esser gran peccato, ch'i Prencipi laici piglino tributo da gli Ecclesiastici. Che sia vero, sentiamo vn luogo solo di questo santo, Homilia 65. in Genesim, sopra quelle parole, ***Hoc mandatum posuit eis Ioseph, vt ita tributum penderent Pharaoni, excepta sola sacerdotum terra,*** doue dice così. ***Audiant qui nunc viuunt, quantam olim sacerdotum Idolorum curam habuerint, & discant, vt vel saltem parem habeant honorem ijs*** (notisi quel *saltē* per la materia del tributo, e dell'immunità) ***quibus omnium Dei ministerium creditum est, qui sacerdotio insigniti sunt; si enim errantes illi, & tantam Idolorum curam habentes ex hoc putabant Idola magis coli, si ita eorum ministros colerent; quanta non condemnatione digni, qui nunc imminuunt quod ad illorum spectat cultum?*** Adunque S. Grisostomo chiaramente stima peccato graue, & vsurpatione il pigliar tributo da gli Ecclesiastici la potestà secolare, che di questo parla: & esponendo S. Paolo non è contrario à se medesimo, ma solo comanda prima in genere à tutti verso qualunque sorte di potestà superiore la suggettione, & vbbidienza debita; ne i gradi minori poi Ecclesiastici, oltre quel che deuono al suo Prelato, la riuerenza, e la suggettione direttiua al Prencipe temporale. ***Non enim pietatem subuertit ista subiectio,*** ma l'altra coattiua per questa parte de gli Ecclesiastici subuertit pietatē, dicendo egli medesimo, che quelli, che lo fanno, sunt condemnatione digni; & auuertendo i Principi laici con l'essempio

di

di Faraone, vt discant saltem, vel parem habere honorem his, qui sacerdotio insigniti sunt, & quibus Dei ministerium creditum est.

Sentiamo per vltimo S. Bernardo Epist. 183. ad Corradum Regem Rom. come ritorce bene al Principe laico l'autorità di S Paolo, che tanto essaggera lo scrittore. *Regis dedecus nunquàm volui, legi quippè, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, quam tamen sententiam cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exhibenda reuerentia summæ, & Apostolicæ sedi, & Beati Petri Vicario:* si che S. Paolo non è contrario alla potestà spirituale, ne confonde i fori, se ben sempre de facto vi sono state delle violenze, & delle vsurpationi in questa materia. Donde si caua espressissimamente, che stante l'esplicatione, & dottrina Catholica da simili testi non proua mai, ne Marsilio, ne la scrittura presente, che il Prencipe temporale habbia potestà immediatamente da Dio senza eccettione alcuna, che era quello, che bisognaua prouare.

Ma senza andare più inuestigando il senso di chi scriue intorno à questa particola [*senza eccettione*] lo dichiara espressamente nelle seguenti parole, dicendo così [*sono dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari de iure Diuino soggetti al Principe secolare*] e da questo poi caua mirabili conseguenze, che non hà portate qui (come doueua secondo la Logica) ma l'hà poste più di sotto traponendo cose disparate per nasconderſi. Di queste conseguenze diremo à suo luogo. Di quest'altro adunque cauato da S. Paolo, e S. Grisostomo si vede tutto il contrario per quel che si è detto. Hauerà imparato questa illatione da Marsilio, e da Ianduno dannati dalla Chiesa, come riferisce il Cardinale Turrecremata lib. 4. summæ de Eccl. p. 2. cap. 37. e nouamente da Brentio, Melantone, e Pietro Martire predetto, come riferiscono di loro gl'autori Catolici moderni. La contraria dottrina è certissima stanti li Canoni chiarissimi de i sacri Concilij Lateranensi d'Innocentio Terzo, e di Leone X. del Coloniense, Tridentino, & altri, quali vedremo al suo proprio luogo.

Dirà forse l'Autore, che non ha voluto proferire questa propositione in tanto cattiuo senso, ma che solo hà voluto che li Chierici, e cose Ecclesiastiche siano soggette iure diuino al Prencipe temporale, & esenti poi per priuilegio de' Prencipi. Io non sò l'intentione, perche vna volta sola referisce questo priuilegio, ma detto da altri, e quì non ne fà mentione. La propositione, vt iacet, è l'errore predetto senza dubbio alcuno; Ma che questo non sia stato l'intento dell'autore; anci tutto il cōtrario appare di sotto nell'vltime parole della quinta propositione, che andauano quì come proprio luogo,

doue

doue dice così [*che hauendo il Prencipe secolare la potestà sopra tutti li suoi sudditi*]e comprende tutti li Ecclesiastici,e beni loro come si può veder'chiarissimamente [*de iure diuino , non sò , come questa potestà possa esserli tolta,ò sminuita dal Canone,che solo è ius humanum*] di modo che la sua intentione è,che tale autorità persista,non ostanti i priuilegi,ò Canoni,che la leuino. E questa è l'heresia formale (come dicemmo) di Pietromartire luterano, il quale sopra il cap.13. Epistolæ ad Romanos dice così : *Iure diuino omnis anima sublimioribus potestatibus,idest, Regibus subdita sit; ergo non potuerunt Reges eximere vllos Christianos à sua potestate.* E Marsilio disse prima, che anche Chtisto come huomo era suddito in questo modo. Hor ecco li maestri di questa dottrina.

Passiamo inanzi alla proua di questa propositione , e delle principali [*Mosè Prencipe temporale hebbe sudditi i leuiti,e li giudicaua, ancor che hauessero Aaron sommo sacerdote.*]

Rispondo , che è falso l'antecedente di Mosè, dicendo la scrittura: *Moises,& Aarō ĩ sacerdotibus eius;* ps.98.e sapēdo dalla medesima, che fece tutti gl'vfficij di sacerdote. E se mi cita in contrario Couaruuia sospetto in questa materia: Et io cito à lui Filone hebreo lib. 3. de Vita Moisis. Nazanzeno in oratione ad Nissenum, S. Agostino de Regno Moisis quest. 68.in Exodum, & de Pontificatu quest. 23. in Leuiticum.Ma passiamo argumentādi gratia. Che Mosè fosse stato Prencipe temporale, e non sacerdote, non vale ad ogni modo la conseguenza; perche ab indiuiduo ad totam speciem, si sà,che non conclude: Adamo è Nano, adunque ogn'huomo è tale ? Chi non si riderà di questo discorso? Mosè(dato il caso per quel che si fosse allora) hebbe questo priuilegio, adunque tutti gl'altri? non è à proposito. E poi ci è peggio. Non solo argomenta ab indiuiduo particulari ad speciē , ma ab vna specie ad speciē aliam,cioè : il Cane latra,adunque l'Huomo latra:Così quà senza essaggeratione la potestà spirituale nostra è d'vna altra specie,che quella de sacerdoti antichi,per autorità,per efficacità,per istitutione,& p altri capi.Il dir, che Mosè fosse Prencipe temporale superiore à tutti gl'Leuiti antichi,non è errore,perche oltre il priuilegio detto,sono stati Dottori grandi , come S.Tomaso nell' Opusc. 20.cap.14.che hanno preferito il Prencipe di quel tempo al sacerdote , dicendosi allora in conformità, Regnum sacerdotale,& adesso.Regale sacerdotiū, *& quia,* dice S.Tomaso(che suo si crede quell'opuscolo dalla più sicura parte)*& quia in veteri lege promittebantur bona terrena; indè , & in veteri lege sacerdotes Regibus leguntur fuisse subiecti,sed in noua lege sacerdotiū*

est altius, per quod homines traducuntur ad bona Cælestia, vnde in lege Christi Reges debent sacerdotibus esse subiecti. Si che argumentare da vna specie opposita ad vn' altra affirmatiuamente, vedasi quanto cõclude. Ma quãdo tutto q̃sto che dice di Mosè fosse anco vero (che pur'è falso) ad ogni modo la conclusione, la quale proua da questo antecedente, non camina bene; perche dato che gl'Ecclesiastici fossero soggetti al temporale, ad ogni modo come si può dire potestà senza alcuna eccettione, potendo hauere da cause, e da effetti tant'altre limitationi, & eccettioni? questo non per ammetterlo, ma perche si veda per tutto la falsa dottrina.

Quarta proua [*Nella primitiua Chiesa non fù distintione del foro, perche io trouo, che Giustiniano Imperatore fù il primo che lo concesse*]

Falsissimo antecedẽte, cõtra la verità della fede, e dell'historia; Ma prima, che diciamo di esso; perche si veda meglio la forza di quest'argomẽto; passiamolo per modo d'argumentare; e sentiamo la conseguenza, che deue inferire; Adunque la potestà temporale è senza eccettione, & hà sudditi gl'Ecclesiastici de iure diuino. Cattiua conseguenza, & habet vitium ampliationis; ab amplo.n.ad magis strictum non valet affirmatiuè, come è manifesto. è dottore; adunque è catolico? doueria essere, ma non conclude, che sia: così quà la distintione del foro fù fatta la prima volta da Giustiniano, passi, ma questo non fù, perche de iure naturali, & diuino non douesse essere, prima, perche potria essere stato, che fin'all'hora non hauessero potuto metterla in vso al meno pienamente, parte per l'ignoranza, parte per l'vsurpatione, della quale sempre n'è stata vn poco; in quel modo, che Sã Paulo non appellò à Sã Pietro suo primo giudice, perche non era conosciuto, e non poteua esercitare la giustitia; ma ad redimendam quoquo modo vexationem propriam coactus est appellare Cæsarem: & fece bene, in quel modo, che anche dal tiranno intruso (come dicono gl'Teologi) si dimãda giustitia senza peccato, & in quel modo finalmente, che San Gregorio Papa, & altri sommi Pontefici tolerarono in tempo di forza, e riceuerono la confirmatione del Pontificato da gl'Imperatori, che tal potestà s'vsurpauano: così dirò di questo (passato che hauesse l'antecedente) che inanzi à Giustiniano non hebbe forza la ragione, come doueua, ma preualse l'vsurpatione, l'ignoranza, e la violenza, da che non segue, che la distintione del foro non ci fusse auanti; ancorche auanti non ci fosse stato l'vso distinto, e pieno, come veramente conueniua.

Ma veniamo all'antecedente, che pecca non più che in fede humana quanto all'historia, & in fede diuina quanto alla dottrina.

Quanto

Quanto all'historia Giuliano apostata circa l'anno 360. dopò la venuta di Christo, grand'inimico de' Christiani, come riferisce Sozzomeno lib. 5. cap. 5. *Clericos denuò Curijs addidit, & leges eorum causa latas abrogauit*: e pur Giuliano fù circa 200. anni inanzi Giustiniano, e pur questi all'hora in dispregio, e distruttione della fede nostra ridusse di nouo i Cherici al tribunale de' laici, e riuocò le leggi de i Costantini suoi predecessori fatte per la distintione del foro, & immunità della Chiesa. Non è dunque vero, che auanti Giustiniano non vi fosse distintione di foro. Costantino Magno fù il primo tra gl' Imperatori, che dopò la persecutione illuminato da Dio delle prime cose, che facesse, dichiarò conforme alla diuina legge, naturale, e scritta questa distintione di foro, & immunità, come si legge nell'istesso codice di Giustiniano de Episcopis, & Clericis, Epistola ad Procōsulē Aphricæ, & è riferito da Eusebio lib. 10. c. 7. e da Niceforo lib. 7. c. 42. doue bisogna notare per questo dottore, che vn Imperatore si grande fà questa dichiaratione per accrescimento, e felicità dell'Imperio, come si può vedere nelle sue parole, ch' io lascio per breuità; e questo nuouo maestro dice, che per buon gouerno, e quiete dello stato niun Prencipe lascia intiera, se non quanto gli piace, questa immunità. Di più Costantino in quel luogo non solo fà distintione di foro quanto alle persone, ma dichiara li Chierici *ab omnibus omninò communibus, & ciuilibus rerum publicarum ministerijs liberos, & solutos* (queste sono le sue parole) e soggiunge, *vt nullo modo per errorem, vel per sacrilegam, ac prophanam prolapsionem, quæ in huiusmodi negocijs accidere solent à cultu Diuinæ maiestati debito abstrabantur; sed absq; vlla molestia propriæ legi obsequium præstent*. Chiama errore Costantino, e sacrilegio grande violare l'immunità ecclesiastica, la qual questo Teologo non vuole, che sia stata instituita se non più di 200. anni poi da Giustiniano Imperatore, anzi quello, che afferma non essersi potuto fare, & essere nullo, & inualido, per essere contro la legge Diuina. Bugiarda historia, e sacrilega dottrina. Se Costantino chiama questa inosseruāza sacrilegio, adunque (dico io) inanzi à questa sua legge, e per altro titolo sapeua, che era tale, perche trasgredire vna legge non più che imperiale, e laica non si chiama, *sacrilega, & prophana prolapsio*. Riconosce donque l'Imperatore li sacri Canoni, e la legge Diuina, e Naturale, ma basta dire, che fusse legge di Costantino per proua della nostra intentione. Costantino secondo circa il 350. nel codice, che dice d'hauer letto questo Teologo, de Episcopis, & Clericis leg. 2. passa più inanzi, e non solo come il Padre dichiara esenti le persone, ma (quel che è cosa grande)

dice il medesimo della robba loro, & anche delle cose guadagnate per via di mercatura, come si può vedere; e concede il medesimo à tutte le loro fameglie: *Coniugibus, liberis, & ministerijs. i. maribus pariter, ac fœminis, eorumq; filijs, & filiabus, & hominibus, etiam eorumdē, qui operam in mercimonijs habent.* Hor' veda, se il rispetto, e l' immunità de i nostri tempi si può comparare à questa di Costantino Secondo, che raccontiamo. Et è da notare, che dice in questo di seguitare gl' ordini di suo Padre: *Id quod Diui Principis genitoris mei statuta multimoda obseruatione cauerunt.* Il medesimo Costantino scriuendo per la liberatione di Sant' Atanasio ad Episcopos Catholicæ Ecclesiæ, come si vede nell'opere d'Atanasio, Apologia secunda contrà Arianos conclude così. *Immunitas, quam olim habuere ipsius clerici firma illis, & rata (pro vt decet conseruetur) Imppp. Valentin. Valente, & Gratiano A. A. A. ad Cataphronium de Episcopis, & Clericis l. 6. Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos, atq; Exorcistas & Lectores, & Ostiarios, & Acolythos etiam personalium munerum expertes esse præcipimus.* Valentiniano, Theodosio, & Arcadio Decret. caus. 11. q. 1. c. 5. *Continuata lege sancimus, vt nullus episcoporum, vel eorum, qui in Ecclesiæ necessitatibus seruiunt, ad iudicia, siue ordinariorum, siue extra ordinariorū iudicum protrahatur. Habent enim illi suos iudices, nec quicquā in his publicis est commune cum legibus.* Honorio, e Teodosio nel 400. in circa C. de sacro sanctis Ecclesiis l. 5. fanno più di questo; prima dice il testo: *Illius vsurpationis contumelia depellenda est, ne prædia vsibus cælestium secretorum, & Ecclesiarum dedicata, sordidorum munerum fece vexentur.* Nō vogliono, che siano soggette le terre, e poderi della Chiesa, ne anche alli donatiui; Et il contrario chiamano vsurpatione, contumelia, & fecem sordidorum munerum. I medesimi nella legge 6. C. de sacrosan. Eccles. Philippo præfecto prætorio Illyrici dicono così: Omni inouatione cessante vetustatem, & Canones pristinos Ecclesiasticos, qui vsque nunc tenuerunt per omnes Illyrici prouincias seruari præcipimus. Vt si quid dubietatis emerserit id oporteat Conuentui sacerdotali, sanctoq; iudicio reseruari. Si ponderino bene le parole di questa legge, Vetustatem, Canones pristinos, qui vsque nunc tenuerunt, e si conosca, se la distintione del foro, e del giuditio è più antico di Giustiniano. Costante, & Costantio nel 440. come scriue Sozzomeno lib. 3. C. c. 16. *Auxere, quæ alij fecerunt Imperatores clericis, filijs eorum, & familiæ, eximios honores, & immunitatem quoque tribuerunt.* Queste sono le parole. Più adietro lib. 1. c. 9. dice l'istesso. *Illud porro est planè maximum reuerentiæ Imperatoris ergà religionem argumentum, quòd clericos vbique per legem ob eam rem conditam*

immu-

immunitati donari voluit: quodque illis, qui erant in iudicio vocati, dedit potestatem magistratus ciuiles reycere, ad Episcoporum iudicium prouocandi. Giouiniano scriue il medesimo l.6.c.3. *Iouinianus Imperator Ecclesijs, & Clericis, Viduis, & Virginibus* (le quali Vergini, e Vedoue hoggi non l'hanno più) *immunitatem reddidit, & si quid aliud, vel ad commodum, vel ad honorem Religionis nostræ à Constantino, ac liberis suis, aut donatum, aut lege sancitú fuisset, postea auté à Iuliano illis ablatum*, come accēnano gl' Imperatori Leone, & Antemio nella legge Omni. C. de sacrosãctis Ecclesijs 66. āni inãzi Giustiniano, oue innouata contra Clericos, & Ecclesias earumque prærogatiuas propter tyrannidem ad integritatem restituunt. Il medesimo confermano Valentiniano, e Martiano C. de sacro sanctis Eccl. sijs l.12. Et Martiano solo in l.14. C. de Episcop. Audien. doue dice chiaramente, che *quicunque voluerit aliquem Clericú lite pulsare, apud Archiepiscopum causā dicat.* Il medesimo Leone, & Anthemio C. de Episcopis, & Clericis l xj. Questi tutti sono stati Imperatori auanti Giustiniano, e tutti quasi nel medesimo titolo, che allega questo Teologo, confessano (come s'è detto) la distintione del foro, e l'immunità della Chiesa. Come si può dire adonque per cosa indubitata, che inãzi Giustiniano non si troui distintione di foro? la medesima fede quanto all'historia hà quell'altra particola, che Giustiniano concesse questo. [ipso nō impedito] cosa che mai si troua nella cōstitutione di Giustiniano, la quale non è 85. come dice lo scrittore; ma 83. Vedasi tutta e la 79. e l' 83. e la 123. che mai si trouerà quella eccettione [*ipso tamen non impedito*]

Ma io mi fermo quì, e contra l'Autore non voglio per hora valermi d'altri, che di Giustiniano medesimo, che afferma, essere stato il primo à dare tal distintione di foro, e che perciò tanto questi, come Teodosio come superiori fecero molte leggi sotto gli titoli de sacros Eccles. & de Episc. & Cler. che si hãno nel codice di Giustiniano. Se prouaremo, che Giustinião medesimo riconosce in queste cōstitutioni sue li sacri Canoni, non haueremo conuinto con Giustiniano medesimo inanzi à lui distintione di foro, e di giudicio? Hora sentiamo la constitutione precedente à questa 79. *Ciuiles* (parla di persone sacre) *non sint penitus eis iudices, cum idonei sint Deo amabiles singularum Ciuitatum Episcopi, & quæ debita sunt, & de cautela iudiciorum disponere, & iudicare honestè atq; sacerdotaliter secundum leges nostras, & sacratissimas regulas,* che sono i sacri Canoni, in mancanza de' quali nelle cause meramēte ciuili suppliuano (come anche adesso) le leggi Imperiali, come notano comunemente li Canonisti nel capitolo pri

mo,extra.de operis noui nunciat.Ecco distintione di leggi sacre, e sue proprie cioè ciuili distinte dalle sacre,che non sono sue,adunque distinti giudici,e distinto foro, perche questi sono correlatiui, e chi hà potestà di far leggi, hà anche potestà di farle osseruare, e tribunale da giudicare conforme ad esse, altrimente sariano del tutto vane. Veda lo scrittore la veneratione de i sacri Canoni nel suo Giustiniano. Più nella constitutione 123.distintissimamente vuole, che senza ricorso alcuno al tribunal secolare le cause siano terminate da Ecclesiastici, sentiamo di gratia. *Si Ecclesiasticum negotium sit, nullam communionem habeant ciuiles magistratus cum ea disceptatione; sed Religiosissimi Episcopi secundum sacros Canones negocio finem imponunto, siue controuersia sit de iure Ecclesiastico, siue de quibusdam alijs rebus.* cioè *quibuslibet*. Poi dice che *si quis reclamet, causa ad Archiepiscopum, & Patriarcham defertor, & ille secundum Canones, & leges finem adhibeto*. Che cosa più chiara per conuincere la riuerenza de' Sacri Canoni? che Giustiniano suppone fatti molto prima di questa sua constitutione; perche si conosca la forza loro in ogni tempo, e per rimprouerare la sfacciataggine di chi rabbiosamente gli conculca, di chi preferisce loro ogni legge ciuile, ogni piccola consuetudine, di chi gl'espone all'arbitrio di qualunque popolo di schernirgli. Leggasi il fine della v. propositione per vedere chiaramente; se questo è vero.

Che poi Giustiniano, e Teodosio, e tutti questi grandi Imperatori habbino fatto queste leggi, e dichiarationi, dico prima, che è stato con bonissimo zelo, ancorche tal volta trappassino in qualche cosa l'autorità loro, ma sempre à fauor della Chiesa. Dico secōdo, che questo è stato molto necessario, e dispositione di Dio, perche cō la forza temporale si conseruasse più illesa l'immunità, essendoui sē pre stati abusi, & vsurpationi; & queste non sono propriamente leggi istitutorie, ma subsidiarie, come quelle contra Blasphemos, & contra Hæreticos, e quell'altre dei Principi, che comandano l'osseruanza de i sacrri Canoni, e de i Concilij ne i Regni loro, non ripugnando, che l'istessa cosa sia con più leggi stabilita. Non bisognauano tante cose per conuincer la falsità dell'historia, ma il zelo de i poueri ingannati fà passare vn poco: ben è vero, che sono tutte cose notabili, & euidenti. Hò detto prima, che questo era contra due verità d'historia, e di fede. L'historia si è veduta, che diremo della fede?

Potrei citare prima il passo del Deuteronom.c.17.del quale si serue Innocentio Capite. Per venerabilem. extra.Qui filij sint legit. Doue commāda il foro sacerdotale. Così nel secondo del Paralipo. c. 19. *Amatias sacerdos, & Pontifex vester in his, quæ ad Deū pertinent,*

præ-

præsidebit, Zabadias super ea opera erit, quæ ad Regis officium pertinent, ha betisq; magistros leuitas coram vobis; ma mi contento della legge Euangelica. Prima il passo di San Paulo primæ Thimot.5.citato; sentiamo il medesimo Apostolo primæ Corinth. c.6.doue riprende li Corinti, perche essendo Christiani andauano al tribunale de' Gentili; *Audet aliquis vestrum habens negocium aduersus alterum iudicari apud iniquos, & non apud sanctos? An nescitis, quoniam sancti de hoc mundo iudicabunt? & si in vobis iudicabitur mundus indigni estis, qui de minimis iudicetis? nescitis quoniam Angelos iudicabimus? quantò magis sæcularia?* Bellissimi, & fortissimi argumenti à maiori ad minus per prouare, che gl'Apostoli, & i loro successori possono giudicare le cose secolari. Che dirà? che per *sæcularia* non intende cose laiche, ma secolare prout distinguitur ab æterno, & non prout distinguitur ab Ecclesiastico; e questo mi basta, purche confessi, che parla di formale giudicio, & foro, che non si può negare. Basta, che San Paolo dat forum sanctorum, & per *sancti* non solo intende gli Christiani secolari, ma ecclesiastici, perche ci comprende se, e gl'altri Apostoli, à i quali fù fatta la promessa, che accenna questo testo, *nescitis quoniam Angelos iudicabimus?* adunque intende d'Ecclesiastici, e non di priuilegio Apostolico particolare, perche comprende altri che Apostoli, e parla (come hò detto) di foro, e giuditio formale: adunque sarà contro San Paulo negare il foro de gl'Ecclesiastici distinto, come si vede per le sue parole, & argumento. Sò, che quel *sæcularia* non vuol'dir solo cosa distinta ab æterno in questo luogo, ma distinta ab ecclesiastico, & di sotto l'indurremo à più proprio luogo.

Non voglio citare li Canoni irrefragabili, ma notissimi in questa materia, del Concilio Calcedonense più di 125.anni auanti Giustiniano c.9.dell'Agatense c.32.del Mileuitano c.19.à i quali, & altri simili credo, che alluda Giustiniano, mentre nella sua constitutione fà mentione de'sacri Canoni con tanta riuerenza. S. Clemente primo Papa, e Martire discepolo di San Pietro nell'epistola prima dice così: *Si quis ex fratribus negotia habent inter se, apud cognitores sæculi non iudicetur; sed apud Præsbyteros ecclesiæ quicquid illud est dirimatur.* San Caio Papa, e Martire Epistola ad Fælicem; *Nemo vnquam Episcopum apud iudices sæculares, aut alios clericos accusare præsumat.* San Marcellino pure Papa, e martire. *Clericum cuiuslibet ordinis, absq; Pontificis sui permissu, nullus præsumat ad sæculare iudicium attrahere, nec laico quemlibet Clericum liceat accusare.* Il Concilio Romano primo sotto San Siluestro del 320.cap.4. *Syluester Episcopus di-*

xit, nulli omninò Clerico licere causam quamlibet in publicum examinare, nec vllum Clericum ante iudicem laicum stare. Il Concilio Romano secondo sotto il medesimo, cap. 6. *Nemo Clericus, vel Diaconus, aut Præsbyter propter causam suam quamlibet intret in curiam, quoniam omnis curia à cruore dicitur. Si quis Clericus curiam introierit, anathema suscipiat, nunquam redeat ad matrem Ecclesiam.* Il Concilio Romano 3. e 4. sotto Simmaco cap. 3. dice il medesimo. Il Concilio Veneto di Frãcia Prouinciale, ma approuato, cap. 9. antichissimo del 490. l'Epaunẽse pur simile del 507. e tutti questi Concilij, e Papi furono auanti Giustiniano.

De i Padri poi, Sant' Ambrosio largamente epistola 32. ad Valentinianum Imperatorem. San Cipriano epistola 55. Sant' Hilario contra Costanzo Augusto Arriano. San Girolamo epistola 142. S. Agostino epistola 166. Seuero Sulpicio lib. 2. sacræ hist. S. Leone primo epistola 96. ad Episcopos Asiæ. Gelasio primo epistola ad Anastasium Imperatorem: epistola x. e dopò Giustiniano Pelagio primo 11. q. 1. c. 15. & 16. San Gregorio Magno lib. 3. epistola 26. ad Ianuarium, & lib. 5. epistola 25. & lib. 9. epistola 32. Romano defensori Sciciliæ, & lib. 11. epistola 54. Adriano primo 11. q. 1. c. 48. Nicola primo ad consulta Bulgarorum c. 70. & epistola ad Michaelem Imperatorem. Gregorio 7. lib. 7. epistolarum epistola 21. Il Concilio Aurelianense 3. cap. 31. Matisconense c. 7. Antisiodorense c. 35. Maguntino c. 24.

Io non credo, che al mondo sia materia più combattuta dall'vsurpationi, e violenze; ne credo, che sia verun'altra si prouata, e chiara in tutte le ecclesiastiche come questa; e mi sono fermato in essa vn poco più veramente, che non voleuo, ma per essere il punto fondamentale, non sarà stato se non vtile intender bene l'historia, e la verità, massime che questo và connesso con quello dell'esentione de' Cherici, che di sotto bisognerà disputare; e questo sarà gran parte di quella dottrina. Ma che dirà l' auuersario contra le squadre intiere di tutta l'ecclesiastica Hierarchia? Neghi, se può, non solo come Catolico; ma come huomo vna tale, e tanta verità. Forse questi Canoni non obligauano? non erano in vso? non erano riceuuti? che sò io? doue fuggirà? se non ricorre all'heretico; e sfacciatamente peggiore di Caluino si getta nelle braccia di vn solo sceleratissimo Apostata l'iniquo Pietro Martire luterano. Tal sia di lui; basta, che i semplici, e quelli, che non professano Teologia, non s'ingannino sotto si degno titolo, che propone.

Dell'altra proua con ingiuria del Magno Costantino doue dice

[Ne

[*Nè perche Costantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole : Vos à nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini* , come scriue il Gratiano *in cap. Futuram 12.q.1 si caua da esse, che gli Ecclesiastici non siano sogget ti al Prencipe secolare ; poiche fù questo vn' eccesso di quell' Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa, & benigno, & pio; ma non già perche cosi nel vero sentisse; conciosiacosa che se quello che disse Costantino fusse vero , nè anco gli Ecclesiastici potriano essere giudicati da suoi Prelati , dicendo ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo erore*]

S' è visto per le cose dette , se fù eccesso di pietà , ouero conformità alla legge Diuina, scritta, e naturale alli sacri Canoni più antichi di lui, & ad ogn'altra possibile ragione: e la replicà , che fà per prouare l'eccesso, non vale; perche l'argomento di Costantino , come dice il Dialetico , non distribuit pro singulis generum , sed pro generibus singulorum, cioè per il genere della potestà spirituale, e non per tutti gl' indiuidui di questo genere.

Penultima proua di questa sua particola[*senza eccettione*] quanto al comprendere le persone è col testo di San Paulo [*cui vectigal, vectigal; cui tributum, tributum, con l'espositione dell' Angelico San Tomaso; Clerici liberi sunt à tributo ex priuilegio Principú, adúque de iure diuino sono sudditi al Prencipe temporale , e sono obligati alli tributi senza eccettione*]

Rispondo à questo con breuità ; stando su la forza delle parole , non se ne caua niente à suo proposito , perche San Paulo dice vna sentenza come Christo apunto indefinita : *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, che nō fù diffinitiua sētēza, come si vede. Così San Paulo non determina, chi deua pagare ò nò, ne à chi si deua ò nò; ma *cui tributum tributum* , e così non conclude. L'autorità di San Tomaso non è punto contraria, perche noi ancora diciamo , che li Cherici sono esenti da i tributi (massime quanto all' essecutione, che dicemmo di sopra) ex priuilegio principum sæcularium, ma non dice, solum, e non nega il ius Diuino, come gl'impone falsamente questo dottore: vedasi il luogo, perche soggiunge immediatamente, *id factú esse ob naturalem æquitatem*, che è la legge naturale, che noi vogliamo. Ri conoscono dunque tutti gl'Ecclesiastici benissimo l'vso perfetto , & il frutto di questo lor diuino priuilegio dalle leggi sussidiarie del Prencipe secolare, e non si nega ; ma ne anche si neghino le debite gratie di questo al primo istitutore Principe di tutti i Prencipi, Rex Regum, & Dominus Dominantium, alli sommi Pontefici, & alli sacri Concilij , e poi à tanti santi, e famosi Impera-

 tori

tori prosperati da Dio nel terreno Imperio, come si può vedere per la riuerenza portata à quest' altro mite, e celeste Imperio di santa Chiesa.

Sò, che mi potrebbe replicare il tributo pagato da Christo, & il Canone tributum 23.q. 8.d' Vrbano Papa, con l'autorità di Sant' Ambrosio commune: Agri Ecclesiæ pendent tributum, in canone 27. 11.q. 1.

Rispondo per sciogliere ancora questa tacita obiettione, che il fatto di Christo congiunto con le parole conclude il contrario, perche dopò hauer detto, che *liberi sunt filij* (per la qual parola s'intendono tutti gl'Ecclesiastici della famiglia di Christo, dicono San Girolamo, e Sant'Agostino, come allegaremo di sotto) conclude, che San Pietro paghi *ne scandalizemus eos*. Et il simile è stato de gl' altri Ecclesiastici, perche han ceduto alcune volte alle necessità, e violenze, come appunto si vede dal Canone. Non minus. de Immun. eccles. ex Conc. Lateranen. sub Alex. 3. che il Papa si lamenta con l'essempio di Faraone, che la Chiesa sia māco libera sotto i Principi Christiani, che i sacerdoti sotto Faraone, e l'istesso significa S. Ambrosio; perche in somma la legge Christiana soauissima s'è introdotta senza la forza, & hà atteso principalmente alla salute dell'anime, per le quali cose alcuna volta hà tolerato queste vsurpationi, e violenze, come prima quelle de tiranni, e come fece San Paulo, che non pigliaua emolumento delle sue fatiche per non scandalizzare, & impedire la conuersione dell'anime. Furono donque tutte cose de facto, e non de iure, le quali non fanno regola in modo alcuno. Sò ancora, che Papa Vrbano espone questo testo 23.c.22.q. 8. dicendo, che la Chiesa *non potuit subijci Regibus, nec Pontificalis apex*, ma che per pace, e quiete pagò Christo allhora, & alcuni altri dapoi à gl'Imperatori; ma questo (come hò detto) non facit ius.

Vltima proua, con la quale conclude, che il temporale punisce li Cherici degradati pæna sanguinis, cosa, che non può fare la Chiesa; adonque senza questa eccettione gl'Ecclesiastici sono sudditi al Prencipe temporale]

Questo è falsissimo; anzi da questo si comprende la superiorità della Chiesa, che può cōmādare al Prencipe tēporale, perche fa questo il Prencipe secolare come ministro suo, anzi lo constringe à farlo come tale. In c. vt Inquisit. §. phibemus, de Hæreticis in 6. si leggono queste parole: *Prohibemus quoq; districtius Potestatibus, Dominis temporalibus, & Rectoribus, eorumq; officialibus, ne ipsi de hoc crimine (cum sit merè Ecclesiasticū) quoquo modo cognoscant, & iudicent.* e più sotto

sotto, *aut executionem sibi pro huiusmodi crimine à Dioecesano, vel Inquisitoribus, seu Inquisitore iniũctum prompte (prout ad eorũ spectat officiũ) facere, seu adimplere detrectent. Si quis vero de prædictis Dominis temporalibus contra prædicta fecerit, excommunicationis se nouerit mucrone percussum, quam si per annum animo sustinuerit pertinaci; ex tunc velut hæreticus condemnetur.* Vrbano Quarto nella Bolla, che comincia Licet ex omnibus. data in Viterbo 13. kalend. Aprilis, commette à gl'Inquisitori, che procedino contra i Signori temporali, che non vbidiscono, & esseguiscono contro gl'heretici condennati, come contra fautori, e defensori d' heretici. L'istesso commanda Clemente Quarto, Ad extirpanda. 1266. Perusij. 3. Non. Nouembris. Federico Secõdo Imperatore in vn suo diploma dato in Padoa 22. Februarij inditione 12. dice cosi: *statuimus itaquè sacientes, vt hæretici vbicunq; per Imperiũ damnati fuerint ab Ecclesia, & sæculari inditio assignati, animaduersione debita puniantur.* Et in vn'altra constitutione: *si verò dominus tẽporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia, terrã suã purgare neglexerit ab hæretica prauitate, post annũ à tempore monitionis elapsum, terram ipsius exponimus Catholicis occupandam*: le quali constitutioni conferma Innocentio Quarto 1254. xj. kal. Iunij nel breue. Cum aduersus. Asisij, anno Pontificatus vndecimo. Questo disse chiaramente, e diffinì Bonifacio Ottauo nella strauagante. Vnam sanctam. de Maio. & obediẽtia, doue dice, che il coltello tẽporale stà sotto lo spirituale; *Oportet, gladium esse sub gladio*, e che può commandare, & vietare l'vso di esso al Prencipe temporale; cosa prima detta elegãtemente da San Bernardo 4. de Considerat. ad Eugen. *Vterque igitur gladius Ecclesiæ spiritualis, & materialis, sed is quidem pro Ecclesia, ille verò ab Ecclesia exercendus; ille sacerdotis, is militis manu; sed sanè ad nutum sacerdotis, & iussum imperatoris.* E questo è quel trattato di San Bernardo, che approua fin l'istesso pessimo Heresiarca Caluino dicendo 4. institut. c. 11. §. 10. *Bernardus ità loquitur in illis libris, vt veritas ipsa loqui videatur*; Et à questo modo s' intende quel' che cita il Teologo del Prencipe temporale[*Non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est ad vindictam*] Onde questo titolo di ministro di Dio in causa tale diede à se stesso Costantino Magno, quando mandò in esilio Eusebio Vescouo di Nicomedia, condennato prima come Arriano, e degradato nel Concilio Niceno, e minaccia tutti li suoi fautori di Nicomedia dicendo: *sin' autem quispiã temeritate, & audacia accensus, eas Ecclesiæ partes, vel memoria, vel laudibus celebrare aggrediatur, confestim opera, ac diligẽtia ministri Dei (hoc est) mea, pænas suæ insanitæ dabit.* Ecco come porta il Coltello, ecco co

me *minister est Dei ad vindictam*. L'istesso (per dir de' più moderni) fece Carlo Quinto Imperatore nel 1521. nella dieta di Vuormatia, doue condanna Lutero dicendo così: *Ad honorem omnipotentis Dei, Romanique Pontificis, & sanctæ sedis Apostolicæ debitam reuerentiam. Prò Imperialis dignitatis officio, ac debito, & studio, quo maiorum nostrorum, & ingenita etiam nobis vi ad deffensionem Catholicæ fidei, sanctæque Romanæ, & vniuersalis Ecclesiæ, honorem, tutelam, & protectionem; omnes nostras vires, & facultatem, Imperium, Regna, Dominia, Amicos, Vitam, & Animam denique nostram exponere sumus parati; ex Imperiali, & Regia potestate, nec non consilio, & assensu Electorum, & omnium sacri Romani Imperij Principum, ordinum, statuum, tùm ad exequendum sanctissimi Domini nostri Papæ, veri in hac parte iudicis, decretum, sententiam, & condemnationem, in litteris Apostolicis ad nos directis contentâ; Martinum Lutherum vt schismaticum, & notorium hæreticum à nobis haberi declaramus, & vt talem à vobis & singulis habêdum decernimus, & edicimus*. Ecco la spada temporale chiaramente sotto il coltello spirituale, & obediente (come deue) al precetto suo. Ecco finalmente escluso, che ne perche il Prencipe temporale esserciti la spada materiale sopra gl'Ecclesiastici degradati, e dati nelle sue mani; ne per che habbiano pagato gl'Ecclesiastici qualche volta il tributo de facto, & non de iure; ne per distintione di foro hauuta da Giustiniano, come si presume; ne perche Mosè fosse giudice, e Prencipe sopra i Leuiti Ecclesiastici; ne perche San Paolo commandi l'vbidienza alle più sublimi potestà; ne perche il dominio sia introdotto in quelli quattro modi de iure gentium, si deduce mai, che la potestà tẽporale sia immediatamente da Dio, e senza alcuna eccettione, che era la prima fondamẽtale, e principal propositione di q̃sta scrittura. Hora passiamo à rispondere all' altre propositioni manco equiuoche, & oscure di questa prima, se bene tutte macchiate nell'istessa maniera.

SECONDA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

HRISTO *nostro saluatore, se bene come figliuol' di Dio eguale al Padre è Rex Regum, & Dominus Dominantium, tutta volta essendo vestito della nostra spoglia mortale, si auanti la sua morte, come dopò la sua resurettione non esser citò la potestà di Prencipe temporale, non hebbe Regno temporale, come disse à Pilato: Regnum meum non est de hoc mundo*]

RISPO-

A Questa propositione si potrebbe rispondere con vna parola sola, cioè sia pur così, che non conclude per l' intento di chi scriue; perche basta per le cose presenti, che si trattano, autorità suprema spirituale in Christo, e nel suo Vicario, ch'è il Papa. Per intender meglio questo supponiamo prima, Christo non esser veramente stato Re temporale, non perche non potesse, ò non se gli douesse come Dio, e come huomo, ma perche non gli piacque; hauendo eletto vn altro Regno di spirito sopra tutta la carne, il quale haueua perduto Adamo, soggettandolo al senso, & al peccato; che à questo modo s'intende quel [*Regnum meum non est de hoc mundo*] e quell'altro. *Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius ps.* 2. cioè sopra la Chiesa, *& regnabit in Domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Luc.* 1. & in questo senso pur'Sã Tomaso Opusc. 20. l. 3. c. 3. chiama Christo Monarcha di tutte le creature. Si possono vedere in proua di questo (oltre San Tomaso) il Soto in 4. d. 25. q. 2. ar. 1. & il Cardinale Bellarmino de Romano Pontifice lib. 4. c. 4.

Questo presupposto, per fuggir meglio gl'equiuoci, e gl'errori, distinguiamo la propositione. Quando si dice vna persona non hauere vna cosa, si puo intendere in due modi, con i principij istessi della natura; prima, che non l'habbia, ne formalmente, ne virtualmente: secondo, che non l'habbia formalmente, ma virtualmente, u.g. l' anima ragioneuole non è sensitiua formalmente; è vero, perche non sono due anime nell' huomo; virtualmente è falsa; perche essendo forma intellettiua comprende come più perfetta la sensitiua, & vegetatiua virtualmente, (& per dir con altro termine significantissimo de i Filosofi) eminentemente. Così il Pontefice non è Cardinale formaliter, ma è tale virtute, & eminenter, perche nel Pontificato si comprende il Cardinalato. Applichiamo. Christo nõ hà hauuto regno, e potestà temporale in nessuna maniera, ne formale, ne virtuale; è propositione cattiua, & erronea, perche se ne caueria subito, che nõ hauesse potuto impacciarsi come capo della Chiesa di correggere le cose tẽporali, che deuiassero dallo spirito, & dal suo fine, e cosi sarebbe stata imperfettissima Republica la Chiesa.

In somma è verità Catolica, che il suo Vicario (come diremo) emendi, corregga, e guidi tutte le cose temporali in ordine ad fidè, & æternam felicitatem, come vedremo nelle seguenti propositioni. Che questo sia così, si proua dal fine c'hebbe Christo nel fondare la

Chieſa, qual fù condurre gl'huomini alla felicità del Cielo per via della virtù, e perfettione con l'opra di miniſtro, e dottore viſibile, come il Papa. Hor à queſto non ſi può arriuare (dice il Soto) ſe il ma ſtro non può leuare al diſcepolo tutti gl'inciampi d'errori, e d' igno ranza, equeſti inciampi ſappiamo, che vengono per lo più dalle coſe corporee, e ſenſibili; adunque, e Chriſto, & il ſuo Vicario da lui han no poteſtà d'indrizzare, e moderare le coſe temporali doue ſia neceſ ſario. Così dice il Soto con la dottrina de gl'antichi: ma prima fù ragione di San Tomaſo Opuſc. 20. c. 14. il qual Soto cito volentieri, perche lo ſcrittore anch'egli ſe ne vale più volte nella ſua ſcrit tura, e ne fà meritamente gran ſtima.

Quando Chriſto mandò à pigliare gli due animali per entrare in Geroſolima, non è neceſſario dire, ch'eſſercitaſſe più poteſtà, che quella di capo della Chieſa: perche fruſtra fit per plura, &c. Ma che diſſe alli Apoſtoli, che riſpondeſſero à chi haueſſe contradetto; *Dicite, quia Dominus his opus habet*. Ecco che ſi vale di coſa temporale per ordine al'fine ſpirituale.

Il zelo, che moſtrò nel cacciare i venditori dal Tẽpio, confeſſa tacitamente l'autore, che foſſe eſſercitio di poteſtà ſopra coſe temporali; ma nega, che lo faceſſe come capo della Chieſa dicẽdo, che lo [*fece come Profeta ſecondo le parole, Zelus domus tuæ comedit me;* & io replico, che è maggiore il zelo conueniente al Paſtore ex officio ſopra la Chieſa, e la caſa di Dio, che non è quello del Profeta come Profeta; perche al Paſtore il zelo è eſſentiale, al Profeta è minore, & accidentale: adunque ſe lo fece come Profeta, molto più lo poteua fare come Paſtore. Et il Panormitano (come diremo di ſotto) cita queſto paſſo, per prouare l'autorità del Papa ſopra le coſe temporali, il qual Panormitano deu'eſſere d'altra ſtima, che l'autore della preſente ſcrittura. Dico più. San Bernardo ne i libri de Conſideratione dice chiaramente ſopra quelle parole di Chriſto *Mitte gladium tuum in vaginam: Tuus ergo, & ipſe tuo forſitan nutu, & ſi non tua manu euaginandus, alioquin ſi nullo modo ad te pertinet, Ecce duo gladij hic; non reſpondiſſet Dominus; Satis eſt, ſed nimis eſt. Vterq; ergo Eccleſiæ, & ſpiritualis, & materialis*. Adunque ſe l'hà hauuto la Chieſa da Chriſto, e Chriſto lo diede alla Chieſa.

Dirà, che trouiamo in Chriſto l'vſo, e l'eſſercitio ſopra coſe temporali, però nella propoſitione prima dice, che non eſſercitò, e poi confonde, e dice, che non hebbe poteſtà temporale.

Riſpondo, che poſſo allegare i luoghi di ſopra, e forſe altri, e che *Multa alia fecit Ieſus, quæ non ſunt ſcripta in libro hoc*: come dice San

Gio-

Giouanni cap.21. ma veniamo al punto. Dico, che è gran differenza dall'habito all'atto, dalla potenza all'operatione, dalla potestà all'essercitio. Molte cose Christo poteua, che non fece. Delle potenze naturali parlando è certo, ch'era risibile, perche era vero huomo, e pure è traditione antichissima, che non ridesse mai. Quanto all'altre potenze poteua predicare per se stesso à tutto il mondo, e non lo fece, ma si seruì de gl Apostoli: poteua scriuere da se la sua legge, e nõ lo fece: così lasciò fare il Simbolo à gl'Apostoli: ne anche determinò à tutti loro Chiese, e Prouincie particolari, che pur poteua: gl'Apostoli medesimi non fecero per se stessi quanto poteuano; molte cose han poi fatte li successori: si che è fallace argomento dire; non fece la tal cosa, adunque non poteua. Questa potenza bisogna cauarla dalla natura delle forme, e dalla specie, & essendo la specie della Monarchia Ecclesiastica tale, che richiede autorità direttiua sopra le cose temporali per la ragione sopradetta, bisognerà confessarla, ancorche per altro rispetto in qualche tempo non ce ne fosse l'vso, & l'essercitio.

Oppone prima l'autorità di Christo quando rifiutò quel giudicio [*quis me constituit iudicem super vos*]

Rispondo per adesso quanto basta, lasciando l'altre espositioni, che quello era giudicio mero temporale; il quale non hà che fare con la presente materia: & se bene al Papa si fà ricorso anche nelle cause mere temporali, come diremo; non dimeno son cause ardue, ò in difetto del Giudice, ò dopò l'appellatione debita, e consueta.

Secondo oppone [*che Christo pagasse il tributo, & che non v' era altro titolo di vera, & reale esentione, che la diuinità, la quale non volse allegare, per esser cosa troppo alta, e così pagò per fuggire lo scandalo. Adunque non fù Prencipe temporale, che questo saria stato vn altro giusto titolo di esentione*]

Rispondo prima, che tutto quello, che è, spesso ò non si può, ò non si vuole, ò non si deue mettere in essercitio: così quando anco Christo fosse stato Prencipe temporale, non è buon'discorso dire, che se fosse stato, non haueria pagato; perche potrebbe dirsi, che non hauesse voluto, ò douuto à quel tempo seruirsi di quel titolo.

Rispondo secondo, e meglio, che il titolo dell'esentione di Christo dal tributo non fù solo quello del paese, ò della diuinità (come dice l' Auuersario) ma quello ancora d' esser capo della Chiesa, & Ecclesiastico: & à questo modo intendono Sant'Agostino, e San Girolamo la parola di Christo: *Ergo liberi sunt filij*: Il dire, che Christo solo ratione Diuinitatis fosse esente dal tributo, ma fosse obligato

pagare

pagare quanto al corpo come huomo mortale, è l' heresia di Marsilio da Padoua, dannata da Gio.22.nella stravagante, Licet. riferita dal Cardinale Turrecremata lib.4.summæ de Ecclesia p. 2. c. 27. fù dunque il pagamento de facto,non de iure, così dice in termine Gratiano nel can. Tributum.23. q. 8. §: 1. e nell' istesso pagamento Christo mostra il titolo di Prencipe spirituale superiore in virtù al temporale.

Oppone Terzo [*che non volle accettare d'esser fatto Re*]

Chi tenesse, che Christo fosse stato Re temporale diria quel, che dicono alcuni, specialmente Burgense, che non volle accettare da altri quel, che haueua da se stesso sopra tutto il mondo ; ma questa sentenza per hora non piace. Però dico,che il fatto potria forse prouare, che rifiutasse Regno mero temporale, ma non il temporale rinchiuso virtualmente, e necessariamente (come s' è detto) nello spirituale.

Oppone 4. che[*Christo riconobbe Pilato per suo giudice come ministro di Cesare,e così non fù Re temporale. Non haberes potestatem aduersum me,nisi tibi data esset desuper*]

Potrei dire, che tutti questi sono argumenti d'Illirico, & altri heretici, per combattere contro la potestà temporale della Chiesa;ma non importa; debitores sumus omnibus. Rispondo, che tutto questo fù de facto,non de iure:e San Tomaso sopra il c.13. Epistolæ ad Romanos vuol'dire,che Christo de iure non haueua giudice, ò superiore, ma che stante de facto l'ignoranza di Pilato circa la qualità della persona, Pilato era giudice ordinario,e non peccò forse nel giudicare, perche non era capace della superiorità, Regno spirituale,& esentione di Christo naturale ; ma peccò conoscendolo innocente, & poi flagellandolo, e dandolo à crucifiggere come delinquente.

Oppone per vltimo la sentenza di Christo[*Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo. Adunque non fù Re temporale*]

Questo non hà che fare,perche la sentenza di Christo non fù diffinitiua,come si vede. E quando hauesse commandato il tributo douersi à Cesare,doue fà egli mentione in questo luogo di se,ò d'Ecclesiastici? & ancorche hauesse compreso ancora gl'Ecclesiastici: come può cauarsi per questo,che non fosse Prencipe spirituale supremo sopra le cose temporali? Ancora (come si è detto)non poteua esser tale,e cedere à questo ius, e volontariamente soggettare i suoi à dar questo al' Prencipe Temporale?senza dubbio. Ma(come hò detto) l'argomento non è à proposito.

TERZA

TERZA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

ON hauendo il Signor nostro essercitato l'autorità di Prencipe temporale,non è douere dire, che quest' autorità habbi lasciata à Sã Pietro, & alli suoi successori,li quali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario non è da più del suo Principale]

RISPOSTA.

HAVENDO il Signor nostro preso in se stesso l'officio di Pastore,e Re spirituale di tutto l'mondo,ancorche non hauesse mai essercitato potestà alcuna sopra cose temporali; ad ogni modo per la qualità dell' officio era necessario hauer questa potenza, come s'è detto di sopra, e come affermano tutti li Dottori(eccetto Heretici) ancor'quelli, che non tengono più di potestà indiretta, e casuale nel Papa in ordine alle cose temporali. E perche cita Soto, e Bellarmino contro gli Canonisti in questa materia come fautori della sua dottrina, l'vno,e l'altro ci piace. Sẽtiamo due parole del Soto, e due del Bellarmino in questo proposito. Soto nel 4.d.25.q.2.ar.1.(che è il proprio luogo, che accenna l'Autore) dopò hauer detto così: *In summa (vt cuncta complectamur) in Papa nulla est potestas merè temporalis, vt in Regibus, præterquã in terris sibi sæculariter subiectis:* Soggiunge in questo modo: *Potestas Pontificis, quatenus Pontifex est, non est merè temporalis, sed temporali vtitur, vt spiritualis ministra. Vnde potest Papa vti bonis temporalibus ad suum ipsius finem, & spirituale propositum, & per temporales pœnas coercere Principes, & temporalibus bonis priuare, & vsq; ad eorum depositionem procedere:* e proua questo con le ragioni,& esempi. Le ragioni sono quelle medesime di Bonifacio Ottauo in extrauag.commun.extra.Vnam sanctam. de Maiorit. & obed. poste da noi nella prima propositione,con l'autorità di Nicola Primo in Canone Omnes.dist.xxij. & can.Duo sunt.dist.96.& 15.q.6.can.Alius.Gl'esempi sono d'Innocentio Terzo in cap.Solitæ.de Maio. & obed. Et Innocentio pure, ma 4. che vieta l'amministratione del Regno al Re di Portugallo cap. Grandi de supplenda negligẽtia Prælatorũ in 6. Poi argumenta il Soto contra questa dottrina con l'autorità di San Paulo p. Corinth. 10. *Arma militiæ nostre non carnalia; sed spiritualia sunt.* Adunque par',che bastasse il coltello spirituale delle Cẽsure. Et gli risponde dicendo, *Respondetur, quod non satis fuisset Ecclesia*

clesiæ consultum, nisi rebus eius per Potentatus sæculares afflictis, dum arma spiritualia non sufficiunt, temporali quoq; gladio posset illos vrgere: quia tunc non haberet prorsus vim coercitiuam, qualis est illi necessaria: & esplica l'autorità di San Paulo delle battaglie con i Demonij, e con la carne, di modo che il Soto dice più di quello, che cerchiamo; e pur' il Soto afferma con tutto questo nell'istesso luogo conclus. 3. *non aliam Christum suo Vicario reliquisse potestatem, quam ipse in quantum homo, orbisq; Redemptor accepit: nullum tamen Regnum temporale assumpsit; sed illud rerum temporalium dominium præcisum, quod ad finem redemptionis erat necessarium:* adunque il Soto, (il quale mai si fà le merauiglie de'Canonisti, ne li tassa d'arditi, come riferisce questo scrittore) è tutto contro di lui; e se fosse viuo, e leggesse questo trattato, non dubito punto, che quei titoli, che dà lo scrittore à i Canonisti in questa materia, & altri più graui rifletterebbe contro di lui.

Sentiamo il Bellarmino pur citato da lui à suo fauore, de Romano Pontifice. *Asserimus Pontificem, vt Pontificem, & si nonhabeat vllam merè temporalem potestatem; tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum.* e questo è quello casualitèr, & indirectè, che ad alcuni è parso poco: ma è delli Canonisti medesimi, come si può vedere in cap. Per Venerabilem. Extra. Qui filij sint legitimi. d'Innocentio, e la Glosa de Iudicijs c. nouit. Questa è parsa allo scrittore la manco fauoreuole opinione tra li termini di Catolico, e l'armi, ch' apporta, sono tutte contro di lui. Ma lasciate le controuersie di diretto, & indiretto dominio del Papa in questa materia, à noi ci basta per l'intentione presente, che il Papa habbi hauuto da Christo qualche autorità sopra la potestà temporale; e questi tutti la danno somma, e suprema, non solo di valersi per punire d'armi spirituali contra temporali; ma d'armi temporali contra temporali; e questa auttorità medesima dicono, c' hebbe Christo, e lasciò poi successiuamente à suoi Vicarij, li quali con questo non sono da più del suo principale.

Si fa poi lo scrittore da se stesso alcuni argomenti in contrario, e gli risponde. Prima dice [*che noi citiamo per prouare la potestà temporale del Papa li sacri Canoni, e risponde, che sono leggi humane, e non possono hauere vguale autorità in concorrenza delle leggi diuine*]

Gran temerità (per dire il vero) in queste parole. Sacro Canone, massime vniuersale, è errore in fede, che possa esser contrario alla legge diuina, la quale esplica e dichiara. Et il corpo canonico non si studia, & è riceuuto come sacro in tutto lo stato Venetiano? E que-

ſti Maeſtri medeſimi non ſe ne ſeruono ſempre ? ſe i Canoni ſono buoni,& infallibili(come ſono)non ſaranno contrarij alla legge diuina,perche lumen lumini non repugnat: e ſe non ſono d'eguale autorità come la ſacra ſcrittura, baſta, che ſono d'autorità infallibile c.1.Extra. de Conſtitut.e che dicendo vna coſa circa mores generales Eccleſiæ non ſono contrarij alla legge diuina, e per queſto non ſono nulli, come dice virtualmente queſto Dottore; baſta, ch'egli mette dalla parte noſtra li ſacri Canoni:faranno la conſeguenza tutte le nationi,e genti catoliche. Vero è,che tutti li catolici con gli Canoni mette per quella parte di Silueſtro, d'Agoſtino d'Ancona, & altri Theologi, e Canoniſti,che il Papa habet dominium directum ſupremum in terris etiam temporaliũ;e vorrebbe poi, che gl'altri, i quali dicono indirectè,& caſualiter negaſſero ogni poteſtà temporale al Papa. E queſto è falſo, come habbiamo dimoſtrato, e ſi può vedere in tutti gl'autori Catolici di queſta claſſe, Palude, Caetano, Valdenſe, Turrecremata, Vittoria, oltre il Soto, e Bellarmino già citati.

Dice, che queſta claſſe d'autori cita San Tomaſo de Regimine Principum,che afferma,che *Papa eſt Dominus totius orbis in temporalibus, & ſpiritualibus*, e parendoli d'hauer'trouato vn' paſſo difficile contro di ſe finge di fuggire col' negare,il libro eſſer'di San Tomaſo,adducẽdo vn mottiuo leuato da Bellarmino d'vn Iſtoria inſerita (come ſi crede) da altri dopò San Tomaſo.

Non ci facciamo paura di gratia di San Tomaſo,ne in queſto luogo,ne in quell'altro,che cita del 2.delle ſentenze d.44.Eſto, che San Tomaſo fauoriſſe in queſti luogi l'opinione di Silueſtro,e de'Canoniſti molto buona,e catolica,poco importa; noi ſtiamo ſaldi in quel ſuo,Soto,e Bellarmino,& in quello indirectè,& caſualitèr delli altri Theologi,e Canoniſti, non ci curando per adeſſo, che quell'altra opinione ſia megliore, ò peggiore: à queſta che dice ? più in là di queſta (lo sà lo ſcrittore) non c'è altro che l'Hereſia. Ma ſentiamo il rimanente.

[*Per indebolir la forza di queſta noſtra Propoſitione alcuni dicono, che Aleſſandro 6. diuiſe l'Indie alli Re di Spagna, e di Portugallo, perch' egli come Vicario di Chriſto ne era natural Prencipe temporale, e che Leone 3. diede l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno per l'iſteſſa ragione*]

Mai Aleſſandro 6. in quella controuerſia diede il dominio dell'Indie alli Re di Spagna,e di Portugallo, come ſi può chiarire, ſe non quanto portauano ſeco de iure,ò l'Euangelio,ò la giuſta guerra:diuiſe bene la nauigatione per ſentenza, non ſolo come giudice

com-

compromissario, ma come ordinario, che poteua tra dui Prencipi Christiani per compor'le discordie, e leuar l'occasione di molti mali con la potestà sua suprema spirituale moderare in ciò, e comporre le cose temporali: come nel cap. Nouit. de Iudicijs. tra il Re di Francia, & d'Inghilterra. Ne questo è il primo caso, & vnico, come pare à quest'huomo. Quādo Henrico 7. Imperatore processa, e condanna Ruberto Re di Napoli per cose mere temporali, s'intromette Papa Clemente V. non come per causa d'vn suo feudatario, ma come Prencipe supremo, & annulla il processo, e la senterza dell' Imperatore dicēdo così in Clem. Pastoralis. de sēt. & re iud. *Nos tū ex superioritate, quā nō est dubiū, ad Imperiū nos habere, tum ex potestate in quā vacante sede in Imperio Imperatori succedimus, & nihilominus ex illius plenitudine Potestatis, quam Christus Rex Regum, & Dominus Dominātium nobis (licet immeritis) in persona B. Petri concessit, sententiam, & processus omnes prædictos declaramus irritos, &c.* Che dirà quì? il Papa non fa questo ne come Giudice compromissario, ne come Prencipe diretto sopra l'vna e l'altra Sicilia, delle quali era Re Ruberto, che ben l'haueria saputo dire, ma per la sua ordinaria potestà di Vicario di Christo, e superiore dell' Imperio in questi casi. Adunque non accade ricorrere alle cose friuole, & alli compromessi. Mi par di vedere, che vorebbe liberarsi da tutte queste autorità di Canoni con negarle tutte, che così par, che accenni quando dice di sopra, che sono contrarij alle leggi diuine: ma fin' hora non professa apertamente d'vscire da Catolici, se ben la dottrina non è tale: quando si dichiari, e voglia mettere in compromesso (come si dice) super liminaria cardinis, trattaremo in altra maniera: fin' hora argumentiamo cō quelle cose, che approuano tutti li Catolici, e scriuiamo à loro instruttione. E costui è conuinto con questo esempio, ancorche ve ne siano dal principio della Chiesa fin'adesso in molta copia. Leone 3, poiche transferì l'Imperio in persona di Carlo Magno, nō cita per ragione (come ne anco Alessandro vj. predetto) il dominio diretto di tutte le cose temporali, ma questa medesima potestà, che adduce Clemente V. e non più: basta per questo la potestà suprema spirituale sopradetta senza ricorrere à cose dubie, e da tutti non concedute.

Attribuisce poi questa translatione dell' Imperio in persona di Carlo, ò alla elettione del Popolo Romano, ò alla compra di Carlo da Niceforo, & Irene: e questo è l'errore formale di Mattia Illirico in opusc. de Translatione Imperij, riferito egregiamente da i moderni, specialmente dal Sig. Cardinale Bellarmino nell' opusc. de

Tran-

Translatione Imperij. Doue si puo vedere quanto repugni questa calunnia all'historia humana,& alla fede. Non porto quì per breuità le dimostrationi di questo euidentissime. I l'istesso Illirico perfidissimo,e rabbioso heretico in molti altri luoghi non lo nega, come nelle sue centurie in moltissime parti Centuria 8.c.10. & Cent. 9.c.16.& nel proprio,e scelerato libro contra Papæ primatum. Veda chi vuole, e per l'historia, e per queste bugie il Cardinale Bellarmino allegato,che non fà bisogno d'allungarsi. Ma sentiamo solo di gratia due cosette fuori dell'argumento, che adduce come per chiusa di queste proue.

[*In somma sia quel che si voglia,è certo,che il Papa,il quale era stato discacciato dalla sua sedia,ne possedeua cosa alcuna nō diede l'Imperio d'Occidente à Carlo*] Bella dottrina; quasi che assolutamente non si potesse dare cosa tolta; ma propria;e(come occorre quà) fusse necessario,quando li Papi coronano dell' Imperio, ò lo trasferiscono, che prima essi come diretti Signori temporalmente lo possedghino.

Soggiunge[*Et che attualmente gli dasse il titolo ne anche è certo*]

Tanto poteua negare trenta,e più historici famosi, che confessano il titolo,e la traslatione,e gl'annali di Fràcia,& il testamento medesimo di Carlo Magno,& i sacri Canoni c. Venerabilē. de Electio. d'Innocēzo 3.& altri simiglianti,e dirci alla prima,che non credeua ad altri che alle Centurie,& à Mattia Illirico luterano.

Seguita poi così[*Se bene si in questo caso,come in altri simili, che si possono allegare contro la nostra propositione,si dee rispondere,che il Papa nō hauendo hauuto l'autorità da Christo in temporalibus, se ha essercitato la detta autorità, ò l'ha fatto de consensu delli interessati, ò perche ancor egli ha alcuna potestà temporale in vno de quattro modi sopradetti: ma non per q̄sto si causa, ch'egli habbia hauuto l'autorità dirette in tēporalibus da Christo,oltre che molte cose si fanno da alcuni,delle quali se si cerca, quo iure fiant,non è facile il ritrouarlo*]

Gran diuerticoli,che ci fanno allungare fuor'di materia. Nessun catolico fonda la potestà del Papa nel transferire Imperij, e Regni irrefragabilmente sopra il dominio diretto;ancor quelli,che approuano questo parere,confessano,che basta perciò la potestà suprema spirituale,che si stende indirettamente à tutte le cose temporali; si che non occorre diuertire. Negar,che questo lo possa fare vbi vrget necessitas,& causa,senza consenso d'interessati; è errore in fede, & in historia. Dire,che l'habbia fatto titulo potestatis temporalis,iure Donationis,Hæreditatis, Electionis,vel Belli acquisto,è vna chimera, E quest' huomo mentre vuol' negare vna potestà spirituale

suprema,che non si stenda sopra la temporale; nè concede con questo parlare vn'altra temporale maggiore, che il Papa habbia dato Regni,& Imperij,delli quali egli direttamente per le strade già dette n'era Signore.

Dire,che questo fatto de i Papi sia vno di qnelli,che non si sà,quo iure fiant, oltre l'ingiuria tacita d'vsurpatori contro li Vicarij di Christo,s'aggiunge il mostrare di nõ hauer letto Canoni,ò Historia, ò Teologo alcuno; poiche tutti q̃sti fãno mentione frequentissima della potestà,cõ che lo fãno,che è la nostra di sopra già dimostrata.

Ma io voglio dire vna parola sola per chi legge senza velo di passione,e concludere con essa questa propositione. Dico così; ò questa scrittura vuol diffendere(come mostra) le controuersie presenti, ò nò: se nò,questo non lo dimostra col'titolo della sua scrittura. Se sì; io dico,che per le controuersie dette basta autorità meramente spirituale,etiam senza quello indirectè,& casualiter sopra il temporale: & questo perche tutte sono materie Ecclesiastiche, come è chiarissimo; nel'qual caso il Papa come mero Principe spirituale, e non più,e come diretto Giudice in terra può procedere,senza fuggire alle questioni fuor'di proposito del'dominio temporale; & in ragione di Teologo, e di Filosofo il discorso andaua così ancorche falso. Prouar' prima, che il Papa non haueua se non dominio mero spirituale; e poi prouare,che le controuersie correnti sono mere temporali;e pur'di questa minore mai in tutta la scrittura presente si fa vna benche minima mentione;perche sà (credo io) che non si può diffendere; & all hora saria stato in obligo chi risponde, ò à mostrare, che il Papa haueua dominio almeno indiretto sopra le cose temporali,ouero à mostrare,che queste erano cose Ecclesiastiche, & spirituali;ma diuertire à questa maniera,e dir da principio, che si terrà l'vsanza de i Teologi, è cosa certamente, che non si può tolerare. Ma sopportiamo per seruitio della verità,e passiamo auanti.

QVARTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

'Autorità promessa da Christo à San Pietro sotto la metafora delle Chiaui è meramente spirituale.

RISPOSTA.

GIA' s'è detto à sufficienza,che l'autorità promessa da Christo à Sã Pietro,& à gl'altri suoi successori è stata la suprema in terra spiri-

spirituale sì, ma tanta quanta richiedeua la necessità d'vn tanto officio; e così comprendeua la temporale almeno, come si è detto: soggiungendo di più, che dentro li termini d'opinioni catoliche questa pareua à molti la manco fauoreuole per sentenza dell'istesso Teologo, il quale mostrò d'approuare in questa parte la dottrina del Soto, e del Bellarmino. Non riprouiamo per questo l'altra opinione del dominio diretto, che si dice de i Canonisti, sapendo che è tenuta da persone dottissime, che n'hanno composti dignissimi trattati; ma ci basta quella per la risposta delle cose, che pretendiamo. Non pensi però alcuno, che quando si accettasse questa dottrina del dominio indiretto sopra le cose temporali del Papa assolutamente per vera, si pregiudicasse punto alle sue grandezze; più tosto l'opposito. Ma non è mio intento di far discorso intorno à questo. Vedansi da chi vuole Henrico, Driedone, Turrecremata, Caetano, Vittoria, Pighio, oltre Soto, e Bellarmino detti, che tutti hanno tenuta questa opinione, e tutti sono stati ne i scritti loro grandissimi difensori della santa Chiesa Romana. Si che la metafora delle Chiaui fa contra questa scrittura, perche comprende nella maniera spiegata la giurisditione nelle cose temporali, di modo che se quello [*meramente*] è termine precisiuo da ogni temporalità anche virtuale, & eminente, è cattiua propositione; se prescinde solo da temporalità formale, ò diretta, è probabile propositioue. Che la potestà lasciata à San Pietro, e successori non escluda la temporalità nel primo modo, s'è prouato largamente con autorità, ragioni, & essempi irrefragabili. Oltre quel che si è detto, lo prouiamo di più con maggiore euidenza con l'istesso methodo d'autorità, essempi, e ragioni.

La prima autorità sia della scrittura. San Paulo nel luogo allegato di sopra i. Corinth. 6. parlando ad literam non solo de' Christiani, ma de' sacerdoti, & Ecclesiastici dice così, *An nescitis, quoniam Angelos iudicabimus?* ecco che comprende se, & Apostoli. Subito soggiunge, *quantò magis secularia?* Quiui (com'è cosa manifestissima) non parla di secolare vt distinguitur ab æterno; ma del secolare vt distinguitur ab Ecclesiastico. Che sia vero, soggiunge; *sæcularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum*. Adunque parla de' giudicij secolari propriamente, cosa che si comprende benissimo dal testo Siriaco, nel quale quel, che dice la vulgata *sæculare*, in quell'idioma è il medesimo che lis, iudiciũ, vel causa, come si vede per la voce *dino*. così riceue, & esplica questa parola di S. Paulo Gratiano Can. 47. §. Illud. xj. q. 1. Che poi commandi l'essercitio di questi giudicij à gl'huomini più bassi, e contẽ-

 ptibili

ptibili de'Christiani, questo non fà in contrario, e non toglie la forza di quel *iudicabimus*; perche se ne caua chiaramente la potestà, se bē l'vso è commesso ad altri, come appunto fanno i Pontefici, e come fe ce Mosè medesimo per conseglio di suo suocero. Ne si può dire, che quell'*Angelos iudicabimus*, non si stenda à gl'Ecclesiastici, & huomini Apostolici, perche è sentenza di Sant'Agostino 20. de Ciuit. Dei, e di San Tomaso allegato dal Soto 4. d. 47. q. 1. ar. 2. concl. 3. che la pote stà di giudicare nel giorno del Giudicio insieme cō Christo non l'ha ueranno se non gl'Apostoli, & altri pochi huomini apostolici, specialmente poueri, non Martiri, ne altri, come prouano con buone ra gioni. Si che se coloro possono per chiara dottrina presupposta da San Paulo giudicare cose secolari, à maiori ad minus i quali sarāno giudici delli Angioli nel giorno del Giudicio, gl'Apostoli, & Eccle siastici hanno potestà à fortiori di giudicare le cose secolari, almeno in cause graui ad tollendas discordias, & peccata, & in defectu proprij Iudicis, & Iustitiæ, come hà fatto spesse volte il Papa. Onde Teodosio primo grandissimo Imperatore fece vna legge, che si po tesse in tutte le controuersie appellare al Papa 12. q. 1. Can. Quicunque litem. La quale se bene pare abrogata secondo la glosa, non dimeno proua la potestà, e la congruentia, massime nelle cause graui tra Prencipi per leuare i scandali, & i peccati, come si vede nel cap. Nouit. de Iudicijs.

Per questo la legge Canonica hà emendata, e corretta in molte co se la ciuile, e temporale; e questa corretione è stata riceuuta, e si osserua nello stato Venetiano, e lo mostro solo con dui essempi. La leg ge ciuile l. 1. tot. tit. ff. de fundo Dotali non vuole, che la Donna pos sa alienare il fondo dotale, etiam cum iuramento. Innocentio 3. c. Cum contingat. de iure iurando. determina, che tal alienatione vaglia, e tenga, e che la legge ciuile non sia valida. Vn'altro. La legge ciuile commanda, che il patto de futura successione viuentis cū iuramento nō vaglia leg. fin. C. de pactis. & l. 35. C. de inoff. test. iuncta l. nō dubium. C. de legibus. Il Papa in c. quamuis pactum de pactis. in 6. commanda, che vaglia; e così si osserua; cosa che conferma Giu stiniano istesso nell'Authent. Vt Clerici apud proprios Episcopos, &c. dicendo, che *sacræ leges non dedignantur sacros Canones imitari.* Et in somma lo dicono chiaramente tutti li Dottori in *cap. Causā qua. Extra. Qui filij sint legitimi.* Et in Extra. vnā sanctā. Innocentio c. Licet ex suscepto. de foro competenti. Et cap. Venerabilem. de ele ctione, doue dice fra l'altre cose. *Quid (inquit) si Rex est negligens, vel alius Princeps, qui superiorem non habet? dicimus, quod Papa succedat*

iurisdictioni eius, argum. c. Cum inter vniuersas. in fine de electione, vbi Papa fungitur potestate Regis propter eius negligentiam de plenitudine potestatis, quia Vicarius est Christi. E l'Hostiense c. cum Ioannes. de fide instrum. dice, *quod deficiente superiore semper potest ad Papam appellari*. Et allega Innocentio sopradetto. Anci il Panormitano dice di più in c. Per venerabilem. extra. Qui filij sint legitimi, che lo può fare ancora, quando non manca il superiore ordinario, e scriue così. *Nota ibi, tēporalē auctoritatē casualiter* (questo *casualiter* è d'Innocētio lume di tutti gli Canonisti, dal quale l'hanno tolto li Theologi, come disopra) *temporalem iurisdictionem casualiter exercens textum valdè notabilem, quod in terris alienis Papa non potest exercere regulariter iurisdictionem temporalem: sed casualiter sic, vbi factum est valdè arduum ex auctoritate Dei. Ex hac littera potest adduci, quod ex magna, & ardua causa potest Papa deponere Principes saeculares, licet sibi non sint subiecti in temporalibus sicut alias deposuit Regem Franciæ, vt in c. Alius. 15. q. 6.* Il fatto poi di questo Canone (Alius) citato dall' Abbate, conuince quest' autorità del Papa sopra la potestà temporale, non solo per causa di fede, ma anche per altri mancamenti notabili di negligenza, e giustitia nel gouerno, come costa per questo singolare, che fù di Childerico Re di Francia vltimo della linea de i Morouei, il quale (come scriuono tutti gl'historici di quei tempi Mariano Scoto lib. 3. Chron. Otho Frising. lib. 5. c. 22. Aimonio de gestis Francorum c. 61. Sigiberto nella Cronica, e tutti gl' antichi) da Zaccaria Pontefice fù deposto dal Regno; & il Canone Alius dice così: *Alius item Romanus Pontifex Zacharias non tam pro suis iniquitatibus, quàm pro eo quod tantæ potestati erat inutilis, Childericum à Regno deposuit; & Pipinum in eius locum substituit, omnesq; Francigenas à iuramento fidelitatis absoluit.* Che cosa più manifesta in facto, & in iure? fatto non contradetto da quel tempo in quà da veruno, ne ripreso mai da altri, che da moderni heretici.

Dirà come di sopra, che [*che multa fiunt, delle quali se si cerca, quo iure, non è facile ritrouarlo*] ma questa si troua facilmente, nascendo dalla potestà suprema spirituale del Papa sopradetta riceuuta per l'autorità grauissima di tanti Dottori, e (quello, che importa) per l'vbidienza, e consenso di tante bellicose, e potenti nationi. L'istesso Panormitano nel cap. licet ex suscepto. De foro competenti, parla da filosofo, e dice, che la potestà temporale è nel Papa in habitu, & in cap. causam quæ. extra. Qui filij sint legitimi, dice, che quest' habito si riduce in atto *in omnibus arduis, & maximis difficultatibus generantibus scandalum in Christianitate, in quibus Papa poterit etiam inter*

laicos huiusmodi maioritatis ratione se intromittere, & exercere istam potestatem sibi à Deo attributam, vt optimè patet in c. Pro humani. de homicidio, in 6. & in Clementina Pastoralis. de sent. & re iudicata, & adduce in questo proposito il fatto di Christo, quando scacciò quei vēdēti dal Tempio. Fuori di questi casi dice, che *habent locum iura generaliter loquentia, quod Papa debet præesse spiritualibus*. Decio Dottore contrario all'autorità Pontificia, come si sà, e costa per il suo consiglio 151. ad ogni modo conuinto dalla verità dice chiaramente sopra il cap. Nouit. dal numero 54. fin'al 63. inclusiuè, che la dottrina dell' Abbate in questa materia è verissima, e commune di tutti li Dottori. Potrei citare tutti gl'altri Canonisti, e poi Teologi, ma questi addotti sono i lumi maggiori di tutta la legge canonica, e sono d'autorità irrefragabile nelle scuole, specialmente nello studio di Padoua, & altri del Dominio Venetiano. E forse che i testi sono pochi per prouarlo; in particolare quello citato nella prima propositione di Bonifacio, extra. Vnam sanctam. famosissimo, e dettato veramente dallo spirito Santo. Ne replico solo poche parole dignissime d'esser notate da tutti gli catolici. *Oportet autem, gladium esse sub gladio; temporalem auctoritatem spirituali subijci potestati: nam veritate testante spiritualis potestas terrenam habet instituere, si bona non fuerit, & iudicare; sic de Ecclesia, & Ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hyeremiæ: Ecce constitui te hodie super gentes, & regna, vt edifices, & destruas, & dissipes, & plantes.* Sò che gl'heretici moderni, li quali vedono la forza di questo testo, si riducono à beffeggiar l'estrauagante come scandalosa, tirannica, & arrogante; ma tal sia di loro: Cæci sunt, & duces cæcorum. Noi parliamo (Dio gratia) per aiutar' catolici, con i quali nō bisognano proue maggiori; tanto più che Bonifacio non parla da se, ma con le parole proprie di San Bernardo tanto riceuute.

Dirà forse, che se questo fosse i Papi potriano fare di gran cose, metter'sossopra i Regni, e tutto l'Vniuerso.

Rispondo, che maggior'inconueniente saria, se il Prencipe temporale assoluto non hauesse correttore, e moderatore sopra di se; e che questo non è tanto facile nel'Papa, come l'esperienza hà mostrato; massime hauendo la particolare assistenza di Dio. Onde soggiunge il Testo. *Quicunq; igitur huic potestati à Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinationi resistit; nisi duo (sicut Manichæus) fingat principia; quod falsum, & hæreticum iudicamus.* Quest'è appunto la censura giusta di quello [*immediatamente, e senza eccettione*] della prima propositione di questa scrittura.

Replicherà forse, che le parole del Papa sono eccessi, e non obligano.

Oportet

Oportet(dice) & quicumq; resistit, Dei ordinationi resistit. Soggiunge subito: *Porrò subesse Romano Pontifici* (parla secondo questo senso) *subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus, pronuntiamus esse de necessitate salutis*. Hora io dico à questo modo: se è di fede, che il Papa quando determina, e diffinisce dogmi generali come questo, non possa errare, come è certissimo appresso ogni catolico, & appresso questi maestri medesimi; adunque hauendo quì diffinita vna tal autorità sopra le cose temporali, credere il contrario, e dire, che tal potestà non si stenda in verun modo alle cose temporali (come suona il *meramente* di questa propositione) e molto più dir, che facendosegli resistenza non si pecchi, è heresia pessima come quella delli dui principij di Manicheo.

Sento che replica, se il Papa facesse vn ingiustitia manifesta in vn fatto, non si possono i sudditi diffendere? chi potrà emendarlo?

Rispondo, che giudicare de nullitate, vel de iniustitia non tocca al suddito, dice il Soto allegato, e che si ricorre al medesimo, e che finalmente *satius est pati aliquid ad tempus, & in humanis, quàm repellere Christum Domini; Ipso dicente: Qui vos spernit, me spernit.* Et il caso non è occorso mai (Dio gratia) di tal manifesta ingiustitia, e nullità. Si potria dire di qualche cosa dubbia, ma si sà, che il reo quando non si conosce hà sempre à suo parere qualche ragione, poi nel dubbio Papa semper est Iudex. Torno à concludere col testo: *si deuiat terrena potestas, iudicabitur à spirituali; si deuiat spiritualis, minor à suo superiori; si vero suprema, à solo Deo.*

Ma non è bene, che passiamo la risolutione di questo dubbio tanto importante senza il testimonio ancora delli nostri Teologi, non di tutti; ma di alcuni principali: Il primo sia S. Tomaso glorioso; chiamato da questo medesimo scrittore vnico sole della catolica scuola meritamente, e sia quel' medesimo testo, che hà citato la terza propositione di questa scrittura cioè 2.sent.d.44.l' vltime parole di quel libro, doue S.Tomaso tratta dell'vbidienza al'superiore, e risolue quel dubbio, à chi più deua vbidirsi, al superiore spirituale, ò temporale; e fà prima quest'argomento. *Potestas spiritualis est altior sæculari; si ergo maiori potestati magis est obediendum, Prælatus spiritualis semper absoluere poterit à præcepto sæcularis potestatis, quod est falsum.* Al quale argomento risponde così: *Ad quartum dicendum, quod potestas spiritualis, & sæcularis vtraq; deducitur à potestate diuina; & ideò in tantum sæcularis potestas est sub spirituali, in quantum est ei à Deo supposita, scilicet in his, quæ ad salutem animæ pertinent: & ideò in his magis est obediendum potestati spirituali, quàm sæculari; in his autem, quæ ad bo*

num ciuile pertinent,est magis obediendum potestati sæculari, secundum illud Math. 22. Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo: nisi forsan potestati spirituali etiam sæcularis potestas coniungatur, sicut in Papa, qui vtriusq; potestatis apicem tenet.s. spiritualis, & sæcularis. Dice il Teologo nella 3. propositione citata, che San Tomaso parlando di dominio temporale del'Papa ristringe questa dottrina dell' vbidienza alle Prouincie, che sono soggette à lui come Signore temporale. Questo è falso, come si può vedere dalle parole di S. Tomaso, il quale mai ha sognato questa restrittiua, che se gl'impone. Che assolutamente detto luogo non riceua la detta esplicatione, si proua facilmente: prima, perche il dubbio di San Tomaso in questo articolo camina doue sono dui Signori distinti temporale, e spirituale nel medesimo luogo, à qual più si deua vbidire: che essendo il medesimo temporale, e spirituale, la comparatiua non vale, ne parlarebbe à proposito. Poi San Tomaso dice, che il Papa *est apex vtriusq; potestatis.* E se la temporale si ristringe solo alle sue Terre, e Prouincie, non est apex, perche in questo modo è superiore l'Imperatore, & il Papa per ragione delle prouincie suddite non è il maggior Prencipe temporale del mondo, perche il titolo d'Imperatore Romano l'ha dato ad altri. Adunque resta, che sit apex vtriusq; potestatis per vn'altro titolo superiore, e sopra tutto il mondo. S'aggiunge l'intelligenza del Ferrarese fidelissimo interprete di San Tomaso, il quale 4. contra Gentes c.76. così espone questo passo allegato, e dice, che *ex doctrina Sancti Thomæ 2. Sent. dist. vltima, Papæ præ omnibus obediendum est, & in his, quæ ad salutem animæ pertinent, & in ijs, quæ ad bonum pertinent ciuile.* E perche s'intenda, che parla di tutto il mondo, e nō solo delle sue Prouincie, soggiunge subito. *Similiter (vt dicit idemmet Sanctus Thomas) potest ratione huius supremæ potestatis vnumquemq; ratione delicti punire, & tallias, atq; gabellas pro Reipublicæ Christianæ conseruatione imponere, sicut Rex in suo regno.* Segue poi: *dicit etiam Sanctus Thomas super epistola secunda ad Corinth c. 11. lect. 2. quod pro necessitate vnius patriæ potest suscipere subsidium ab alijs partibus mundi; quia Ecclesia est vnum corpus.* Da questi contesti si vede l'intento, che non è di parlare delle Prouincie soggette al Papa. E poi non bisognaua far l'eccettiua del Papa solo, se intendeua delle Prouincie soggette; perche in tempo di San Tomaso più che hora molti Vescoui erano Signori Temporali: e quel', che più conuince è, che questo Teologo impone a San Tomaso (come ho detto) che dica così, e che nelle sue Prouincie deue essere nell'vno, e l'altro modo vgualmēte vbidito, che mai si troua nel testo di San Tomaso. Si che parla della

supre-

suprema potestà nel modo sopradetto senza controuersia: e non per questo risolue il dominio diretto, perche basta per adesso la potestà risoluta di sopra, come si caua dall'istesso nell' Opuscolo 20. c. x. & xjx. Alessandro de Ales Teologo antichissimo di tanta fama p. 3. q. 40. memb. 2. dice così *Collatione facta potestatis spiritualis ad sæcularem potestas spiritualis est super sæcularem, sicut Anima super corpus; vnde Hyeremiæ primo dicitur: Ecce constitui te hodie super gentes, & Regna, &c.* Henrico di Gandauo Quodlib. 6. q. 23. *In Ecclesia militante sub Deo Christus est Hyerarca primus, post Christum Petrus, cui ambas claues tradidit, & duos gladios commisit. Vnde Papa habet vtrumq; gladiũ spiritualem, & temporalem in auctoritate quadam prima, & superiore.* Agostino d'Ancona in proemio libri de potestate Eccles. *Error est, pertinaci mente non credere, Romanum Pontificem super spiritualia, & têporalia habere primatum.* Se non fosse per non mescolare persone tante indegne, come Heretici, fra tanti gran' Senatori di santa Chiesa, vorrej portar quà à confusione de i cattiui Teologi le parole dell' istesso Vuitcleffe, e di Lutero per questa verità. Due parole sole di quell'empio di Erasmo, e non altro. Nella risposta, che fà ad exhortationem Alberti Pij Carporum Principis, dice così. *Nos toto pectore agnoscimus Episcopi Romani primatum, præsertim in spiritualibus.* Di modo, che con quel *præsertim* include le temporali ancora, se ben manco principalmente. Lasciamo gl empi: concludo con vn'catolico, che tanto piace all'Autore di questa scrittura, perche gli par, che sia in suo fauore in alcune cose, e s'inganna. Soto nel luogo citato così dice. *Quinta conclusio Catholica contra eorum Heresim, qui omnem abdicant Pontifici temporalem potestatem.* Ecco il Soto, che condãna quel [*meramente spirituale*] per Heresia. E perche non dica forse cosa ridicola che Soto parla dello stato temporale, che adesso hanno li Papi, si dichiara lungamente, ch'intende di quella potestà, che hà sopra tutti gli Prencipi del Mondo, come si può vedere. Bastano queste autorità, e le ragioni allegate per conuincere ogni proteruo. La ragione cauata da San Gregorio Nazianzeno con la similitudine di corpo, e di spirito è veramente bellissima, & ambidui fanno vn composto Rom. 12. *Vnum corpus sumus in Christo.* L'anima dunque commanda, e tien soggetta la carne, acciò (come dice San Gregorio l. 2. Epistola 61) *Terrenum Regnum Cælesti famuletur.*

E poi, ogni Prencipe quando piglia il Battesimo tacitamente promette à Christo, & alla Chiesa l'vbidienza, e di difendere l'honor di Christo, e della sua Chiesa: ne si potrebbe ammettere al Battesimo vn' adulto, che non hauesse quest'animo, al meno virtualmente di

perde-

perdere anco la vita, & il Regno per questo effetto. *Si quis venit ad me(* dice Christo) *& non renunciat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus.* Sopra il qual'passo Santo Agostino Epistola 5. ad Marcellinum dice chiaramente, che non può esser discepolo di Christo chi non è preparato, per non offendere Christo perder'la vita, & ogni cosa. E questo il fanciullo piccolo promette tacitè, quando si battezza. Adunque il Papa capo della Chiesa come Vicario di Christo puo commandare, e sforzare ad osseruare la promessa, che protegga la Fede Catolica, che pigli l'armi contro gl'Infedeli, che punisca i blasfemi, e gl Heretici, che si serua bene della sua potestà; e se vno di pecorella diuien lupo, che si mangia iniquamente con tirannide le pecorelle de'suoi sudditi, ò lascia entrar' la peste dell' Heresia, ò diuenta vn Cane tãto timido come quel Childerico detto, che non val niente, potrà il Papa come Vicario di Christo discacciare il lupo, ouero sostituire vn'altro Cane valẽte, che custodisca la greggia. E se il suo precetto qualche volta non sarà esseguito, questo sarà de facto, non de iure, secondo il quale noi ragioniamo.

Finalmente gl'essempi, che hò promessi, sono bellissimi, & innumerabili per prouare questo Primato del Papa sopra le cose temporali nel modo detto, e ributtare quel[*meramente spirituale*] I dui fatti citati, l'vno di Zaccaria col' Re di Francia, l'altro di Clemente V. con Henrico Imperatore sono celeberrimi, e di cose temporali; le traslationi de gl'Imperij fatte sono simili, come si puo vedere, specialmente la forma prescritta da Gregorio V. Gregorio Secondo molto prima scommunicò Leone Iconoclasta, e di più lo priuò de i tributi di tutta l'Italia, come raccontano Zonara, e Cedreno. Leone 3. che diede l' Imperio d' Occidente à Carlo, per suoi legati ripose nel Regno il Re di Nortũbria discacciato, e ricorso à lui, come dicono Regino lib. 4. rerum Francicarum c. 96. & altri. Henrico 4. tanto grand' auuersario della Chiesa scommunicato da Gregorio 7 ad ogni modo (come scriue Cõrado Abbate Vrspergense nella cronica Anno 1106.) riconosce tanto il Primato, & potestà del Papa sopra le cose temporali, che dopò l' hauer detto più volte: *Regimus vos per auctoritatem Romanæ Ecclesiæ, cui nos committimus, & honorem Regni*, finalmente nelle controuersie temporali, c'haueua con i suoi Baroni: *Appellamus* (dice) *Romanum Pontificem, & sanctam vniuersalem Romaná Sedem.* Et nell' vltima Epistola ad Principes: *Appellauimus, & tertiò appellamus D. Romanum Pontificem Paschalem, & Sanctam vniuersalem Sedem Romaná Ecclesiam.* Qual segno più chiaro dell' autorità temporale sopra il maggior' Principe Christiano? E questa forma

forma d'appellare al Papa ne i casi come questi (oltre l' vso antichis si no prouato dall'Istorie)confermano Innocentio c.x.de foro compet.e Decio nella Rubri.Extra.de Appellat.num.38.& c.Si duobus. notab.5.Extra. eodem tit. post Card.in c. Nouit.de Iudicijs. Nella discordia di Lotario,e di Corrado non entra giudice il Papa,e dà la corona à Lotario? Carlo Magno medesimo più à dietro non vuole, che il suo testamento per validare la diuisione de gli stati,e dell'Imperio,sia sottoscritto dal Papa? Federico primo dopò tanti ossequij nella persona d'Adriano 4.di tener la staffa, baciar i piedi, & altri, non è sforzato dal Papa con le Censure,& altre minaccie temporali à portar l'armi vittoriose in Oriente contra gl'Infedeli? Non sente il medesimo da Gregorio Nono Federico Secōdo?Il qual cō tutta l'empietà sua mentre staua scommunicato in Cipro con l' armata, & vbidiua,come scriue Vinfelingio Epitome rerum Germanicarum c,35.*Aconem tandem peruenit nuntijs rogans Pontificem, vt se absolueret Anathemate: quoniam in eius potestate deinceps semper sit mansurus.*

Riferisce Pietro Blesense autore di gran' fede Epistola 144. vn' Epistola d'vna Regina Inglese à Papa Celestino 3.mirabile in questo proposito del 1190. La quale ricorre al Papa contra Otone di Sueuia figlio di Federico primo Imperatore, che gli trauagliaua lo stato,e dice così:*Gentes conuulsæ, Populi dilacerati, Prouinciæ desolatæ in spiritu contrito,& humiliato supplicant vobis,quem constituit Deus super gentes,& Regna in omni plenitudine potestatis;* e seguita pregandolo di soccorso. Ecco la piena potestà super Gentes,& Regna cousessata da vna Donna barbara; da che si caua l'vso di ricorrere al Papa in questi negocij ancora temporali. Innocentio 4.nella depositione di Federico 2.per vna delle principali cause,che adduce di tal castigo, è la grauezza, e tirannide contra i popoli di Sicilia, che è causa temporale. Innocentio 3,in c. Nouit. Extra. de Iudicijs,non come compromissario,ma come giudice terminò vna controuersia di Feudo trà li Re di Francia,e d'Inghilterra. Tutto perche(come dice Innocentio c.Per venerabilem.§.Rationibus) *Non solum in Ecclesiæ patrimonio, verum etiam in alijs Regionibus,certis causis inspectis,temporalem iurisdictionem casualiter exercemus; non quod alieno iuri præiudicare velimus; sed quia sicut in Deuteronomio legitur c.17 si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse prospexeris inter causam, & causam, lepram, & lepram, & Iudicum inter se videris verba variari; surge, & ascende ad locum, quem elegerit dominus, veniesq; ad sacerdotes leuitici generis, qui indicabunt tibi iudicij veritatem, & facies quæcunque dixerit is, qui præsit loco, quē elegerit Dominus: qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis*

imperio

imperio, ex decreto iudicis morietur homo ille. sanè cũ Deuteronomiũ lex se cunda interpretetur ex vi vocabuli, cõpræhenditur, vt quod ibi decernitur, in nouo testamento debeat obseruari. Locus .n. quem elegit dominus Apostolica Sedes esse cognoscitur. E Leone 4. Papa e Santo molto prima diede la ragione di tutto questo, e determinò la potestà, e cura del Papa sopra le cose temporali dicendo: *Quia præsulatus nostri Magisteriũ non solũ de sacerdotum, sed etiã de sæculariũ vtilitatibus debet esse solicitũ.*

Questa conclusione d'vn Sacro Canone con tanti essempi conuincono euidentemente la nostra verità, massime ne i termini di persone Catoliche, alle quali scriuiamo, e ragioniamo. Dico poi vn'altra cosa per maggiore chiarezza del vero, che quando si cõcedesse à chi scriue, quel, che non è in verun'modo, che la Potestà Pontificia non fosse più, che mera spirituale (come vorria) ad ogni modo non hà fatto niente, per la difesa, che pretende, essendo che le materie delle Cẽsure presenti sono tutte mere Ecclesiastiche, le quali senza controuersia toccano alla potestà spirituale; & per le Censure ne bastaria vna sola, non che molte, che siano Ecclesiastiche; vedasi così ad sensum, senza proua, ch'io non passo più auanti in cosa tanto chiara. Ne vale ritirarsi à quel capo della legge sopra le cose de'laici non ancora Ecclesiastiche, perche questa è vna cosa sola: e poi (come si è detto, e replicaremo) è falso, che por'legge à i laici, che nõ si posſino far'Monaci, ò vẽdere, ò lasciare à gli Ecclesiastici, che sono della medesima specie, non siano cose Ecclesiastiche, e contrarie all'immunità.

Vista la propositione più che abbondantemente, sentiamo le proue con breuità. Prima proua cõl testo Euangelico [*Tibi dabo claues Regni Cælorum, non terrarum*]

Rispondono le parole seguenti: *Quodcũq; & c. ligaueris super terram* adunque liga in terra, & hà l'effetto in Cielo; come liga, e scioglie in terra, così regna, e commanda in terra per mandar'in Cielo. Sentiamo le parole del Padre S. Agostino tractatu 50. super Ioannem. *Si in Petro non esset Ecclesiæ Sacramentum, non ei diceret Dominus; Tibi dabo claues Regni Cælorum, quecunq; solueris super terram erunt soluta, & in Cælo. Si hoc Petro tantum dictum est, non hoc facit Ecclesia. Si autem & in Ecclesia fit, vt quæ in terra ligantur ligentur in cælo, & quæ soluuntur in terra soluantur in cælo, quia cum excõmunicat Ecclesia in cælo ligatur excõmunicatus, cum reconciliatur ab Ecclesia in cælo soluitur reconciliatus.*

Seconda proua [*Non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia*]

Hinno di Prudentio cantato dalla Chiesa. Quell [*eripit*] non vuol dire *aufert*, altrimente saria contrario il fatto al Ius, che dice: *Ecce cõstitui te hodie super gentes, & Regna, vt destruas, & euellas, & dissipes,*

& plan-

& plantes, addotto in questo proposito dalli sacri Canoni. Vuol'dire l'istesso che *arripit*, perche Christo, & il suo Vicario *non venit sibi arripere Regna*, come pensaua Herode, ma bene *corripere Reges, & euellere, vt ædificet, & plantet.*

Terza proua [*Quella prerogatiua di Christo. Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in terra, fù data à gli Apostoli limitata: Insufflauit in eos, & dixit: Accipite Spiritum Sanctum: & dixit: Quorum remiseritis peccata; doue e dall'atto, che Christo fà, e dalle parole, che dice, si caua, che l'autorità del Papa è spirituale, & super peccato, & sopra dell'anime solamente, secondo le parole di quella Oratione della Chiesa à San Pietro. Qui B. Petro potestatem animas ligandi, atq; soluendi tradidisti*]

Se l'autore confessa (come deue) che si possa peccare non solo con l'animo, & con la mente; ma con tutte le cose esteriori, corpo, robba, potestà, e quanto habbiamo; e che in tutte possiamo preuaricare dall'vbidienza di Dio, dalla legge, & dalla ragione; & che tutte per la nostra fragilità posino esserci alcune volte occasione di peccare, e deuiare dal fine, e dallo spirito, per confesione del medesimo à tutte sotto questa ragione si stenderà la potestà Pontificia spirituale; e noi ci contentiamo di tanto, e non più per la nostra materia.

Conclude questa vltima proua con vna cosa falsa, & fuori di proposito, senza ingiuria, ma per dire il vero.

[*L'autorità di scömunicare data à S. Pietro è conditionata. Mat. 18. si peccauerit in te frater tuus , cioè supposto il peccato, e l'ostinatione nel peccato*]

Supposto il peccato, e la contumacia, voleua dire, non l'ostinatione, che è cosa differente. Questa è la falsità. Che sia fuor di proposito si vede, perche non proua la sua conclusione (come si mostra) mettendola con essa; la potestà di scommunicare è limitata, adunque la potestà di S. Pietro, e del Papa è meramente spirituale? Sono cose disparate, & esce di materia, fuor di quella buona vsanza de' Teologi, che si promette da principio; ma pasiamo auanti.

QVINTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE

[*L'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici esenti dalla potestà del Principe secolare, se bene alcuni (ma non sò con che fondamento) tengono, che sia de iure diuino: tutta volta la contraria opinione, che sia solamente de iure humano, è migliore, e più conforme alla sacra, e diuina scrittura, à i detti de' Santi Padri, & alle Historie*]

RIS-

ECco la propositione,poi seguono alcune proue,alle quali rispon deremo.La propositione prima si può cõsiderare in dui modi co me l'altre,ouero così assolutamẽte da se stessa,ouero in ꝓposito della sua difesa cõtra le Censure,'e per'dedurne qualch'altra cosa. Questo secondo capo è il più necessario(come si è detto)per vedere la forza delle dottrine,ma per ogni buon'rispetto(come habbiamo promesso) faremo l'vno, e l'altro. Per il primo pigliamo questo secondo capo della consegueenza,e poi vediamo l'antecedente. E per mostrare,che con tutte le forze non conclude,ammettiamo per modo d'argomentare l'antecedente(non come vero in tutto ; ma forse non erroneo manifestamente) quanto alla parte delle cose tempora li de'Cherici,come sono poderi,e simili,già che pare,che induttiuamente si caui dal Soto in 4.d.25.q.2.ar.2.& espressamente dall' Illustrisimo Sig.Cardinale Bellarmino de Clericis,c. 28. nell' Impressione di Lione dell'anno 1596.il quale la proua quanto à questa par te dottisimamente, come suole, e dal quale sono state tolte per vso indegno quasi tutte le proue di questa propositione, come si può facilmente vedere, lasciando quel che non faceua per lui,com'è l'vsan za di simili scritture, e non apportando(come douea)quello , che il dottisimo Bellarmino hà scritto poi,e stampato nell'istesso capitolo nell'vltima editione di Venetia del 1599. e quel che conclude an cora in questa medesima prima impresione.

Ammettiamo dunque l' antecedente per questa parte ; le robbe temporali,e politiche de gl'Ecclesiastici non sono esenti più che iure humano ; adunque il Prencipe temporale puo riuocare, e sotto buon'pretesto ad arbitrio suo questa esentione , e far legge sopra questi beni contro la Chiesa, & in fauore de' laici ? Nego la conseguenza; e dò la ragione espressa cauata dalla natura , e dalla legge, & è, che se bene il priuilegio(quanto è per la natura sua)è reuocabi le,masime al suddito,vt per Innocent. Abbat. Felin. & Dec.c. Nouit,Extra.de Iudic. nondimeno non si può riuocare,se la concesione sia fatta à persona,che non sia suddita,e da Prencipe supremo in temporalibus,che nõ riconosca superiore,come l'Imperatore.Abb. Felin.Innocent.Dec.in d.c.Nouit.num.86.& 89.Roman.cons. 252. & 352.& Alex.cõs.101.lib.4.Andreas Siculus in cons.2.lib.4.Abb. cons.41.lib.1.doue dice; *Hoc multò magis verum esse , quando priuilegium est consummatum,hoc est,quando exercita est iam iurisdictio.* E Decio,ch'altre volte hauea scritto contro il Papa,nel cons.151. segue,

& ap-

& approua la medesima opinione dell' Abbate conſ. 407. num. 18. coſe, che tutte ſi trouano quà, ſuppoſto, che tale eſentione non foſſe più che priuilegio del Prencipe temporale. In primis è priuilegio del primo Imperatore Chriſtiano, e poi di tutti gl' altri ſucceſſori; poi è fatto alla Chieſa, & Eccleſiaſtici, che non ſono ſudditi, come è certa verità Catolica; poi è conſumato, e poſto in vſo cō la preſcrittione di migliaia d'anni: adunque la conſeguenza non vale.
Dirà, che i Priuilegi de gl'Imperatori nō hā che fare nel dominio d'altri Prēcipi aſſoluti. Riſpōdo prima che Venetia gli ha riceuuti da principio, e ſi gouerna tuttauia con le leggi Imperiali di Giuſtiniano, e con l'equità in tutto l'dominio di terra ferma; e fra queſte leggi vi è queſta, non più priuilegio, ma legge inuiolabile C.de ſac. ſanctiſ Eccleſ. l. 5. & 12. & C.de Epiſc. & Cleric. l. 2. Et che queſta in particolare ſia riceuuta in quel dominio è più che certo; perche contro di lei non ſi può allegare altro, che alcune leggi nō mai poſte in vſo, come da ſe è manifeſto, e queſta nuoua di adeſſo dichiarata nulla dal Sommo Pontefice. E ſanno fino i fanciulli di quel dominio, che queſto è vero, e che mai fino adeſſo i beni de gl'Eccleſiaſtici ſono ſtati ſenza l'eſentioni.

Poi non ſolo diciamo, che ſia priuilegio, ma donatione, come coſta per gli Dottori, e Canoni, che ſi allegaranno di ſotto, ò (per dir meglio) rinouatione, e dichiaratione, come diremo; e queſta è irreuocabile di ſua natura, iuxta l. ſi quis argentum. §. fin. de Donat. & Princ. inſt. tenet Dec. in dicto c. Nouit. nu. 93. de Iudic. allegans Imolam. & alios. Ma quando non foſſe ne l'vno, ne l'altro, dico vn' altra coſa, che *immemorabilis poſſeſsio Regalium, & iuriſdictionis, & terrarū habet vim Priuilegij, & conceſsionis*: Sic fuit deciſum in Camera Imperiali ab Aſſeſsoribus Imperatoris anno 1550. vt per Miſsing. Cent. prima, obſeruatione 30. *Nec eſt neceſſaria tituli allegatio, quia habet vim tituli*, vt per Alexandrum conſ. 6. vol. 1. & conſ. 125. vol. 2. Afflict. deciſ. 239. num. fin. conſil. Neapol. & Miſsing. vbi ſup. *Item non eſt neceſſaria ſcientia eius, contra quem præſcribit.* IaſC. l. Imperium. col. 8. ff. de iuriſdictione. omn. Iud. & Miſsing. vbi ſupra; *Et cōtra eam Princeps neminem poteſt reſtituere.* Roland. conſ. 59. vol. 4. *Et iſta maxime procedunt, data capacitate eius qui præſcribit.* Boerius deciſ. Galliæ 32. num. 6. & 7. Il poſſeſſo antichiſsimo di queſto non ſi può negare da chi non nega la luce iſteſſa del ſole; La capacità del preſcriuente non dico più ſe non ch'è à fauore di Chieſa, e cauſa pia, e non ſi troua prohibita la Chieſa di riceuer ciò, che le vien dato; anci ſi troua fatta capace dal medeſimo Coſtantino nella legge prima

C.de

C.de Sacrof.Ecclef.*Habeat vnufquifq;(* dic'egli*) licentiam fanctifsimo, catholico, venerabiliq; Concilio bonorum, quod optauerit relinquere; & nõ fint caffa iudicia eius*. Et ancora da Giuftiniano è fatta capace del medefimo, come appare nella legge fin.C.eod tit. Si che dato, e nõ conceffo, ch'i beni temporali degl'Ecclefiaftici non fiano efenti fe non iure humano, & Priuilegio Principum, non fegue però, che fi poffa riuocare, mafsime inconfulto Papa, & perfona priuilegiata, & parte non audita, fpoliando de facto, mortuo priuilegiato, Vacante Sede, quæ indicant violentiam, & vfurpationem. Veggafi quefto con l'effempio de i Priuilegi, che ha conceffo la Sede Apoftolica à varij Prencipi temporali, che fi terriano aggrauatifsimi con tutte le caufe occorrenti, fe foffero alterati, ò reuocati de facto, cofa che mai fi coftuma.

Dico in fecondo luogo alla confeguenza, che non vale, perche l'efentione di tali beni, ancorche non foffe de iure diuino (come fi pretende) con tutto ciò è vn poco più che priuilegio di Prencipe fecolare, e dico, che eft ius gentium, il quale (come è noto) eft inuiolabile apud omnes gentes, & è quafi legge naturale, mafsime nella dottrina de i Legifti. Lo nota il gran Siluestro Aldobrandino compilatore delle leggi Venete nel §. fed naturalia inftit. de iure natur.gent. & ciuil. Che fia tale fi proua per l'vniuerfalità, & antichità, con e dice benifsimo S. Tomafo fopra il capit. 13. Epiftolæ ad Romanos, perche fi coftuma tra gl'Egittij, come fi legge Genef. 47. fu legge Hebrea, come fi hà Num. 1. Exodi 30. Efdræ p.c.7. Efdræ 3.c.8. Dei Greci come teftifica Arift.lib. 2. Econom. D'altre nationi gentili, come fi vede in. Cefare l.6. de bello gallico, in Plutarco nella vita di Camillo, e d'altri: Dei Chriftiani fi vede vniuerfalifsima, almeno dall'Imperio di Coftantino in quà in tutti li dominij d'Italia; fi che io argomento contro l'autore ad hominem (come fi dice) con la fua regola. *Quotiefcumq; concurrunt duo iura minus debet cedere maiori*; La legge delle genti antichifsima, & vniuerfalifsima è maggiore d'vna legge noua, e particolare (fenza far'altra eccettione per hora) adunque quefta feconda refta inualida, e la prima in vigore.

Forfe replicherà, che il ius gentium non concorre con quefta legge pofitiua fatta adeffo, ma con la legge Diuina *Obedite præpofitis veftris, & omnis anima poteftatibus fublimioribus fubdita fit.*

Rifpondo per la prima, che habbiamo l'intento d'hauergli moftrato, che l'efentione è più che priuilegio di Principe temporale: E poi dico (quanto bafta per adeffo) che è ius diuino naturale vbidire al fuo Prencipe tẽporale mentre dura d'effer Prencipe, e Signore

di que-

di queste persone,ò cose; ma quando cessa tal dominio per priuilegio irreuocabile di donatione dell'istesso Prencipe,che potuit cedere iuri suo,& donare quel ch'era suo,come accade in questo (senza ricorrere ad altro,come faremo di sotto) dico,che subintra l'altra legge, *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari & quæ sunt Dei Deo*; e che colui, che toglie vna cosa legitimamẽte data vna volta,e posseduta ,da tutte le leggi è chiamato , e punito come ladro,& vsurpatore di cose d'altri.

Dirà forse di più , che subintra in questo caso la legge naturale tuendi propria,& necessaria ad conseruationẽ per la souerchia dilatatione degl'Ecclesiastici; E che questa legge naturale precede la legge delle genti,e tutte l'altre.

Rispondo,se la scrittura caminasse per questo capo,non occorreria fuggire à quest'altro dell'esentione per Priuilegio de'Prencipi; perche questa legge naturale preualeria(supposta la necessità conueniente,e vera)alla Pontificia,& anche alla diuina positiua,seruatis seruandis,come dice Soto nella distintione citata. Ma bene ha visto chi scriue la debolezza di questo capo,però mai n'ha fatto mentione. Noi lo diciamo per euacuare ogni cosa: & in tal proposito sentiamo di gratia le parole del Soto (che in queste materie piace allo scrittore)di. 25.q.2.art.2.in fin.*Iam vero in huiusmodi priuilegijs Ecclesiasticis,& exemptionibus obseruandis plurimum potestas Ecclesiastica obnubilatur. Cui rei causam negligentia prælatorũ suggessit,qui iusto remissius Clericorum crimina vlcìscuntur.* Qui parla dell'esentione personale; *Sed tamen ex altera partè Prætores etiam nonnumquã exorbitant: nam licet Clerici aliquam vim Reipublicæ ciuili videantur obijcere ; Rex est,qui debet suæ Reipublicæ consulere admonendo summum Pontificem, vt remedium adhibeat. v. g. si Clerici primæ tonsuræ impunè sanguinem passim fundunt,& cædes faciunt,deberet ad Sanctam Sedem recurri,& quando Papa nollet prouidere, posset Rex se se protegere:sed tamen Prætoribus, quamdiu leges durant, nefas est,eas non seruare; præsertim quod quamuis Rex potestatem habeat vim repellendi, non tamen semper liquido constat, vtrum in facto vis verè illa sit,& in re dubia Ecclesia est iudex:* E conclude così; *At de ijs,quæ ad concursum duorum magnorum luminarium spectãt,hæc pauca sufficiant. Oportet.n.seruum plura scire,quã loqui;* Le quali parole si vede à qual seruitio alludono,e tutte insieme togliono la predetta replica,che potria farsi,perche parlandosi anche d'amazzamenti senza castigo alcuno , e fin de' Cherichetti di prima tonsura, (che non si può dir più)vuole in ogni modo,che si stia saldo,che si ricorra al Papa,che solo si difenda dalla manifesta violenza,e nõ più,

 & in

& in somma che si và alla Chiesa,& che il Papa è giudice. Applichia mo al caso,quando si sognasse questa risposta,poiche si contenta del Soto. E questo è ordinariamente l'equiuoco in questi negotij,perche dato che gl'Ecclesiastici,e nelle persone,e nelle robbe,& anticamen te,e forse adesso hauessero bisogno di correttiuo in qualche parte, non si viene à rimedio senza prima sentire , e tentare la volontà del Medico; da che nasce peruersione di giudicio,spoglio, & altri incon uenienti,sopra i quali si fondano le cẽsure,e non sopra la giustitia, ò ingiustitia del petitorio(per parlare cõ i leggisti) del quale nel caso nostro mai s'è trattato fin'adesso,ne si può trattare in modo alcuno, se non finito il fatto,& il possessorio,come insegna la natura,e la leg ge,e giustamẽte conuiene, vt in l. Ordinarij iuris.C.de Rei vẽdicat. *Ordinarij iuris est*(Dicono gl'Imperatori Diocletiano , & Massimia no) *vt prius de possessione iudicetur, ac demum proprietatis causa ab codẽ iudice decidatur.*

Dico terzo à quella prima conseguenza, che non vale , perche l'esention de Cherici è vn poco più che priuilegio di Prẽcipe, ancor che si passasse il non esser de iure diuino. E de iure communi Ponti ficio, ch'eccede ogn' altra legge commune di Prencipe temporale, non solo perche è materia propria,ma per la potestà superiore. Le ragioni,perche l'habbi potuto,e douuto fare,sono molte , e quelle medesime,che han citate gl'Imperatori. Ripigliamo due parole del Soto ad hominem contro lo scrittore , che tanto lo riceue in queste materie.Poco di sopra dice così: *Quamuis Clerici neq; in suis personis, neq; in suis bonis essent iure diuino liberi,nihilominus Papa potuit, & debuit,etiam inconsultis Principibus,ab eorum exactionibus,& foro eos excipere,cui quidẽ exemptioni Principes contrauenire nequeunt , nisi ad vim vi repellendam*,ch'è il caso dato,e limitato di sopra. *Principes contrauenire nequeunt* , dice il Soto, che cita in suo fauore questo Teologo, che diranno gl'altri suoi contrarij, se questi sono li fautori? Il caso della forza è escluso , e non solo potuit contra lo scrittore poco di sotto,ma più debuit, e di più inconsultis Principibus : Sapete quel che vuol dire quel debuit oltre il potuit?quel medesimo , che dice Giustiniano pur delli citati contro di noi,quando rinouò , e diede l'esentione l.sancimus.2.C. de sac. sanctis Eccles. che allegando la ragione di questo fatto dice.*Cur.n.non facimus discrimen inter res diuinas , & humanas ? Et cur non competens prærogatiua cælesti fauori conseruetur ?* Quel medesimo finalmente , che presero per fondamento Costantino,e tutti gl'altri,per dar questa concessione, che fu la conformità alle leggi delle genti,diuina,e naturale quanto

alla

alla materia,e la felicità dell'Imperio quanto al prossimo fine. Et il Soto proua diuinamente certo questa sua verità con le ragioni sue, e di S.Tomaso glorioso,pigliando per fondamento principale gli sacri Canoni c.quamquam.de censibus,in 6.& altri.

Supposto tutto questo, io voglio dimandare all'autore due cose precisamente,e non più: Prima se il Papa, & i Concilij generali possino errare nel fare i sacri Canoni generali, quo ad vniuersales mores Ecclesiæ, come questo,sì,ò nò. Se dice di sì, già siamo fuori de i termini di catolico,e bisogna cō questi trattare per altra strada; ma non lo voglio credere,perche è cosa tritissima,che questa è propositione erronea, temeraria,e scandalosa contro quel titolo della Chiesa,*sanctam*, il quale si esplica dalli santi Padri per la professione,che fa d'insegnare la verità, e non far leggi se non buone, e sante,parlo di queste generali almeno,come prouano Cano,Bellarmino, Bānes, & altri Teologi senza controuersia. Questo adunque non si può dire,e certo non lo dirà in Venetia,che ha riceuuto i sacri Concilij generali, come il Tridentino, doue stà espressa questa esentione: anzi (per quanto intendo) l'istesso capo di questi noui Teologi confessa espressamente questa verità.

Secondo io gli dimando,se crede,che sia necessario d' vbbidire à queste leggi predette,sì,ò nò.Se dice di sì, habbiamo concluso. Se dicesse di nò(che nō lo credo) non voglio far altro,che opporle l'Angelico S.Tomaso,che cita per se in questa propositione,al qual meritamente da tutti si crede tanto nell'Opuscolo contra Impugnatores Religionis,doue dice così.*Quicunque dicit,non esse obediendum his,quæ à Papa statuuntur,in Hæresim labitur,* e cita il c.Omnes.d.22.& 4.cōt. Gent.c.76. lo replica vn altra volta. Sentiamo il suo Giustiniano come grida contro di lui Auth.Quomodo oporteat, come nella legge Omni.C.de sacros.Eccles.di Honorio,e Teodosio.*A præcedētibus Imperatoribus,& à nobis rectè dictum est, oportet,sacras regulas pro legibus valere.* Et const.137.de Ordinationibus Episcoporum (adesso non cito Ecclesiastici,ne Papi) *si ciuiles leges,quarum potestatem nobis Deus credidit,firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus,quanto plus studij adhibere debemus circa sacrorū Canonum custodiam? qui.n.sacros Canones custodiunt,Domini Dei adiutorio digni sunt; qui autem eos transgrediuntur,ipsi semetipsos iudicio tradunt obnoxios.*

Voglio concludere questa sacra immunità con due istantie sole, e non più: La prima è(caso che qualch'uno mettesse cauilli, e difficultà in tutti questi luoghi de'Concilij,e de'sacri Canoni)non vuole almeno concedere il Concilio di Trento riceuuto,e giurato(come

 più

più volte hò detto) nel dominio Veneto? Sò, che dirà di sì, & io soggiungo, che si legga il detto Concilio sess. 25. c. 20. citato: doue frà l'altre cose dice queste grauissime parole. *Decernit itaque, & præcipit sancta synodus sacros Canones, & Concilia generalia omnia; nec non alias Apostolicas sanctiones in fauoré Ecclesiasticarum personarum, libertatis Ecclesiasticæ, & contra eius violatores æditas, quæ omnia præsenti etiam decreto innouat, exacte ab omnibus obseruari debere*; e riuolge poi subito l'essortatione per tale osseruanza à tutti i Prencipi, Regi, Republiche, e Signori del mondo con bellissime, e santissime parole, che non riferisco per breuità. Basta, che il Concilio con vn decreto generale, e con vn precetto strettissimo, che sempre obliga sotto peccato mortale, rinoua tutti i Canoni de' Concilij, e de' Papi nella materia della libertà, & immunità Ecclesiastica; si che non si può dubitare in modo alcuno del vigore, e fermezza de' sacri Canoni, se non si dubita ancora del vigore del sacro Concilio ammesso (come hò detto) in Venetia, e receuuto. Il dire, che vn Prencipe laico possa far legge, che disobblighi da quest'altra, è troppo gran bestémia, e temerità. La seconda istantia è delli Concordati promessi, e giurati dalla Republica di Venetia alla felice memoria di Papa Giulio Secondo, tra iquali è manifestissimamente l'articolo di tal'osseruanza inuiolabile circa l'immunità della Chiesa. Dire, che il giuramento nō obblighi de iure diuino, è manifesto errore. Dire, che fusse fatto per timore, ingiuria la Republica, e non la scusa. Dire, che non ci fosse animo d'obligarsi, sarebbe nota d'inganno, e di bugia, & vn dichiarare inualide l'assolutioni già fatte dalle Censure, che supponeuano la realtà di questa promessa, e giuramento di quei Signori; e finalmente allegar queste fughe nel foro esteriore, sì sà, che è cosa ridicola, e niente vale. Vn solo pretesto poteua esserci superiore à queste, la sola, & vnica necessità più volte accennata; ma questa si sà, che nel nostro caso non fà forza; e dato che vi fusse stata, perche non hauesse giustitia alcuna, ma la perdesse tutta, non ha procurato rimedio da chi doueua; e quando anche fosse stata tale, che non hauesse potuto aspettar detto rimedio (che son vanità) bastaua vn fatto ad vim aliquam repellendam, senza venir'alle leggi, e poi giustificarsi, e caminare per la strada sua. Ma hora, perche non s'è considerato questo punto, ne anche secondo il mōdo, come si doueua, per non confessare l'errore, e venir all'humiltà, si ricorre alla falsità, la quale è scudo fragile, e non può difendere lungamente chi si ripara sotto di lei. Ma io non voglio più diffondermi in cosa tanto manifesta.

Habbiamo veduto fin'hora la propositione quāto alla cōseguenza

22. Nel fine della sua conclusione la proua con questo argumento so lo, che ridotto in forma dice così [*Quotiescunq; concurunt duo iura, minus cedit maiori ; la potestà del Prencipe senza eccettione, la quale com prende secolari, & Ecclesiastici con tutte le cose loro, e ſi ius diuinum; adunque tal potestà non puo esergli tolta , ò ſminuita dal Canone, che è solo ius humanum*]

Di gratia fermiamoci vn poco su questo argumento Prima dice così

[*Se bene alcuni per legge humana intendono il Canone : tutta volta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione, si dee intendere il priuilegio del Prencipe, ò la consuetudine da esso Prencipe dissimulata, ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra ius diuinum*]

Di maniera, che per la prima si preferisce il priuilegio del Prencipe, e la consuetudine al sacro Canone generale di tanti Concilij generali . Se questo sia parlare da Catolico, lo pensi chi legge : Poi se tal esentione non l'ha fatta il Canone, ma l'accettatione, ò la consuetudine, ò il priuilegio del Prencipe, e perche riuoltarsi contro il Canone? e dire [*adunque tal potestà sopra gl'Ecclesiastici, per essere ius diuino, non gli può esser tolta dal Canone*] Bisognaua dire contro quelle cose, che hor'hora si diceua hauerla fatta, che sono le tre dette, Accettatione del Canone, Consuetudine, e Priuilegio del Prencipe ; ma si vede gran rabbia contro gli sacri Canoni, ch'è vn cattiuo segno. Se il Canone non hà tolta questa potestà , come afferma , non dica poi subito, che il Canone l'ha tolta: e se l'ha tolta, non dica , che per la legge humana, che ha fatta l'esentione, non s'intende il Canone.

Ma ci è peggio assai in questo argomento di poche parole. Contiene à mio parere euidentemente dui errori in fede , & vn terzo cō tra l'historia, & isperienza. Il primo errore in fede è , che il Canone generale de i Concilij generali, e del Papa habbi fatto in questo negotio dell'esentione contra il ius diuinum, del quale sono interpreti, e defensori, nō destruttori li sacri Canoni, e che per questo sia inualido, e nullo. Vedete l'Heresia manifesta in compagnia di tanta bestēmia. Voglio contenermi dall'inuettiua, e contentarmi solo di far vedere, che cosa si nasconde sotto quei titoli, e pretesti ottimi fatti da principio. Sapete, che cosa è questo parlare ? non più (se si considera la sua forza) che far la potestà temporale suprema spirituale , che habbia per se il ius diuinum, e che nissun Canone gli possa commandare; e fare poi l'autorità spirituale vna cosa meramente humana , e temporale, che non habbia altro dalla sua parte, che ius humano, e che l'hauer sudditi, e cōmandare sia contro la legge diuina. Non

vorrei

vorrei essaggerare in modo alcuno: si consideri in carità, che io ho detto poco à quel che contengono quelle poche parole.

Il secondo errore in fede è manifesto, & è tutto l'argomento insieme, il quale nō è suo, ma l'ha tolto da Pietro Martire perfidissimo luterano. Sentiamo, s'io dico il vero. Questo Heretico nell'espositione sopra il Capitolo 17. epistolæ ad Romanos dice così: *Iure diuino subiecta est omnis anima sublimioribus potestatibus, idest Regibus, ergo nō potuerunt Reges eximere vllos Christianos à sua potestate*, & il Teologo che dice? i Cherici sono soggetti al Prencipe temporale de iure diuino, Adunque ne Priuilegio di Prencipe, ne consuetudine, ne Canone, per esser ius humanum, ha potuto sminuire, e togliere vna cosa tale. Non sò, se si possa vedere vn tanto errore più chiaro: anzi dice peggio di Pietro martire perche questo perfido non ributta più che il Priuilegio del Prencipe temporale(l'habbi pur fatto perche si vuole)e questo scrittore ogni cosa in vn fascio; Priuilegio del Prencipe, consuetudine, e Canone; niuno di questi(dice)l'ha potuto fare;& ha fatto cosa nulla, & inualida, contra il ius diuino Così dice ancora Marsilio Heretico in terminis nel suo difensorio tradotto dall'herede della sua dottrina non meno che del nome.

Il terzo errore ho detto, che è contro l'historia, ma ho detto poco, è contra il senso, mentre pone in dubbio, che i Canoni siano riceuuti si ò nò; dicalo ogn'vno, che ha occhi, e senso, se in Venetia sono riceuuti i Concilij Generali, come il Tridentino, & il corpo del ius canonico. Non piaccia à Dio, che per questa presente contumacia s'impōga ad una Città, ch'è stata sempre Catolica, vna macchia d'infamia sempiterna.

All'argomento heretico di Marsilio, e di Pietro Martire non mancano le risposte di tanti, e tanti Dottori. Rispondo prima in genere. Inghilterra madre di tanti errori non ha saputo, ò non gl'è bastato l'animo trouare questa diabolica inuentione; perche volendo soggettare gl'Ecclesiastici al Prencipe tēporale, prima fece questo Prencipe cō titolo mostruoso capo spirituale della Chiesa Anglicana, come scriue Sandero lib. secundo de visibili Monarchia; e questo Teologo vuuole, che de iure diuino tutti gl'Ecclesiastici sieno sudditi al Prencipe temporale; e che nessun' altra legge gl' habbia potuti far esenti, perche è legge humana; e che detto Prencipe sia capo irreuocabile di tutti gl'Ecclesiastici.

Rispondo secondo in particolare, e prima alla minore. Qui concorrono due leggi; vna è ius diuino, che gl'Ecclesiastici co i beni loro siano soggetti al Prencipe; l'altra è ius humano, che siano esenti.

Questa

Questa (fermandomi per ancora con la concessione di quel primo antecedente) la nego, e dò la ragione. Voglio ammettere, che qui cõcorra da vna parte legge diuina naturale (che non è, perche egli medesimo ha detto, che il dominio è introdotto de iure gentium, ma passiamolo) ad ogni modo è falso, che posto il priuilegio, e donatione del Prencipe ab immemorabili prescritta, e riceuuta non concorra vn'altra legge, che preuale à questa del dominio; e questa è, che vnusquisq; potest cedere iuri suo, come si è accennato, & facere de suo quod vult. Il Prencipe quando diede l'esentione donò la libertà alla Chiesa, e liberamente hà ceduto ius suum, & est translatum dominium per consuetudine, per prescrittione, e per mill'altre ragioni: Adunque in tal caso per la sua regola cessa il ius dominij di quella cosa, che non è più sua, ne vien' escluso manco il priuilegio, come di sopra diceuamo.

Se dice, che l'esentione sia venuta dal Canone: Rispondo pure alla minore: Il Canone è ius humano; distinguo; ius humano puro nõ fondato in potestà diuina, è falsa; la contraria è vera: & è così, che il Papa con la sua autorità è sopra il ius diuino in qualche modo, nõ potestate destructiua, sed interpretatiua, & dispensatiua, come accade nel Voto, e nel giuramento, che pure sono de iure diuino naturali più che la suggettione al Prencipe; essendo che questa obliga alla creatura, & il Voto à Dio. Qual maggior cosa che quella del Sacramento del Matrimonio, che è de iure primæuo naturali come contratto, & è de iure diuino simpliciter come sacramento? Qual maggior dominio, che di se stesso, & del proprio consenso? e nondimeno la legge humana del Canone, confirmata dal Papa non vuole, che questa legge, e dominio naturale di se stesso tanto maggiore del dominare ad altri vaglia inter clandestinè contrahentes. E questi Canoni non sono eglino riceuuti in Venetia? perche non dice, ch'ancor questi sono contra il ius diuino? che leuano la libertà, e per tanto inualidi? ma se verrà l'occasione, si ualerà di questa medesima dottrina, e ben presto, contra l'istesso Prencipe, che difende, perche dirà con gl'Anabattisti: Quando concurrunt duo iura, minus cedit maiori; la libertà dell'huomo massime del Christiano è legge naturale, e Diuina; il dominio è introdotto de iure gentium; adunque è cõtrario questo à quello, e nessun'è suddito, nessun' è veramente Principe. La maggiore di questo argomento è sua; la minore ancora per vna parte; la secõda parte si vede in q̃sta scrittura per la sua vacillatione, hora facẽdo il dominio de iure diuino, hora solo de iure gẽtiũ & labium veritatis firmum erit in perpetuum. Et è cosa certa, che

non è mantice più atto alle riuolte de'Popoli che l'Heresia,la quale alcune volte s'è lasciata passar così per le ragioni humane; e quella poi fatto progresso hà riuolto il suo dente velenoso contra gli suoi medesimi difensori. Chi hà più fauorito Lutero & tutti gl'Anabattisti d'alcuni Prencipi di Germania? e chi ha trattato peggio nel progresso gli medesimi Prencipi di costoro? e li Puritani moderni quali sono? direi quasi di tutti gl'altri antichi, ma non hò tempo; vengo alle Dottrine. Solo non posso contenermi da questa parola: non è rimasto da questi perfidi, che non si siano ribellati tanti popoli, come prima al Papa, così poi à tutti li lor Principi naturali; e se n' hanno dato cenno in molti luoghi, lo dichino quegli stessi Principi, che l'hã prouato, e toccano con mano, non esser contraria la buona Religione alla conseruatione, & quiete delli stati. Adunque che tanta diuinità del dominio temporale? che può esser limitato senza dispense, ò leggi superiori in mille modi, fin'dall'istesso suddito. Può impedire il Prencipe, che il suddito non si faccia Religioso, se vuole? può sforzarlo à donare, à non far matrimonio assolutamente, e simili? Adunque ha mille eccettioni, e non è sẽza eccettione, come pur vorrebbe questa scrittura.

Habbiamo essaminata la forza della conseguenza per ogni strada, è tempo, che veniamo all'antecedente, il qual dice così [*l'essentione delle persone, e beni Ecclesiastici non è de iure diuino*]

Quanto alle robbe temporali de i Cherici hò gia referito chi tiene in qualche luogo questa opinione. Ma quanto alle persone, e beni pur'Ecclesiastici ne meno li maggiori auuersarij della Chiesa santa hãno hauuto ardimento d' affermarlo. Per chiarezza poniamo la distintione di S Tomaso p. 2. q. 94. Ius diuino è di due sorti, ius diuino scritto espressamente, come *nisi quis renatus fuerit ex aqua, & spiritu sancto*, Ioan 3. & ius diuino non scritto espressamente, ma tacitamente per esser di quelle cose, che si conoscono col lume naturale, e di questo dice S. Ambrosio epistola 71. ad Iræneũ: *lex naturæ, quam Deus singulorũ infudit pectoribus, nõ scribitur, sed innascitur; nec aliqua percipitur lectione, sed profluo quodam naturæ fonte in singulis exprimitur, & humanis ingenijs hauritur.* e qsta legge diuina naturale non scritta è molto ampia, perche alcuni sono primi principij di questa legge, come *Quod tibi nõ vis alteri ne feceris:* altre sono conclusioni, e di queste alcune euidentissime, come, nõ rubare; altre manco euidenti, come, non fœnerari. Li primi principij non si scriuono: le conclusioni poi, massime le seconde, si scriuono, e cõmandano con le leggi positiue, come si vede. Hora dico prima, che l'essentione de Chierici

e di

è di questa terza specie di legge Diuina naturale ;ilche si vede, e per la consuetudine di tutte le genti, e per la ragione di Giustiniano. Voglio solo citare il Couaruuia tanto magnificato da chi scriue in proua dell'vniuersalità di questa legge trà Christiani,acciò dall'armi sue medesime venga la difesa del vero. Pract.quest c.31.nu.2.dice così: *Tertia conclusio. Totus ferè orbis Christianus in hanc Clericorum exemptionem à sæculari iurisdictione propter publicá vtilitatem consensit.* Ecco la legge naturale nel terzo modo da tutti consentita.Ma notisi quella parola, *propter publicam vtilitatem*,ch'è cauata dalle constitutioni di Costantino, e degl' altri à confusione de i Politici, che credono,l'esentioni,& altre leggi simili esser dannose allo stato. Ma tal sia di loro. Gl'Imperatori del mondo,e questo Couaruuia gran Giurista,ma contrario molte volte con Giouanni Medina in queste materie, condanna non dimeno la scrittura,che ventiliamo. Hora se questo è così,tutti li Prencipi del mondo congiunti insieme non possono riuocare l'esentione de'Cherici, come dicono il Soto,e Bellarmino,anche nella prima impressione; *quia orbis terræ in eam consensit,qui regibus contulit eam potestatem,quam habent;* queste son le parole di Bellarmino in quella prima stampa,perche non si vaglia(come s'intende che faccia) di essa contra di noi; che se hauesse lette, ò riferite queste vltime parole,non sarebbe così. A questa legge Diuina naturale allude il Soto di sopra allegato quando dice, che il Papa *potuit,& debuit in consultis Principibus eam tradere:* e che *Principes tenentur obedire:* che se fusse solo priuilegio Pontificio diria *potuit*, ma non *debuit*.

Supposto che sia legge naturale, che le cose e persone de gl' Ecclesiastici,che amministrano à i popoli le cose spirituali, siano esenti da i giudicij,e grauezze de'laici,dico di più,che è legge Diuina,naturale,e scritta. Ne voglio già ricorrere à i fatti della scrittura vecchia, i quali però prouano euidentemente la legge naturale, e delle genti, ma il testo di Christo in S.Matteo in questo proposito mi par,che conuinca: *Ergò liberi sunt filij*, cosa che necessariamente s'intende ancor di Christo in quant' huomo, se non si volesse ricorrere all'errore di Marsilio da Padoua,& di Ianduno dannato da Gio. 22. Adunque Christo non solo come Dio,ma come huomo, e capo della Chiesa pronuncia se stesso esente dal tributo. Se questo è, seguita euidentemente secondo tutti, che la famiglia di Christo, che sono tutti gl' Ecclesiastici, siano liberi nell'istesso modo; perche secondo la regola de i legisti. *Accessorium sequitur naturam principalis:* e si vede questo per le parole seguenti dicendo à S. Pietro, *Vt non*

scan-

ſcandalizemus eos, da illis pro me, & te: doue mette S. Pietro partecipe dell'iſteſſa ragione. Si conſideri bene, che molti ſono dogmi di fede, e non ſono tanto chiari nella ſacra ſcrittura come queſto, maſſime che S. Girolamo, e S. Agoſtino, i dui maggiori lumi di Santa Chieſa l'intendono così; e quando più Santi Padri s'accordano ad eſplicar vn teſto letteralmente in vn modo, conſonando con le traditioni, e con i Canoni, è ſegno più che chiaro, che quel ſia il vero ſenſo di tali parole. Vn'eſempio ſolo in dichiaratione di queſto. Che ſia il Purgatorio è verità di fede, & è ius Diuinum ſcritto aggiunte le ſante traditioni. Vn luogo principale, e fondamenrale di queſto dogma è quel teſto di S.Paulo p.Cor.3. *Ipſe autem ſaluus erit, ſic tamen quaſi per ignem;* & altri ſimili. Hor veggaſi, quanta varietà tra li Santi Padri per l'intelligenza di quella parola, *ignis*, dalla quale ſi proua il Purgatorio. Chi eſplica per il fuoco delle tribulationi preſenti; chi per il ſeuero giudicio di Dio; e chi in altro modo; non dimeno perche la traditione, e la verità ſi conforma all'eſpoſitione di alcuni Padri, che danno ſenſo à quelle parole di fuoco Purgatorio, come Sant'Ambroſio, S. Agoſtino, e S. Girolamo, diciamo, che il Purgatorio è de iure Diuino non naturali (che non è come l'eſentione) ma ſcritto. E ſe qualch'vno moſſo dalla varia, & oſcura intelligenza di queſti paſsi negaſſe, il Purgatorio eſſer Dogma di fede, e fede ſcritta, direbbe vn grandiſsimo errore. Così di queſta eſentione ſe il paſſo è chiaro più aſſai di queſto del Purgatorio; hà l'eſpoſitione de i Santi Padri, è conforme alle traditioni, & alli ſacri Canoni; Adunque perche non lo diremo?

Aggiungiamo, che non ſolo è legge diuina ſcritta quella, che ſi troua eſpreſſamente nella ſcrittura, ma quella, che ſi caua dalla ſcrittura, e dalle traditioni, & è poi diffinita da i ſacri Concilij, e dal ſommo Pontefice, maeſtro infallibile di queſta verità; Altrimenti la proceſsione dello ſpirito Santo dal figliuolo non ſarebbe Dogma di fede, perche ſi troua nella ſcrittura molto meno di queſto; così la diſceſa di Chriſto all'Inferno, & altri, che non ſolo ſono coſe di fede, ma articoli principali dell'iſteſſa fede. Che queſta verità dell'eſentione ſia di queſta ſpecie, ſi proua con molta facilità. Il Concilio di Trẽto ſeſſ.25.c.20. *Eccleſiæ, & perſonarum Eccleſiaſticarum immunitas Dei ordinatione, & Canonicis ſanctionibus inſtituta eſt.* Il Colonienſe part. 9. cap.20. *Immunitas Eccleſiaſtica vetuſtiſsima res eſt, iure pariter Diuino, & humano introducta, quæ in duobus potiſsimum ſita eſt. Primum vt Clerici eorumq; poſſeſsiones, & bona Vectigalibus, & tributis, alijſq; muneribus latis libera ſint: deinde ne rei criminis ad Eccleſiam confugientes inde*

extrahatur. Il medesimo dice Leone X. nel Concilio Lateranense delle persone. La terza sinodo Romana de i beni. I Concilij generali Lateranensi sotto Alessandro,& Innocentio Terzo c.19. & c.46. Il Magontino Primo c.6 & il 2.c 76. Il Treuerense cap.de Immunitate. Questi sono tutti Concilij,e per tutto riferiscono questa esentione al ius diuino,al quale si conformano;& alcuni tanto chiaramente (come s'è visto)che se non si nega l autorità de i sacri concilij;non si può tergiuersare.

Se parliamo de i Papi, ne'quali risiede il giudicio infallibile delle cose della fede, Alessandro Terzo nel Concilio Lateranense,vt in c.Non minus.Extra.de Immunit.Eccles.e Leone X.nel Concilio pur Lateranense sess.9.tit.de Reform.Curiæ.§. Et cum à iure. Bonifacio VIII. in cap. quamquàm. de Censibus in 6.e Gratiano in cap. Tributum (ch' è vno de i luoghi , che si citano per la parte contraria) dopò hauer detto,che de fatto alcuna volta gl' Ecclesiastici haueuano pagato,si lamenta con l'essempio di Faraone Genes. 47.e conclude così: *Domino ex tunc pronunciante, sacerdotes in omni gente liberos esse oportere.* Costantino Magno citato di sopra chiama sacrilegio violare questa immunità, & ne dà la ragione dicendo così; *Quoniam constat, Religionem in qua sumus,& perfectus cultus, sacrosanctæ,& Cælesti Dei potentiæ debitus omnino consistere debere,neglectam,& contemptam magna pericula Reipublicæ attulisse eamdemq; sanctè,augustèq; obseruatam,tum maximam Romano nomini,ac splendori prosperitatem ,tum eximiam omnibus hominum rebus fælicitatem apportasse;visum est,vt illi Homines,quos Clericos nominare solent,ab omnibus omnino communibus , & Ciuilibus rerum publicarum ministerijs immunes & soluti existant;* Et quel che segue. Di modo che Costantino medesimo chiamando la violatione di questa esentione gran sacrilegio , e riferendo al culto vero di Dio,e della Religione la felicità de i sudditi, e dell'Imperio,riconosce la legge Diuina,che diceuamo . Il medesimo hanno detto gl'altri Imperatori allegati di sopra. Però quando Artaserse potentissimo Re dell'Asia diede la total'esentione à i Leuiti Hebrei,che stauano nel suo Regno,Esdræ.1.c.7. conclude il sacro testo dicendo: *Benedictus Dominus qui dedit hoc in corde Regis , vt glorificaret domum Dei:*quello che disse Gratiano. *Domino ex tunc pronunciante,sacerdotes in omni Gente semper liberos esse oportere.*

E perche l'auuersario hà citato da principio S. Gio. Grisostomo come fautore della potestà temporale, replichiamo adesso(lasciati gl'altri Padri) quello , che dice Hom. 65. in Genesim in proposito dell' esentione ; che Faraone (come s' è detto) più volte diede nel

suo

suo Regno à i sacerdoti; dico in questo proposito, e sopra quelle parole, come si può vedere; acciò non si dicesse, che parla d'altro: e notiamo, che S. Grisostomo fà forza da quel che fece Faraone à quello che deuono fare i Principi Christiani. Adunque stima, che questa sia legge Diuina naturale, come habbiamo detto, altrimenti l'argomento non saria valido dire, Faraone lo fece, adunque deue farlo (se non vuole far graue peccato) il Principe Christiano. Ma dice così, perche veramente queste sono di quelle cose morali, che à differenza dell'altre sono rimaste anche più perfette nello stato della legge Euangelica. Et auuertiamo, che dice *discant, vt vel saltem parem cum illis habeant honorem*: Adunque l'esentione de' nostri Ecclesiastici è poca; perche si può vedere, che non giunge à quella, massime quanto à i beni, de' quali propriamente trattiamo. Conclude poi questo Santo con la dannatione nõ solo à chi toglie, ma à chi sminuisce tal' esentione. Hor vedasi, se S. Giouan' Grisostomo può essere in suo fauore, per mettere gl' Ecclesiastici sotto il Principe temporale; vedasi, se vn'huomo di tanta dottrina, e bontà può commandare sopra il luogo citato di S. Paulo, che tutti siano sudditi al Prencipe temporale per conscienza, e timor d'Iddio; & in quest' altro luogo, doue tratta propriamente questa materia, biasimarlo tanto, e condannarlo. Si che risoluiamo, che la presente propositione sia erronea, perche contradice apertamente à i sacri Concilij, e Santi Padri, la dottrina de' quali da principio disse di voler seguitare; e quanto al la conseguenza poi nõ osseruare i termini della Logica in verun modo. Sarebbe souerchio citare altri Padri, e Teologi in tal proposito. Voglio solo per mostrare questa legge Diuina, e naturale dell'esentione cõcluderla cõ dui testi, vno di Giustiniano Imperatore, l'altro di Leone, e d' Antemio Augusti appresso il medesimo Giustiniano.

Il primo chiaramente Auth. Causa, quæ fit cum Monacho. C. de Episc. & Cleric. dopò hauer detto, che le cause degl' Ecclesiastici si hanno da trattare auanti Vescoui, ò Abbati soggiunge. *Ciuilis Iudex, qui de his causis sententiã proferre præsumpserit, ab administratione depulsus, tanquam Diuinitati contumeliam faciens pœna decem librarum auri cum officio mulctabitur.* Parla dell'esentione delle persone, & del foro distinto, & chiama la contrauentione contumelia della Diuinità, cosa, che non diria, se tal' esentione non fusse più che legge Imperiale, e se non riconoscesse la legge Diuina, e naturale: & il medesimo afferma pure l. p. sancimus. C. de sacrosanctis Ecclesijs, doue parlando de i sacri vasi, e donarij, perche non si posino alienare, dà la ragione dicendo. *Quia ea, quæ diuini iuris sunt, humanis*

nexi-

nexibus non illigari sanxerunt; e nel fine poi della legge preferisce giustamente gl' huomini sacri alle cose sacre. Adunque di tutte queste cose sarà vero, che *sunt diuini iuris*, e che *humanis nexibus non illigãtur*. Leone, & Antemio l. 15. C. de sacrosan. Eccles. scriuendo à Sebastiano Prefetto pretorio, dopò hauere di nouo restituita l'immunità sopradetta, e qnanto alle persone, e quanto all'altre cose, chiamano le leggi di Giuliano contrarie à questa immunità tiranniche, sacrileghe, & empie. Queste sono le proprie parole del testo; & danno la ragione dicendo: *Quia facta fueruut contra ipsum Deum*. Da questa frase di sacrilegio, tirannide, empietà, e contrarie à Dio si raccoglie più che euidente, per confessione di Principi secolari, la sopradetta legge Diuina, e naturale.

Ma voglio per compimento di questo addurre vn essempio d' vn Re grande, ma barbaro & heretico. Teodorico Re de' Gothi in Italia, se ben talhora infuriato, e mosso dall'impeto della propria passione incrudelì contra le persone Ecclesiastiche (come fù di Papa Giouanni) non altrimenti che cõtra le secolari, diche c'è l'essempio di Simmaco, & Boetio; nondimeno mentre adoperaua l'vso della retta ragione hebbe sempre, ancorche heretico Arriano, gran riuerenza alle cose ecclesiastiche, di modo che non solo ne i Concilij, à suoi tempi celebrati, nella causa di Simmaco essendo ricercato del suo parere rispose quelle celeberrime parole: *Nihil ad se, præter reuerentiam, de Ecclesiasticis negocijs pertinere*. Anci essendo stato falsamente accusato à lui di tradimento della patria il Vescouo d'Augusta, volendo castigare gli accusatori, e trouandoli esser Cherici, così scriue ad Eustorgio Vescouo di Milano nel primo libro delle sue lettere. *Volumus.n impugnatores eius legitima pœna percellere; sed quoniam, & ipsi clericatus nomine fũgebãtur, ad Sãctitatis vestræ iudiciũ, cũcta trãsmittimus ordinanda, cuius est æquitatem moribus talibus imponere, quem nouimus traditionem Ecclesiasticam custodire*. Non lasciarò di dire, che in vno de' sudetti Concilij fatti da Simmaco Papa l'anno 502. essendo recitata vna legge fatta da Basilio huomo (come quiui s' intitola) sublime, & emmentissimo Prefetto del Pretorio, & Patritio, facendo anco à nome di Odoacre Re; nella qual legge fra l'altre cose si determinaua, che i lasciti alle Chiese in gemme, oro, argento, e vesti non atte ne all'vso, ne all'ornamento della Chiesa, e quali non potessero lungamente conseruarsi, ò durare, si douessero con giusta stima vendere, & applicare il prezzo alla Religione; Pietro Arciuescouo di Rauenna, che si trouaua in quel Concilio, disse: *Scripturam, quæ in nostra Congregatione vulgata est, nullis eam viribus subsistere manifestum*

nifestum

*nifestum est,quia nec Canonibus conuenit,& à Laica persona concepta videtur; maximè quia in ea nullus Præsul Sedis Apostolicæ interfuisse , vel propria subscriptione firmasse monstratur:*il qual parere fù seguitato ,& confirmato da tutto il Concilio,si come anco è registrato nel Decreto dist.96.c.Benè . Rispondiamo adesso breuemente alle proue di questo antecedente,e propositione dello scrittore.

Prima proua[*Gli sacerdoti nella legge antica erano suggetti al Principe temporale,come si è detto*]

Rispondo anch'io(come si è detto)prima secondo S.Tomaso allegato di sopra,che quel sacerdotio imperfetto era suddito alla Regia potestà,e che del nostro bisogna dire il contrario.

Secondo si nega l'antecedente , perche Mosè fù sacerdote , come s'è prouato; & altro esempio non può produrre in contrario se non questo,che segue.

Secōda proua[*Abiatar sacerdote fù deposto da Salomone; Aliúq; &c.*]

Rispondo come di sopra:e se teniamo l'opinione,che quel sacerdote fusse minore del Re,non c'è difficultà.Se teniamo l'opposito,dico,che Salomone lo fece con potestà delegata , come si caua dal testo, *vt impleretur sermo Domini*, & vn fatto singolare non fà regola.

Terza proua [*Nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano non si legge in iure priuilegio alcuno d'esentione*]

Questa replica dalle cose dette quanto sia falsa,non occorre più disputarlo.

Quarta proua *S.Paulo disse,Ad tribunal Cæsaris sto,Cæsarem appello, adunque , &c.*]

Si è detto di sopra,che coactus est appellare Cæsarem ad redimēdā vexationem,de facto,non de iure . Ne questo fù contra la legge Diuina,non appellando al suo proprio tribunale; perche tal precetto affirmatiuo si doueua intendere,che obligasse,quando il proprio Giudice potesse essercitare la giurisditione; come quell'altro precetto Ecclesiastico di confessarsi al proprio sacerdote , che s' intende, quando quello non sia legitimamente impedito.

Quinta proua [*Ottone Primo Imperatore depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn huomo pessimo; adunque, &c.*]

Rispondo prima,quello esser vn fatto singolare , che non fa regola,come si è detto; e che haueria potuto esser zelo (quando fusse stato cosi) ma non secundum scientiam.

Rispondo meglio secondo l'historia,non esser vero,che Ottone facesse questo auctoritate propria ; ma come essecutore dell' ordine del Concilio congregato in Roma per questo effetto. Ne importa, che

che quello fusse Conciliabolo per causa tale, perche vn Prencipe laico non sapeua tanta Teologia. Basta, che lo fece con potestà Ecclesiastica da lui stimata legitima, e non di sua autorità, come dice questa scrittura.

Sesta proua[*Se l'esentione è de iure Diuino, perche Papa Adriano Primo vuole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Papa?*

Rispondo, che questo si legge nel c. Adrianus. dist. 63. cauato per Gratiano dall'historia Ecclesiastica; ma fù gratia questa, che il Papa poteua farla, e non giustitia; onde per altri rispetti fù riuocata, come consta nel c. Tibi Domino. dist. 63. & seq.

Settima proua[*Il medesimo fece ancora Leone Ottauo à fauore di Ottone primo Imperatore*]

Adonque doueria inferire secondo la Logica, Gl'Ecclesiastici sono suggetti al Principe temporale.

Rispondo all'Antecedente, che fù simile questo fatto à quello di Carlo, come si vede nel cap. In synodo. 63. dist. e questo ancora fù riuocato: Onde nella d. 63. Ottone giura di non s'intromettere nelle cose della Chiesa, se non protegendo; e l'istesso fecero poi Lodouico, Henrico, & altri Imperatori.

Rispondo alla conseguenza, che mai si deduce dall'Antecedente, perche il voto elettiuo per gratia non fà, che la persona eletta con tutti li suoi attinenti sia soggetta al suo elettore, altrimenti gl' Elettori dell'Imperio sariano superiori all'Imperatore, & i Cardinali similmente al Papa.

Ottaua proua[*Questa dottrina è di S. Paulo*]

Gran testimonio; ma non cita il luogo. Credo però, che voglia dire di quello di sopra. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, e poco di sotto *Ideò tributa præstatis. Questo omnis anima comprende ancora li Cherici*] Argomento tolto dal Card. Bellarmino in quella prima stampa di Lione citata, della quale pur si vuol valere contra il giusto, e lascia quella stampata, & approuata in Venetia, che pure hauerà veduta.

Rispondo, che quell'*omnis anima* non si stende alli Cherici ma alla suggettione al suo Signore in cōmune. Poi il *tributa præstatis* est exemplum vnius partis ad totum, che concede la Dialettica vale ab inferiori ad superius affirmatiuè, ma non econtrà. Veggasi quel che inferisce S. Bernardo allegato di sopra nell'istesso proposito scriuendo à Corrado Re de' Romani sopra questo medesimo *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, e di sopra habbiamo portata l'intelligenza di questo passo à bastanza. Sentiamo di gratia quel che rispon-

risponde vn Papa Santo, il quale fù Simmaco, ad Anastasio Imperatore da lui scommunicato per simili cause di libertà, & immunità Ecclesiastica, il quale Anastasio si risentì della scommunica con l'ingiurie, come si legge nel tomo 6. degl'Annali Ecclesiastici dell' Illustrissimo, e dottissimo Sig. Cardinal Baronio; doue registra l'epistola responsiua di Simmaco all'Imperatore degna d' esser letta; e trà molt'altre cose dice questo in proposito nostro. *Fortasse dicturus es, scriptum esse: Omni potestati nos subdictos esse debere. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates; cæterum si omnis potestas à Deo est, magis ergo quæ rebus est præstituta diuinis.* Vediamo quello, che dice S. Gregorio Nazianzeno lib. 6. de dictis Hieremiæ all'Imperatore, parlando dell' vbidienza de' Prencipi verso i sacerdoti, & Prelati Ecclesiastici. *Libenter accipitis, quod lex Christi sacerdotali vos nostræ subiecit potestati, atq; istis tribunalibus subdidit. dedit.n.& nobis potestatem, dedit principatum multò perfectiorem principatibus vestris. Aut numquid iustum id vobis videtur, si cedat spiritus carni? si à terrenis cælestia superentur? si diuinis præferantur humana? sed patienter quæso accipe libertatem nostram.* Se gli Ecclesiastici secōdo questo Teologo sono soggetti alle potestà laiche più sublimi pche dice S. Gregorio à Cesare, che la legge di Christo ha soggettato l'Imperatore alla potestà de' sacerdoti, & à i loro tribunali? perche parlando di se dice, *dedit nobis potestatem, dedit principatum multò perfectiorem principatibus vestris?* Concludo con l' autorità di Clemente primo Papa, il quale epistola prima ad Iacobū Episc. Hierosolimit. recitando i precetti di S. Pietro dice così. *Omnes Principes terræ, & cunctos homines eis obedire. i. Episcopis, & capita submittere, eorumq; adiutores existere præcipiebat, &c.*

Aggiungo di più, che l'intento di S. Paulo non fù in questo luogo di soggettare gl'Ecclesiastici tutti alla potestà secolare; eccetto parlando degl' Ecclesiastici minori quanto alla riuerenza, & à pregar per i Principi laici, & alla direttione delle lor leggi nelli stati de i Principi temporali; l'intento proprio dell'Apostolo fù di leuar dalle menti de i fedeli certo errore, che haueuano, come dice S. Tomaso sopra quel luogo, il qual errore hanno poi rinouato gli moderni Luterani, & Anabattisti; e questo era che per il Battesimo restassero liberi da ogni suggettione, e potestà, fondati sù quel testo di S. Giouanni cap. 8. *Si filius vos liberauerit, verè liberi eritis.* Nò, dice l' Apostolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, e quello che segue; cioè il Battesimo non libera dalla seruitù temporale, ma da quella del peccato, e della morte; questo è l'intento di S. Paulo, e di

tutti

tutti gl'espositori di questo luogo. Ma che non habbia voluto comprendere gl'Ecclesiastici, nè quanto alle robbe, nè quanto alle persone (oltre alle cose dette di sopra) sentiamo di gratia le parole del glorioso S. Tomaso citato da quest'huomo à suo fauore. *Ab hoc tamen debito liberi sunt Clerici ex priuilegio Principum; quod quidem naturalem æquitatem habet; vnde etiam apud Gentiles liberi erant à tributis illi, qui vacabant rebus Diuinis; vt habetur Gen. 47. hoc autẽ omnino æquũ est; quia sicut Reges habent solicitudinem de bono publico in temporalibus, ita Ministri Dei in spiritualibus.* Questo dice S. Tomaso; che cita per suo fautore questo Teologo; & allega dui titoli S. Tomaso di questa liberatione, il priuilegio, e l'equità naturale. E l'argomento suo è fortissimo, exemplo Gentilium, & ratione, la qual'è questa: se il Principe riceue il Tributo per la cura temporale, adunque molto più deu'esser libero l'Ecclesiastico per la cura spirituale: e quì si fondano le decime, e le primitie, che sono de iure Diuino, scripto, & naturali. Ma non pensiamo, che questa sia espositione di S. Tomaso solo, perche potrei addurre in conformità di essa molti altri santi Dottori; basterà vno solo, che esplica chiarissimamente in due parole l'intentione dell'Apostolo in queste parole. Sant'Anselmo sopra quel passo medesimo *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, dice così: *Hoc enim contra illos dicitur, qui se putabant ita debere vti libertate Christiana, vt nulli, vel honorem deferrent, vel tributa redderent; vnde magnum poterat aduersus Christianam Religionem scandalum nasci à Principibus sæculi:* quella parte dell'honore è detta per gl'Ecclesiastici minori, e quell'altra del tributo per gl'altri secolari. Hò voluto aggiungere questo alle cose dette di sopra per maggior chiarezza dell'intento vero, e letterale di S. Paulo sopra questo passo tanto allegato, e di S. Grisostomo, e di tutti gl'altri, che lo dichiarano.

Nona proua [*S. Gio. Grisostomo, S. Tomaso, Soto, e Couarruuia confermano quel, che dice S. Paulo.*]

Quanto à S. Gio. Grisostomo, e S. Tomaso hà tolto l'argomento dall'istesso luogo. Di S. Gio. Grisostomo non dico più; si può veder chiaramente, qual fusse il senso di questo Santo dalle cose dette. Qualche essempio in contrario, che si adducesse, sarà fatto, e nõ ius, come anche quello di Christo, *ne scandalizaret*, e quello di San Paulo medesimo appellando ad Cæsarem; massime che non è stato sempre sì chiaro, & osseruato questo ius diuino quanto alle robbe temporali delli Ecclesiastici, perche non era di quella legge naturale, come primi principij, ò prime conclusioni: & à questo modo s'intende ancora il Canone Tributum; e quello di Valentiniano in Teo-

 doreto

doreto, e di S. Ambrosio citati nell'istesso luogo da Bellarmino à fauor di questa opinione, e lasciato dallo Scrittore. Di S. Tomaso già s'è risposto, che la medesima cosa è stata legge diuina, naturale, scritta, e Pontificia, e concessione de' Prencipi, e quest'vltima è stata necessaria, & vtilissima in subsidium, & executionem. Il Soto, e Couarruuia già gl'habbiamo sentiti senza replicarli; vero, che quest'vltimo, doue cita Innocentio IIII. e non III, lascia qualche cosa più necessaria, come si può leggere. Gl'altri Dottori, che cita Couarruuia, come Alciato, Ferrarese, e Medina, dicono l'istesso, che Soto, e più in fauore dell'essentione Ecclesiastica; il qual Soto se bene morì auanti il fine del Concilio di Trento, e non doppo, come dice lo Scrittore, nondimeno l'accettiamo insieme col Sig. Cardinal Bellarmino voluntieri, e vogliamo rimetter questa differenza (se si contenta) nella dottrina loro.

Decima proua [*La loro dimostratione è efficacissima, perche oltre le cose dette apportano dui argumenti negatiui efficacissimi; Cioè se li Chierici, e li beni Ecclesiastici sono esenti de Iure Diuino, doue si legge questo Ius? in che Euangelio? in che Epistola Apostolica? in che libro del Nouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio?*]

Questa dimostratione negatiua, che dice il Teologo tant' efficace, non è altrimenti del Soto, è ben tolta dal Cardinal Bellarmino nel luogo allegato; il qual risponde pur quì alli passi del Testamento Vecchio, & à quello del Nouo; Ma questo non importa: già sappiamo (senza che si vaglia dell'armi nostre) quello che sente questo gran Cardinale.

All'argomento negatiuo rispondo, che i luoghi si sono allegati, e che l'argomento, come lo porta questo Teologo, suppone vn'errore in fede, cioè che non sia de Iure Diuino, se non quello, che si troua scritto espressamente nella Scrittura: dogma insegnato da Vuitcleffe Heretico in Supplemento Trialogi c. 9. le cui formali parole sono queste: *Quicquid Papa, & Cardinales sciunt ex sacra scriptura deducere, illud duntaxat est credendum, vel ad eorum monita faciendum, & quicquid vltrà præsumpserint est tanquam hæreticum condemnandum:* dogma, che se fusse vero (come è erroneo) gitterebbe à terra tutte le Traditioni Apostoliche, & i Canoni de i sacri Concilij, e le Decretali de'Papi in rebus fidei, & morum vniuersalium, le quali non si trouano se non per conformità nelle sacre scritture, come è cosa notissima. Trouinsi nella Scrittura le cose dette di sopra espressamente, la descension di Christo all'Inferno, la Virginità perpetua della gloriosa Vergine, la veneratione dell'Imagini, & altre tali.

Adunque

Adunque non ſono de Iure Diuino, e di certiſsima fede? ſi conoſce (ſenza ch'io lo dica) qual conſeguẽza ſia queſta. Ma dicami lo Scrittore, vuol creder alla Scrittura ſacra queſta immunità della Chieſa? moſtra di sì. Ma chi gl'hà detto, che queſta particolare, che noi habbiamo, ſia la Scrittura ſacra? chi ne l'aſsicura? certo che biſognerà venir finalmente, come dice S. Agoſtino, al giuditio, & approuatione infallibile della Chieſa. hora io dico à queſto modo: Vuol queſto Scrittore credere alla Chieſa vna coſa tanto grande, che è il fondamento d'ogni coſa, cioè che queſta in particolare ſia la Scrittura ſacra, e nõ gli vuol credere (per dir così) vna picciola coſa, come queſta, che l'eſentione della Chieſa ſia de Iure Diuino pariter & humano? che vuole, che ſe li troui ſtampata, & eſpreſſa nella Scrittura.

Vndecima, & vltima proua [*Niun Prencipe ſecolare hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno dello ſtato guarda à queſto; ma laſcia godere à gl Eccleſiaſtici quelle eſentioni, che gli pare, e quelle che non gli pare non permette, che le godino.*]

Ecco doue terminano tutti gl'errori, maſsime de'noſtri tẽpi, nel diſpregio della Religione, e nella falſa Politica, che tende all'Ateiſmo. Poco prima il noſtro Teologo fece il Principe temporale vn'altro Dio capo de Iure diuino di tutte le coſe, e perſone Eccleſiaſtiche e ſecolari con poteſtà illimitata, e ſenza eccettione alcuna; ſpogliò il Principe ſpirituale di tribunale, e di ſudditi, e lo riduſſe à tale, che tutte le leggi fatte in fauore di queſti articoli fuſſero nulle, e ſacrileghe, perche erano contra il Ius Diuino; & in ſomma diſtruſſe à fatto la poteſtà ſpirituale, ſe ſi conſidera, e pẽſa tutto quello che dice. Hora (lo diceua pur io, che ſi riuoltarebbe) queſto Principe temporale deificato lo fà vn'empio, & vn ſcelerato; e ſe diceſſe d'vn ſolo, paſſeria, ma di tutti in vn faſcio [*Niun Principe temporale.*]

Io dico, che ſuppoſta la validità delle leggi ſopradette il Principe temporale deue oſſeruarle; e ſe in qualche caſo vrgente haueſſe biſogno di qualche rimedio (dice il Soto) ſi deue andare al ſuo Giudice, e fermarſi al giuditio di quello, e non far leggi da ſe in tempo, che il Giudice ordinario non è preſente, le quali riſtringhino de facto, non vna coſa particolare, ma tante in generale.

Sò bene, che ſempre vi ſono ſtati delli eceſſi nel Mondo in queſta materia, come nell'altre, e ne habbiamo incidentemente accennati qualche volta; ma sò anco eſſerui ſempre ſtati de i Principi buoni, e timorati, e non diſpreggiatori delle ſeueriſsime cẽſure, e delle ſacre leggi, come afferma coſtui; e Venetia iſteſſa è ſtata meritamente lodata per queſto da Gregorio VII. da Aleſſandro III. & altri Sommi

 Ponte-

Pōtefici, come si può vedere. Ma quādo anco tutti i Principi per nostra infelicità lo facessero, p questo cessarebbe d'esser male? si come per questo, che dice Dauid Ps. 13. *Oēs declinauerunt, simul inutiles facti sunt: non est qui faciat bonū, non est vsq; ad vnū*; resta forsi, che il peccare nō sia peccare? ò si prescriue forsi col mal fare il male, che muti natura, e diuēti bene? più tosto si dirà quello, che disse Esaia Profeta c. 5. *Propterea dilatauit Infernus aīam suā, & aperuit os suū absq; vllo termino* si leggono pur ogn'anno le scōmuniche horrende contra di questi, e vagliono per tutto, e ligano tutti, e si leggono in tutti gli Stati d'Italia, e tutti gli Dottori, e Casisti riceuuti in Venetia le scriuono, e le dichiarano in Venetia medesima, e per tutto lo stato, & i Prelati, e Cōfessori le sanno, e le adoprano, come è cosa manifestissima. Se basta l'animo à questo Teologo dire, che non vagliono, dicalo presto, e nō nasconda più la malignità dell' errore; se vagliono adunque senza nuoue scommuniche, noi siamo dentro nel caso.

Ma io non posso trapassare senza qualche risposta questo dogma falso di Politica [*Niun Principe hà lasciato godere à gl'Ecclesiastici questa esentione, se non quanto li pare, per quiete, e buon gouerno dello Stato.*

Non dice così Costantino, sotto il quale fù si felice l'Imperio di tutto il Mondo, come s'è visto, nella sua concessione, doue dice, che dal cōtrario nasce l'ira di Dio, e la rouina delle Republiche, e da questo la felicità. Non dice così Giustiniano, che preme tāto nell'osseruāza de i sacri Canoni, e di tutte le cose sacre. Non dicono così Teodosio, Costantino, Valētiniano, Marciano, Leone, & altri Principi si grandi, che pur seppero di Politica la parte loro, e furono molto più felici la maggior parte, che gl'altri scioli, iquali osseruano per primo mobile de gl'Imperij il discorso humano, non si ricordando, che ci è Iddio, *In cuius manu* (dice il Sauio Eccles. 10.) *potestas terræ, qui trāsfert Regnum de gente in gentem.* e perche? nō dice, per osseruar le leggi sacre, ò per altre simili cose; ma *propter iniurias, & contumelias, & diuersos dolos*; non si ricordādo, che ci è Dio padre della Chiesa, il quale, come dice il medesimo nel sudetto luogo, *Sedes Ducum superborum destruxit, & sedere fecit mites pro eis. Radices gentium superbarum arefecit, & plantauit humiles ex ipsis gentibus. Terras gentium euertit, & perdidit eas vsq; ad fundamentum. Arefecit ex ipsis, & disperdidit eos, & cessare fecit memoriam eorum à terra, & exhonorauit Conuentus malorum, & destruxit eos vsque in finem.* Questi son i dogmi de i Principi sauij, che attendono à stabilire i Regni, e non per buon gouerno (che meglio si chiamaua pessimo) far d'ogni herba fascio, e non pensare al futuro, come insegna questo Dottore. Gli essempi d'Ozzia, e di Baldassarre, e d'An-

e d'Antioco nella Scrittura sono notissimi, ma molto al proposito, si legghino in confirmatione le parole diuine di S. Ambrosio, ch'insegna all'Imperatore di conseruare l'Imperio, riferite ne i Decreti 23. q. 8. ca. 21. *Allegatur, Imperatori licere omnia, & eius esse vniuersa. Noli grauari Imperator; Imperiale ius super ea, quæ diuina sunt, non habes. Si vis diù regnare, Deus esto subditus: Imperator enim filius est Ecclesiæ, non dominus*. Perdoni di gratia chi legge questa poca digressione tanto necessaria per questo luogo. Gli Gentili medesimi, quelli che seppero più de gl'altri nell'arte di regnare, non lasciarono questi essempi, nè questi dogmi alli nostri Principi, come lascia costui. Veggasi il cõsiglio di Temistocle vtilissimo sopra ogn'altro alla Republica d'Atene, e conosciuto per tale quando fù proposto, dal quale (facẽdosi) nasceua la sicurezza d'Atene, e l'Imperio quasi certo sopra tutta la Grecia, come dice Plutarco nella sua vita, ch'era di abbruciar nascosamente tutte le naui de gl'altri Greci, c'haueuano nel porto loro, il qual consiglio nondimeno con tutta l'vtilità, perche nõ parue honesto, nè giusto, in vn tratto fù ributtato senza più pensarui. Veggasi in Liuio lib. 7. il fatto de'Romani celebratissimo, che stimolati da gl'istessi Capuani à farsi patroni di Capua, & aiutargli contra i Sanniti, e tener questi fuori dell'Imperio di quella grã Città, alla quale erano prossimi con le forze, cosa che saria stata (per dir così) la rouina di Roma, nondimeno discussa, e ventilata la richiesta in Senato; *Cum consultus Senatus esset, & si magnæ parti Vrbs maxima, opulentissimaque Italiæ, vberrimus ager, mariq; propinquus, ad varietates annonæ horreum populi Romani videbatur*, nondimeno per nõ violare la pace poco prima fatta coi Sanniti, & il giuramento, diedero la negatiua, *& tanta vtilitate fides antiquior fuit, armaq; Deos, priusquã homines violatura denegarunt*. L'istessa Roma più auanti nella somma necessità di pagare à i Frãcesi il pattuito prezzo della loro libertà, (che cosa può dirsi maggiore?) non volle toccare vn iota dell'oro, ch'era abbondantissimo ne i Tempij, ma ricorsero à spogliar le donne, e tutte le case loro; *vt sacro auro abstineretur*, dice l'Historico. Cesare, che fù l'Idea de i Capitani, e de gl'Imperatori, da vna casa priuata fece subito, ch'entrò in Caliz riportare tutti i denari, che Põpeo hauea leuati dal Tẽpio d'Hercole in Gadi. Mancano essempi, e de'Romani, e de'Barbari della riuerenza alle cose sacre contra la falsa Politica? ma non è mio intento di far inuettiue, ò discorso. Bẽ si sanno da Venetia le sue proprie felicità, e glorie nate dall'occasioni particolari di leghe, d'aiuti, di vbidienze alla santa Sede Apostolica, senza che noi ci allunghiamo. Veda il Lettore per carità in Suida le parole estreme di Teodo-

sio Imperatore dette à Valētiniano, che son dignissime d'esser scritte in lettere d'oro, e lette ogni giorno da qualunque Principe, per sapere con ragioni, & essempi da vn grand'Imperatore, in che consista, e d'onde veramente proceda la conseruatione, e progressi de gl'Imperij. Cōcludo con le parole d'vn'Etnico parlando di Roma, *Omnia Religioni postponenda semper hac Ciuitas duxit, etiá in quibus summæ Maiestatis decus conspici voluit; quapropter non dubitauerunt sacris Imperia seruire, ita humanarum rerum se habitura regimen existimantia, si diuinæ potentiæ bene atq; constanter fuissent famulata;* cosa che fù poi canonizata da i Dottori sacri, in particolare da S. Bernardo quādo più volte dice, che all'hora prosperano le cose humane, quando bene si trattano le diuine. & in sōma lo dica Salomone il più sauio, e felice Principe, che mai fusse nel Mondo, Prou. 14. *Iustitia eleuat gentem, miseros autem facit populos peccatú.* e così habbiamo visto esattamēte in questa importante propositione prima la falsità delle conseguenze, ancorche si passasse per modo d'argumentare quell'antecedente, che l'essentione della Chiesa nō sia de Iure Diuino; poi habbiamo essaminato l'antecedente, e conclusa detta essentione, non solo come priuilegio de' Principi, ma come donatione, e legge delle genti, e naturale, diuina, e scritta; e finalmente habbiamo risposto à tutte le proue contrarie.

SESTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

Entre che il Principe di Venetia legitimo, & natural Signore del suo Stato, il quale non hà mai conosciuto altro superiore in temporalibus, eccetto Iddio, fà leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto al suo Dominio, e punisce le persone Ecclesiastiche, ne' casi graui, & atroci, e dispone sopra i beni non ancora passati à gli Ecclesiastici per l'auttorità, che hà immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone ricevuto, anzi ch'è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca.

RISPOSTA.

Questa propositione non contiene nuouo dogma, come le precedenti, ma presupposte le falsità da lui insegnate, ne caua molte conseguenze, che tutte son pessime, e ci scoprono chiaro finalmente, qual fusse l'intentione di chi scriue nelle cose precedē-

ti, e

ti. e qui non occorre nuoua dottrina, dipendendo il tutto da quello, che si è detto. Vediamo il principio d'onde caua le dette conseguenze, e quali siano vna per vna.

[*Il Principe di Venetia per l'autorità, che hà immediatamente da Dio, della quale non s'è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per consuetudine immemorabile di molti secoli.*]

Questa è la sua maggior propositione, come può vedere chi legge, per le regole della Dialettica, & è vn compendio delle precedēti. Ma inanzi che io dica alle tre propositioni seguēti, perche vengono al fatto particolare, mi voglio far vn protesto con quel Serenissimo Senato, che mai sarà mia intentione di offendere, ma solo di rispondere à questa scrittura, e dire semplicemēte la verità in astratto più che si potrà, e non con altro desiderio, che della salute di molti, & in specie di quel Dominio, che sarebbe perduto à fatto, se ammettesse la corruttela, e la peste di tanti errori.

[*Il Principe di Venetia*] Per nō equiuocare nelle parole, io sò, che per Principe di Venetia non intende il Doge (se ben questi hà titolo di Principe) ma la Republ., & il Senato, de'quali è suddito il Doge.

[*Per l'autorità, che hà immediatamente da Dio*] Lo dissi da principio, che in questo [*immediatamente, e senza eccettione*] staua tutto il fondamento di questo falso edificio, e perche l'habbiamo dichiarato, come s'intenda, acciò sia parola Catolica, non lo replichiamo. Dico solo, che gran forza fà l'Autore sù quel falso, & equiuoco [*immediatamente*] quasi che la potestà spirituale sia nata da qualche plebeo, non da Dio immediatamente, e superiore alla temporale; quasi che il disubidir à questo non sia sacrilegio, & à quella in concorrēza di questa quasi vn niente. Io hò detto, che sono chimere, & ingamni di questi Maestri, prurientes auribus, qui consuunt ceruicē sub omni cubito, & dicunt tenebras lucē, & lucē tenebras. la potestà spirituale è immediatamēte da Dio senza dipēdēza, e suggettione, che non hà la potestà tēporale. & se vbidire al secolare è de Iure Diuino naturali, è molto più tale vbidire allo spirituale anche nelle cose tēporali, dice S. Tomaso 2. Sēt. nell'vltime parole di sopra allegate: vbidiēza tanto più stretta, e più necessaria, quanto è più nobile l'anima della carne, & il cielo della terra; alla qual potestà (dice S. Cirillo Alessandrino:) *Omnes iure diuino caput inclinant, & Primates mūdi obediunt tanquam ipsi Domino Iesu Christo.* A che le adulationi, e le menzogne per inalzare la dignità temporale? dirò quel, che dice S. Bernardo in altro proposito: *Honor Regis iudicium diligit; non eget terrena Maiestas fal*

 sis bo-

sis honoribus, veris ornata titulis dignitatum.

Segue dicendo [*Della quale non s' è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi ch'è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli.*]

Se l'[*immediatamente*] stà, come s'è detto, è cosa certa, che Venetia mai hà perduta affatto la potestà temporale, da che è nata, con la subordinatione però conueniente di sopra dichiarata. Se l'[*immediatamente*] s'intende conforme al senso di chi scriue, si è vista la falsità, perche quel Senato non si è mai vestito per il passato di quel, che non douea; e quando sono occorse delle cose con la Chiesa, come à tempo di Clemēte, di Sisto, e di Giulio, si sono humiliati al Vicario di Christo, e fatto prudentemente, come appūto si conueniua.

La prima conseguenza, che caua da quell' [*immediatamente*] comincia da capo, e dice così: [*Hà riceuuto la potestà immediatamente*] Facciasi la cōbinatione del discorso, che và così senza dubbio; adūque non hà mai conosciuto altro superiore in temporalibus eccetto Dio: ecco il primo frutto di quell'oscura parola [*immediatamente, e senza eccettione*] La conseguenza è erronea, almeno per le cose dette, essendo che la potestà spirituale de fide si stende (almeno casualitèr, & indirectè) sopra tutte le cose temporali, e questo non bisogna tergiuersarlo, che s'è mostrato chiaro come il Sole,

Seconda conseguenza [*Per tal potestà immediata, e senza eccettione, fà leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo dominio.*]

Se il pronome [*che*] in questo luogo è eccettiuo, la conseguenza è inutile, perche eccettuandosi quelli, che non sono sotto il suo dominio (parlando di dominio giusto, e legitimo) nessuno, che sia ben Ecclesiastico, ò d'Ecclesiastici, è sotto questo dominio, come s'è dimostrato; e così non conclude niente, se non forse de facto alcune volte, che i Sommi Pontefici per giuste cause di guerre contra infedeli hāno concesso à tempo qualche cosa, altrimenti tutti per qualunque titolo sieno Ecclesiastici de Iure diuino, scritto, e naturale, de Iure gētium, Ciuile, e Canonico, sono esenti dalla potestà temporale. Se il pronome [*che*] non eccettua, ma solo dichiara la conseguenza, resta impossibile, dichiarato l'antecedēte, & il conseguēte è heretico peggio del Caluinismo, come dissi di sopra, che le cose Ecclesiastiche libera dalle potestà secolari; peggio d'Inghilterra, che quella almeno lo fà sotto ingiustissimo titolo sì; ma pure sacro di Capo spirituale di quel Regno.

Terza conseguenza [*Per tal auttorità immediata punisce le persone Ecclesiastiche ne' casi graui, & atroci.*]

Se l'au-

Se l'autorità immediata fosse tale, qual presume la presente scrittura, non occorreria limitarla à casi graui, & atroci; ma si potria liberamente in tutti, e senza priuilegio de' Papi, che pur apportano li Signori Venetiani, e se ne vagliono per le cose, e materie occorrēti, come è noto. Anzi se fosse vero quell [*immediatè*] mal inteso, non si potriano gl'Ecclesiastici eccettuare in verun caso, ò per veruna Legge, perche queste (com'egli dice) sono cose humane, e l'esser sudditi al Principe temporale è Ius Diuino. Ma stando l'Antecedente ne i suoi termini, le conseguenze (com'hò detto) tutte sono vane, & imposibili, & i conseguenti sono errori manifesti nella santa Fede.

Quarta conseguenza [*Per la medesima autorità dispone sopra i beni non ancora passati à gl'Ecclesiastici*]

Questa propositione pare contraria alla seconda conseguēza, nella qual dice, che può far leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo dominio. Se non sono passati al giusto titolo d'Ecclesiastici, nè in atto, ne in potenza, non è difficultà, perche sono temporali; ma ancora di questi il Principe temporale non è assolutamente Signore, che possa far di essi, come gli piace. Poueri popoli, & infelici, se si canonizassero queste dottrine; ma parlando de' nostri, perche nō si possa disporre di detti beni ad arbitrio, non si ricerca, che sieno già in actu exercito sotto il dominio della Chiesa; basta, che per donatione, ò legato, ò altri simili, che sono de Iure naturali, & communi, sieno destinati à lei. e non solo non può disporre di tali beni à suo modo; ma ne anche impedire le volontà pie di chi disegnasse applicarle, senza ingiustitia manifesta, come si vede nella legge prima, C. de sacros. Eccl doue il gran Costantino dopò l'hauer determinato, che ogn'vno possa lasciar le cose sue alle Chiese, rēde la ragion naturale, dicendo: *Nihil est enim, quod magis hominibus debeatur, quam vt supremæ voluntatis liber sit stilus, & licitum, quod iterum non redit arbitrium*, poiche l' istesso camina con tutte l' altre cose temporali, e la Chiesa non è di peggior conditione; e sopra questi peccati si possono fondar giustissimamente le Censure, come sempre s'è costumato.

Ma sò, che il Teologo si potria dilatare in questo capo, per prouare, che questo non è far legge sopra cose Ecclesiastiche, ma solo temporali: & io me ne spedisco cō due parole; replicandogli, che per questo parlare, bisogna confessare, che sopra le cose Ecclesiastiche nō lo può fare; e resta poi, che mostriamo ancora queste esser Ecclesiastiche, come quelle de gl'altri capi. Non voglio allūgarmi in questo per esser fuori della mia materia; dico solo esser propositione certissima de i Filosofi, che Actus, & Potentia sunt eiusdem generis, e chi impe

disse li

diſſe li ſecolari,che non vēdeſſero alli Eccleſiaſtici, nō è dubbio,che toccaria le robbe de'laici,ma faria anco contra la libertà Eccleſiaſtica,priuando li ſudditi del Ius di comprare: e chi faceſſe legge, che i laici non ſi faceſſero Religioſi(come fecero gl'Imperatori Valente,e Mauritio,caſtigati per ciò ſeuerißimamente da Dio)non è dubbio, che nell'iſteſſa maniera peccariano contra la Chieſa,ancorche direttamente non toccaſſero altro,che laici.così togliēdoſi per legge,che le robbe de'laici nō poßino per legati pij,ò in altri modi paſſare alla Chieſa,ò moderare,e riſtringere queſta facoltà cō auttorità mera temporale,ſenza ricorrer al proprio,e legitimo tribunale,non ſi può negare,che ſia contra la libertà, e facultà della Chieſa. Non ſi nega per queſto,che in ſimili materie non poßino occorrere,& occorrino alcune volte de gl'inconuenienti,come nell'altre,ma queſto può dar qualche colore al Ius forſe in qualche parte,ma non può già ſcuſare il fatto;perche il Giudice ordinario di queſte coſe è il Papa,e ne i caſi d'impedir queſte coſe,che ſon ſpeſſo accadute,i Principi laici Catolici ſi ſono ſempre giuſtificati col giudice Eccleſiaſtico.

E poi,che occorreua, che veruno entraſſe à giuſtificar queſto fatto con falſi dogmi di poteſtà temporale nō ſoggetta alla ſpirituale? di mera ſpirituale in Chriſto,e nel ſuo Vicario?della ſoggettione de gl'Eccleſiaſtici de Iure Diuino al foro ſecolare? & altre coſe tali,che fanno paſſar queſta cauſa(quant'è per la parte di coſtoro)da caſo di peccato,e di coſtumi,à caſo di Religione,e di Fede?ſi conſideri queſto pregiuditio nato da queſti Maeſtri,da i quali non reſta di nō imporre,e laſciare à quella Sereniſs. Republica vna macchia eterna,la qual'è,che ne i tali tempi legghino tutti i poſteri eſſere ſtati compor tati come difenſori dogmatizanti contra il Vicario di Chriſto,e cōtra la verità della ſanta Fede:e perciò ſpero,che conoſceranno queſti falſi Profeti da i frutti loro.

Potria dire,che la Chieſa era in poſſeſſo di queſte coſe modificate, e riſtrette dalle leggi, ma che creſceuano talmente gl' inconuenienti,che c'era biſogno di moderatione.

Riſpondò(come hò detto)che il rimedio(quādo fuſſe biſognato) toccaua al Giudice competente; e poi ſe ſi fuſſe negato, ſeruatis ſeruandis licuiſſet vim vi repellere: ma adeſſo ſi tratta di leuare il poſſeſſorio, coſa che prima ſi deue reſtituire anco a'Ladroni (dicono le leggi)e poi diſputare,e trattare del petitorio;perche veramente tutto quello, che ſi diſcorre adeſſo in materia di petitorio, ò ſia vero, ò ſia falſo,è perdimento di tempo,per diuertire il giuditio,& allūgarlo, è forſe per fuggire.

Non di-

Non dirà già, che habbino tentato il rimedio dal Giudice, e che sia stato negato, perche quando fù fatta la legge il Giudice non era Giudice; & à gl'altri predecessori è cosa molto chiara, che non si sia mai tenuto detto ricorso, e però il Teologo nostro ricorre al falso dogma per difendere, abbattendo la potestà spirituale, & inalzando la temporale doue non si deue; non si ricordando, che Portæ Inferi non præualebunt, e che vn capo di semplice peccato di censura, con grandissimo pregiuditio (come hò detto) si fà capo di fede.

Quì finiscono le conseguenze della propositione: le parole, che seguono, non sono altro che repliche, & induttioni delle cose dette.

[*Le ragioni* (dice) *di tutto questo è perche Qui non facit contra legem, nō peccat: Qui retinet quod suum est, non peccat.*] Grandissima verità, ma che si appoggia à molte falsità.

[*Non si dee sforzare à seguitar l'opinione di quelli, che tengono l'esentione esser de Iure Diuino: perche ogni Christiano è libero à seguitare, che opinione gli piace, purche sia Catolica.*]

Bene hà detto [*purche sia Catolica*] ma dir contra le Decretali, e Canoni generali de i Papi, e de i sacri Concilij, non credo che si possa, senza perdersi questo titolo di Catolico.

[*Anzi à dir il vero non posso scusare quelli, che tengono opinione, che l'esentione Ecclesiastica sia de Iure Diuino, parendomi hora poco fondati, hora poco aueduti, hora troppo arischiati, & hora troppo adulatori*]

La Biastēma, e lo Scisma sono fratello, e sorella dell'Heresia. Et à dir il vero questa scrittura, & altre simili non adulano niēte al Principe temporale. si è conosciuto à bastanza quanto *Lactauit amicum suū* (come dice Salomone Prou. 16.) *vt duceret eum per viam non bonā.* Se i Sacri Concilij, & i Sommi Pontefici ne i Sacri Canoni loro parlano (come è certo) per bocca dello Spirito santo *Quo inspiráte locuti sunt sancti Dei homines,* 2. Pet. 1. l'ingiuria è di colui che gli hà fatti parlare, ma anche sarà sua la vendetta, *Qui tarditatem supplicij grauitate compensat,* e veramente tutti gl Heretici moderni, per ingannar i popoli, hànno battezata la Biastēma libertà Euangelica, e sincerità, & il contrario adulatione, & interesse.

SETTIMA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

Mentre, che la Signoria di Venetia nō hà fatto peccato alcuno in far quello, che s'è detto nella Propositione precedente; si è dal sommo Pontefice Paolo V. nel Breue delle censure da lui publicato scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non sola-

solamente de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sent. excommunic. in 6. come si legge nel Manifesto; ma ancora de iure diuino, perche l' autorità di scommunicare è conditionata, si peccauerit, &c.]

RISPOSTA.

ANcora questa Propositione è piena de gl'istessi errori, ma non ci è cosa di nouo, perche tutta s'appoggia alle cose precedéti, le quali conosciute, & esplicate, non vi rimane che dubitare, e quanto si dice di più è veramente superfluo; ma non si possono lasciar affatto alcune cosette incidenti.

[*Mentre la Signoria di Venetia non fà peccato alcuno in far quel, che si è detto nella Propositíon precedente, se è dal sommo Pōtefice Paolo V scōmunicata, è nulla la sentenza.*]

E' vero; ma mentre è tutto il contrario (come s'è visto senza veruna sorte di pasſione, anzi con molta riserua, zelo, & affetto) bisognerà dire il contrario: ma lo scrittore dicit teuebras lucem, & lucem tenebras.

Dirà forse vna cosa, ch'io hò intesa dire ad alcuni, p iscusar il peccato, & è, che si sia data sentenza parte inaudita, che è contro la legge diuina, essendo che secondo S. Agostino, *Inauditi, et indefensi innocentes pereunt*, e Dio stesso chiama prima Adamo, e l' ascolta, e poi lo castiga.

L'argomento saria buono à chi non sapesse prima il fatto, e poi il ius. il fatto è contrario, come sà l'istesso Giudice: poi secundum iura è falsisſimo, che doue si tratta di spoglio, si deue prima vdire, e poi condennare, perche in questi casi ex sola notorietate facti si viene al castigo: e se colui, che spoglia, si richiama di voler esser vdito, prima si ritorna il possesso anche al ladrone dicono le leggi (e noi l' accennammo di sopra) e poi si disputa il petitorio; *Spoliatus enim ante omnia debet restitui.* C. Consequente. de Rest. spol. l. si Maritus, C. de donat. inter Virum, & Vxorem. *& non tenetur respondere in principali negotio, nisi facta plenaria restitutione*, Rota Romana apud Verallum P. 3. decisione Rom. 178. Natta consil. 350. anzi colui che spoglia può sforzarsi alla reintegratione con le Censure c. litteras, §. Quod si, de Restit. spoliat. molto più aggiungendosi la contumacia. Bald. in l. 3. C. de Procur. & Felyn. de Iud. c. 1. col. 5. & Maranta in spec. par. 6. in tit. de Contumacia.

Che in questo caso interuenga lo spoglio, è chiaro; perche la legge

fatta, ò rinouata (come dicono) ristringe l'immunità Ecclesiastica, per la quale si spoglia la Chiesa dell'vso, e possesso di tanti secoli; e questo è ben appassionato chi lo negasse. Nè basteria dire, che non sia spoglio, perche la parte passata nõ tocca beni guadagnati per ancora dalla Chiesa; perche eiusdẽ est actus.& potẽtia, come si è detto. & chi impedisse i secolari, che non vendessero à gl'Ecclesiastici, saria contra la libertà Ecclesiastica, perche indirettamente priuaria gl'Ecclesiastici del ius di comprare: e si come saria legge sacrilega quella, che comandasse, che i laici nõ si facessero Religiosi; così è l'istesso impedir per noua legge, che le robbe de'laici non possino donarsi alla Chiesa, e luoghi pij; perche la medesima ragione è di tutte queste cose. E poi, che si dice della legge cõtra il ritorno delle cose Enfiteotiche, cosa tanto giusta, tanto commune, tant'osseruata fin da Turchi, da Tartari, & altri Infedeli? questo capo solo bastaua senza gl'altri; ma vedasi più chiaramente tutto ciò per la legge commune in due parole sole senza Teologia. 1

Prima è de Iure communi, che non si possa far niente contra la libertà Ecclesiastica per legge, ò statuto, Authent. cassa, & irrita. C. de sacrosan. Eccl. Più è de Iure communi, che *Clerici non iudicentur, tàm in ciuilibus, quàm in criminalibus à laica potestate*, come s'è mostrato di sopra: & in quel dominio si eccettuano per priuilegio Apostolico li casi atroci, Auth. statuimus, C. de Episc. & Cler. Terzo è de Iure cõmuni, che le cose enfiteotiche della Chiesa ritornino finalmente alla Chiesa, ò per non pagare il Canone intra biennium, ò per linea finita, ò per deterioratione della cosa, ò per l'inosseruanza de i patti, vt in tot. tit. in Auth. de Alienat. & Emphiteosi. 1

Queste cose non si possono negare, sono tutte de Iure communi. Hora dico così, ch'all'hora s'impedisce, & si toglie la libertà Ecclesiastica, quando si prohibisce, che gl'Ecclesiastici non godino il Ius commune; c. Cum terra, vbi Anto. de But. Io. Imola de Elect. Abbas & Felyn. in c. Ecclesia sanctæ Mariæ, col. 27. vers. Fuit opinio, & Dec. ibi. nu. 7. Alex. cons. 210. nu. 12. lib. 2. Maranta in sua disp, 8. nu. 30.

Adunque chi hauerà ardire di affermare, che il far tali cose de facto con l'altre circonstanze non sia peccato? soggetto alle Censure? e che queste siano inualide, come afferma questo Dottore? massime escluso il caso della necessità, e non si essendo tenuta la strada legitima di colui, à chi toccaua de Iure questo rimedio.

Dirà forsi vn'altra cosa, che hò intesa da alcuni difensori, & è, che intra terminum Monitorij vennero à dire causam, quare non essent excommunicandi, e che non furno ascoltati; onde la Censura pare; che re-

che resti inualida per la predetta ragione.

Risponderò breuemente co i termini della legge, e con la verità. Quando si tratta del Possessorio non si risponde al Petitorio, perche sono termini diuersi, & è voler metter in negotio, e diuertir il giudicio. Non vuole il Pastor Ecclesiastico trattar della giustitia, ò ingiustitia delle leggi fatte, come vorriano questi Teologi, e Canonisti; dice solo per adesso, che il rimedio (quando mai bisognasse) tocca di darlo à lui, che è vna; l'altra, che qui si tratta di possesso. Si reuochi prima quello, che leua questo, e poi si tratti del Ius, che il giudice nô può negare, nè mai l'hà negato d'ascoltare, come ne anche hà negato di voler dare i conuenienti rimedij, se gli giudicherà necessarij. Non si ritrattando quello, che pregiudica, ò toglie il possesso, ancor che fosse ingiusto, come si è detto, (che non può essere à mio parere) camina la dottrina già citata, che possunt cogi censuris, & alijs pœnis. queste sono cose ordinarie, che mi marauiglio, come possino fare difficoltà.

Potria dire vn'altra cosa pur simile, che secondo la dottrina migliore La Scommunica contra l' Vniuersità è nulla, come dice San Tomaso.

Rispondo con la dottrina del Soto, e d'altri, che la scommunica per modum monitorij semplicemente è nulla; ma non quella, che si dà per modum statuti, & monitorij simul, come questa, nella quale tutti, che non obediscono peccano, e sono scommunicati, e gl'altri, che vbbidiscono per la parte loro, non peccano, nè incorrono nella scommunica. Nondimeno in foro fori, per lo scandalo, deono ricorrere al giudice, e mostrar l'innocenza loro, & in questo mentre sostener con patienza; Questo dice il Soto con tutti gl'altri senza controuersia. Ma questo, che vale nella scommunica, non bisogna nell'Interdetto, il quale assolutamente senza la distintione è principal castigo dell'Vniuersità, e secondariamente personale.

Dice poi, che le Censure predette sono nulle per vn'altro capo, per non essersi seruato l'ordine prescritto dal Canone de Senten. excomm. in 6.

Miracolo, che pur gli piaccia il Canone; e pur gli dispiaceua prima tanto, e pur gli conculcaua. se vale in questo, perche nô vale nel resto? labium veritatis firmû erit in perpetuû, dice Salomone Prou. 12. cioè sempre parla in vn modo. lasciamo questo, ch'è troppo chiaro; al punto principale. Vedasi il termine tenuto dal sommo Pontefice, e vedasi quel che cita il nostro Teologo, e si trouarà verissimo, per detto non solo di Teologo, ma di qualûque ignorantissima per-

sona

ſona (purche ſappia il fatto) eſſerſi tenuto ogni termine di paterna giuſtitia. Ma ſpogliamoci di paſsione, ch'io per eſſer la coſa de facto,e non de iure,mi rimetto alla verità,& al Giudice,al qual tocca, & è Giudice,e Padre inſieme,& pro quo in dubijs ſemper præſumitur. L'altre parole ſon tutte veramente parole ſenza dottrina, ò ragione alcuna di nouo;però non biſogna riſpoſta. Sentiamo l'vltima Propoſitione.

OTTAVA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

Vero,che S.Gregorio Papa dice,che Sententia Paſtoris iuſta ſiue iniuſta timenda;ma non fà al caſo queſta ſentenza;percioche è gran differenza frà la ſentenza del Giudice Eccleſiaſtico ingiuſta, e quella che è nulla, come affermano Nauarro,e Soto 4.diſt.22. e che l'ingiuſta ſi dee temere,ma la nulla non ſi deue oſſeruare; per tanto eſſendo le Cenſure publicate dal Sommo Pontefice Paulo V. nulle, ſon di parere, che non le dobbiate oſſeruare; La nullità conſta per quel che hà fatto intendere à tutti nel ſuo Editto il Sereniſſimo Principe.]

RISPOSTA.

DIce il vero: La ſentenza di S.Gregorio non fà al caſo; perche ſuppoſte le coſe predette nõ ſi può allegar ingiuſtitia, ò nullità,& il contrario è vna ciancia, & vn'inganno de'falſi Maeſtri per intereſsi loro particolari.

Dice,che il Manifeſto hà dichiarata la nullità,e che però ceſſa lo ſcandalo.

Anzi doueria dire,è creſciuto lo ſcandalo,cioè l'occaſione di peccare(che queſto ſignifica ſcãdalo)per queſta dichiaratione,la quale il Principe laico per conſiglio di queſti bugiardi Teologi non poteua fare in modo alcuno. Hò detto, che non la poteua fare, ma non lo dico io,lo dica prima il Canone di Bonifacio,che è poſto nel corpo canonico, & è vn di quei luoghi,doue il Papa diffiniſce, e determina come Papa: *Si deuiat terrena poteſtas,iudicabitur à ſpirituali; ſpiritualis autem inferior à ſuo ſuperiore; ſuperior autem à ſolo Deo.* à che citar Dottori ſciſmatici,ò ſofiſmi, ò violenze occorſe contra queſta venerabiliſsima Antichità? lo dica S.Gregorio Magno Papa,al qua

le ſi può

le si può credere, per essere non solo Papa, ma Santo, e Dottore di Santa Chiesa, nel luogo, che allega questo Teologo, cioè hom. 26. in Euang. *Sub magno moderamine Pastores Ecclesiæ vel soluere studeant, vel ligare, sed vtrum iuste, vel iniuste obliget Pastor, Pastoris tamen sententia gregi timenda est, ne is qui subest, cum iniustè forsitan ligatur, ipsam obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur. Pastor ergo vel absoluere in discrete timeat, vel ligare. Hic autem, qui sub manu Pastoris est, ligari se timeat vel iniustè, nec Pastoris sui iudicium temere reprahendat* (come fà questo nuouo Teologo) *ne etsi iniustè ligatus sit, ex ipsa superbia, & culpa, quæ non erat, fiat.* Questo dice S. Gregorio; e non che ad ogni pecor & infermo sia lecito giudicare del Medico, e del Pastore.

Lo dica per vltimo in modo che non si possa rispondere il sacrosanto Concilio Tridentino, non solo riceuuto (come si deue) ma giurato in Venetia, & osseruato, sess. 25. cap. 30. *Nefas sit cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latã Excommunicationẽ reuocet sub prætextu, quod contenta in præsenti decreto nõ sint obseruata.* questo è il pretesto dell'ingiustitia, e nullità, che si allega; sotto il qual pretesto non si comanda la riuocatione, perche non si può; ma dicalo ogn'vno, che sà le cose, le quali passano, se ciò sia vn poco più che comandare. *Nefas sit*, dice il sacro Cõcilio generale giurato in Venetia; e dà la ragione dicendo: *Cum nõ ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos indices hæc cognitio pertineat*, e quest'huomo dice, che est fas, e che è giusto, e che ogni Dottore non solo può dar questo giuditio, e che colui, che non stà à questo giudicio, pecca; & che dà scandalo, e che deue mettere infin la vita per il Principe temporale in questa occasione contra il Prelato spirituale; quasi che questo non sia capo molto più di quell'altro; quasi che il suo Dominio sia vn zero, & vn niente. *Nefas* dice il sacro Coucilio: & à questa Censura (soggiungo io) di questo *Nefas* si riduce senza dubbio alcuno tutta questa dottrina, & i rimedij nelle manifeste nullità non sono queste del nostro Dottore; ma quelle, che insegnano i santi Padri cõ i Teologi, in particolare il Soto di nuouo da lui citato in questo proposito si potrà vedere, e conoscere quanto faccia per lui, & si auuertisca il Concilio, che dice questo *Nefas* in proposito d'ogni giudice Ecclesiastico per minimo che sia.

Che pensiamo, che hauerà voluto dire delle Censure di vn Papa, e non di vn Papa dubbio, come erano quelli à tempo di Gersone; (contra gl'eccessi de'quali per le loro contese non fù tanto errore di risentirsi) ma di vn Papa certo, & indubitato, successor di S. Pietro, e Vicario di Christo, di quello, che in terra à nemine iudicatur, di quello,

quello,*cui obedire tenentur oēs de necessitate salutis*; dice S.Tomaso; *cui oēs caput inclinant*;dice S.Cirillo;*& Primates mundi obediunt, tanquam ipsi Domino Iesu Christo*. S.Tomaso glorioso in Opusc. contra errores Græcorũ cita vn Canone del Concilio Calcedonense, riceuuto nella Chiesa com'vno de i quattro Euãgelij,che dice così,dopo hauer approuato il ricorso, & appellatione al Papa nelle cõtrouersie Ecclesiastiche,spetialmente de i Vescoui:*Omnia ab eo diffinita teneantur tanquã à Vicario Apostolici Throni*.Si noti,che qui non tratta il Cõcilio de'Canoni di fede,e de'costumi generali,nei quali come Papa non può errare,ma di liti,e sentẽze particolari,che procedono de facto,& i Papi possono errare;nondimeno non dice il Concilio, che si dica de nullitate,che si giudichi l'ingiustitia,ò l'errore; ma tutto il cõtrario:*Oĩa ab eo diffinita teneantur,tanquã à Vicario Apostolici Throni*.che haurebbe poi detto l'Angelico Dottore della sentenza della scõmunica,e di scõmuniche generalissime di qualunq;Papa nella Bolla in Cęna Domini per l'immunità Ecclesiastica? cioè per vna cosa inuiolabile, sacra,riuerenda,per tanti titoli,& in tante maniere?e veramente cõ ragione , perche pur troppo è venerando , è tremendo il vincolo della scõmunica,della quale non si dourebbe mai far mentione senza piãgere,e spauentarsi;quasi che non siano pronti gl'essempi,e d'antichi, & de'moderni per dimostrarlo.

Leggasi in carità quel che scriue Emanuel Malasso nella sua histostoria de'Patriarchi Costãtinopolitani per il timore, e per la riuerenza;leggasi Niceforo Calisto lib.14.c.3.quello,che riferisce di Teodosio Imperatore,ch'essendo da vn solitario(al qual non haueua cõcesso certa dimanda)scõmunicato,senza la giurisditione, senza contumacia,e senza processo,ad ogni modo quel grande Imperatore, non per timor mõdano;ma di Dio,impaurito dal semplice nome di scõmunica(dice l'Historico) *postquã in Regiã venit,& epulæ sunt appositæ, non ille prius cibũ sumendum esse, quã vinculis sibi iniectis solutus esset censuit. Quare ad Episcopum Constantinopolitanũ famulum misit,petens,vt eũ ipsum soluere se,qui ligasset,iuberet.Cũ id Episcopus recusaret,& pro vinculo habẽdũ nõ esse significaret,solutũq;iam esse diceret, nondũ calculo eius acquiescendũ esse duxit.Multo vero labore is,qui eũ ligauerat,inquisitus,eũ absoluit,ac sic tandẽ Imperator cibum sumpsit.* Timorata coscieza,e non del mõdo,com'hò detto(che nõ v'era occasione)ma d'Iddio,il quale nel suo seruo,ancorche senza potestà,riueriua.Sò,che questo fu vn eccesso di riuerenza, dal quale però s'impari da tutti i posteri a fuggir l'eccesso pericoloso del suo contrario.

Federico II(l'habbiamo detto di sopra)che pure nõ fù il più santo Im-

to Imperatore del mondo,come è noto, e nondimeno fcõmunicato, e perche poi? per hauer finta (come fi pretendeua) infirmità,e nõ effer paffato con l'effercito in Oriente contra gl'infedeli, conforme al comandamento del Pontefice;che pure era vna caufa di tanta cõtrouerfia,e da poter fubito allegare ingiuftitia,ò nullità; ad ogni modo vbidifce al Papa con tutte le fue fceleraggini,e paffa con l'armata in Cipri,& in Acone; & il Papa in quei tempi di tanto poter temporale nella perfona dell'Imperatore ftà duro,e non l'affolue ancora,bẽche preghi,e prometta,& habbia di già fatta l'vbidienza.

Teodofio il primo,tanto grãde,come fi sà,fcõmunicato da S. Ambrofio (che non era più,che vn Vefcouo particolare d'vna Città foggetta all'Imperio) non fi vergogna domandar humilmẽte perdono, ftar'otto mefi in penitenza,e lagrime, aftenerfi dalle cofe facre, & in fine fottofcriuer fenza replica noue leggi, e decreti à comãdamento del fanto Vefcouo inanzi l'affolutione.

Narra Eufebio lib.6.Cap.27.vn cafo molto fimile di Filippo Imperatore (che dicono foffe il primo Chriftiano frà li Principi di Roma auanti Coftantino,e quefto quãdo la Religione era efofa,e diftillaua ancora tutta fangue) che fopportò con patiẽza èffer efclufo da vn Vefcouo nella Vigilia di Pafqua dalla Chiefa, e d'effer cacciato vltimamẽte per peccati commefsi nel Gentilifmo,frà la turba de gl' efclufi,e de'publici penitenti.

Nella vita d'Adriano I.narrano l'Hiftorie vn'efempio fimile d'vn Rè barbaro,che fù Defiderio Rè de'Lõgobardi,ch'effendo già inuiato cõ groffo effercito per venir à Roma,e vendicarfi: minacciato dal Papa,col mezo di alcuni Vefcoui,di volerlo fcõmunicare,fe fi moue ua più oltre per tale intento;per timore,e riuerenza della Cenfura fi diuertì in vn tratto dal fuo pẽfiero,e raffrenò lo fdegno, ritenendo l'armi,& abbãdonando l'imprefa.Tutto perche la Cenfura non è cofa humana,fe bene effercitata dall'huomo;ma diuina,e perche nella perfona del Prelato fi riconofce, e fi teme Iddio, al quale non fù mai vergogna l'humiliarfi.

Ma fuori delle Cenfure la riuerẽza,e la foggettione figliale, l'vbidienza, c'hanno fempre hauuto le leggi ciuili,'& i maggior Principi dẽl Mõdo alla dignità Pontificia,non fi potrebbe mai cõ lingua narrare. Carlo Magno (come difsi) nõ fece fottofcriuer il fuo teftamẽto dal Papa,per validarlo? Federico già detto Imperatore nel fine delle Cõftitutioni di Hẽrico II.non vuole,che le fue leggi ciuili, e mere Imperiali foffero cõfirmate,& approuate dal Papa? Hẽrico II.Rè d'Inghilterra,dopo il martirio dato al gloriofo S.Tomafo Arciuefcouo di

uo di Cantuaria morto per l'immunità della Chiesa, non riconobbe l'errore, e riuocò quelle leggi, ch'erano similissime à queste condënate dal presente Pontefice? E per dir vna cosa moderna. Ludouico XI. Rè di Francia tãto grande, e famoso, ripreso da Papa Pio II. per suoi Breui, che si leggono di quella Pragmatica sanctione non dissimile à questa, che hoggi è condënata dal Papa, pragmatica già pro mulgata, e posta in vso per pretendenza di libertà Gallicana, non la ritratta, e la reuoca alla riprësione di Papa Pio? Sentiamo digratia per la cõclusione di questo discorso le parole dell'Epistola, che questo grã Rè scriue al sommo Pontefice, e querelamoci delle nostre infelicità: *Beatissimo Patri nostro Papæ Pio II obedientiam filialẽ. Te Vicariũ Dei viuẽtis ea veneratione prosequimur, vt sacra tua monita, præsertim in rebus Ecclesiasticis, velut vocẽ Pastoris audire, illisq; parere prõpta mente velimus. Te Pastorẽ totius Ecclesiæ, Antistitẽ sacrorũ, Te Dominici gregis pastorẽ profitemur, et scimus; teq; iubentẽ sequimur. Itaq; (sicut mãdasti) pragmaticam sanctionẽ tuæ sedi infensam, vtpotè quæ schismatis tempore, & per seditionẽ orta sit, à Regno nostro, & Viẽnensi Delphinatu, & omni ditione nostra per præsentes pellimus, eijcimus, & abrogamus* Qual'esẽpio migliore? quali parole più degne, & accõmodate per le presenti materie, che trattiamo? Era pur legge ancor quella d'vn Regno, e Rè potẽtissimo, e legge riceuuta, e posta in vso, e pur'alla riprẽsione paterna del Papa non giudica vergogna di riuocarla quel saggio Re, & di semplicemẽte vbidire. Hor questa riuerẽza insegnino i Dottori Catolici, e nõ le cõtumacie, le diuisioni, e le false dottrine. Ma di questa riuerenza debita alle sacre Cẽsure si sia pur detto à bastanza. E'tẽpo di concluder la risposta, ripigliando per filo tutte le cose precedenti, e riducendole breuemente à memoria in questo modo.

Dice questo Teologo, che la scõmunica presente, e l'interdetto nõ si deuono osseruare, perche sono nulle, & inualide. Se li dimandiamo perche sono inualide; rispõde spetialmẽte, perche non suppongono materia di peccato. Se si dimãda, perche nõ pecchi il Principe tẽporale, facẽdo leggi sopra beni Ecclesiastici, e cose cõcernẽti alla Chiesa; rispõde, che gl'Ecclesiastici de iure Diuino con le robbe loro sono sudditi del Principe tẽporale, e l'esentione loro pẽde dal Priuilegio di detto Principe, dal quale può riuocarsi. E se l'interroghiamo più oltre, perche dipẽda questa esentione dal detto Principe, e nõ dal Papa capo della Chiesa, che l'hà cõcessa, e stabilita con tãte leggi, e Canoni sacri; rispõde, perche queste nel suo principio son cose laiche, & il Papa nõ hà veruna potestà tẽporale, ma solo spirituale. E se li dimãdate la ragion di questo; adduce, ch'l Papa è Vicario di Christo,

il qual nõ hebbe altro,chepoteſtà ſpirituale.E ſe finalmẽte lo coſtrin gẽte à dirui,perche Chriſto benedetto,& il ſuo Vicario da lui nõ hãno hauuto almeno poteſtà direttiua,e correttiua ſopra le coſe tẽporali,come pareua neceſſario;ſi riſolue con quel primo principio,che la poteſtà tẽporale è immediatamente da Dio, cioè ſenza dipendẽza,e ſuggettione. Ecco la radice,& il fonte di tutto queſto veleno, e con eſſo il compendio di quanto ſecondo le propoſte Propoſitioni habbiamo diſputato.

Hor'io da cõtrarij principij Catolici deduco conſeguẽze cõtrarie in q̃ſto modo. Adũque ſe è errore in fede,che la poteſtà tẽporale ſia immediatamẽte da Dio sẽza eccettione alcuna;Se è ſimilmẽte error in fede che la poteſtà delle Chiaui in Chriſto,e nel ſuo Vicario non ſi ſtẽda almeno indirettam.(come s'è detto)alle coſe tẽporali;Se pote ua cõceder l'eſentione de i Cherici,e q̃ſta nõ ſolo è priuilegio di Principe laico,ma donatione,legge Ciuile,Pontificia,delle gẽti,Diuina, naturale,e ſcritta;ſeguitarà neceſſariamente,che il violar queſta per leggi publiche, ſpogliãdo la Chieſa de facto, ſenza ricorſo alcuno al Prelato ſpirituale,ſia peccato grauiſsimo,ſottopoſto alle Cenſure in Cœna Dñi,& all'altre, le quali eſſendo per ciò valide, e giuſte non ſi poſſono giudicar inualide dalla poteſtà laica,ſenza manifeſto ſacrilegio. E così hò cõcluſo,& il mio fine nõ è ſtato altro,che moſtrar la falſità,& inganni di queſti Maeſtri,che lactãt amicos ſuos,& ducunt eos per viã non bonã. Dio benedetto illumini le noſtre tenebre,e tẽga ſalua la gloria d'Italia da ſimili infettioni; ricordãdomi della legge di Foca Imperatore, ch'era anch'ella cõtra la libertà Eccleſiaſtica,alla qual Baſilio ſuo ſucceſſore aſcriue tutti i mali, & infelicità di quei tẽpi,e queſto ne quid ſimile nobis cõtingat,ne dominẽtur in nobis Nationes,& Gẽtes,quæ nõ nouerũt nomen Domini:ne ſimus opprobriũ vicinis noſtris, & illuſio his,qui in circuitu noſtro ſunt, perche come dice S.Cipriano glorioſo epiſt. 55. *Nõ aliũde hæreſes obortæ ſunt,aut natæ ſunt ſchiſmata,quã inde quod ſacerdoti Dei non obtẽperatur, nec vnus ad tẽpus in Eccleſia ſacerdos,& iudex vice Chriſti iudicatur.*

Cõclude il Teologo eſortãdo l'amico à celebrare,e nõ ſeruar l'interdetto per le cauſe allegate,e perche il negotio nõ è de fide,ma de moribus: Et io per vltimo,per ſola verità,e per tutti gl'Eccleſiaſtici in quel Dominio dico così, che almeno ſecundũ præſentẽ ſtatũ rerũ ſon obligati all'oſſeruanza dell interdetto, etiã cum diſcrimine vitæ incluſiuè; e laſcio tutte le diſpute per adeſſo ſopra l'intelligenza del cap. Sacris,che hora nõ fà tãto à propoſito. La ragione fondamẽtale che mi moue è,perche li Dottori conuẽgono in queſto,che quãdo vi

è ſcan-

è scādalo,quādo vi è disprègio delle Chiaui,della Chiesa,e della fede,entri l'obligo infallibilmēte(bisognādo)di morire, per nō preuaricar le Censure,& ogn'altro precetto positiuo.Tutte queste cose(almeno secundū præsentem statū rerū)cōcorrono al caso nostro,scandalo di tutti i Catolici,dāno di tant'anime ingānare per la conniuēza de i Pastori,e de gl'altri Ecclesiastici, i quali più che tacitamente cō la loro ingrata timidità,e trasgresione approuano le false dottrine,fomentano lo scisma,la disubidiēza,il disprègio delle sante Chiaui,e del Vicario di Christo. E se questo sia negotio solo de moribus, e non de fide(che pur nel primo modo basteria) le presenti propositioni lo risoluino, e dichino senza noi.

Intendo dire da alcuni venuti di là, che gl'Ecclesiastici di quello stato si scusano, che le Censure non sono promulgate in modo, che possino obligare.

Indegna risposta d'huomini,che sono Maestri delle genti,se pur è vera; quasi che tutto il Mondo nō sia pieno di queste Cēsure promulgate;quasi che nō sia vero,che perche la legge del Papa oblighi, basti la promulgatione ne i luoghi soliti in Roma col termine,che prescriue,come dice Gio. Andrea super data sexti. Panorm. in c. Nouerit,de sent. excomm.nu.3.Siluestro verbo Lex,vers.3. Rodriguez to. 1.q.Regular.q.6.ar.2.in fi.Soto de Iust.& Iure q.1.ar.4.& altri,e che la ragione loro non sia cōmune,che in Roma sono tutte le nationi, e che in particolare non vi fusse alla promulgatione di queste l' Orator Veneto,con tanti altri di quello Stato.

Potriano forse dire,che la promulgatione è commandata à loro, che la faccino,e che non la facendo essi,non tiene.

E' vero,che à loro è cōmandata la promulgatione,e questo è l'altro errore,che s'hā lasciato leuar l'vfficio dal Principe secolare, che per publiche lettere ne hà dato à tutti l'auiso,acciò nō habbino scusa d'ignorāza;e poi dico,che nō cessa il ligame delle cēsure,in specie dell'interdetto,perche l'Ecclesiastico non voglia,ò tema di promulgarlo;basta che quocunq; modo veniat ad notitiā dice il Papa,e poi basta vn Predicatore dice il Soto citato,& vn priuato per obligarmi à sapeilo, e per leuarmi la scusa: *Illi n.corā quibus lex nō promulgatur, obligātur ad legē seruandā,in quantum in eorū notitiam deuenit per alios, vel deuenire potest,promulgatione facta*,dice S.Tomaso 1.2.q 90.art.4. ad 2.doue dice Caetano così: *Quod absentes à promulgatione obligātur, quia promulgatio per alios ad eos deuenit,vel per alios deuenire potuit secū dum ordinē,vel cursum politicū,sed ex parte absentiū cōsecutum est, vt nescirent,vel quia noluerunt,vel quia neglexerunt facere, quod in eis erat ad*

sciendum:

sciendũ:così accade quà(se pur si rispõde con l'ignoranza,che è cosa ridicola) *ex parte eorũ consecutũ est vt nescirent*; e (come hò detto) il Principe hà supplito per loro:onde Siluestro verb.Lex q.7.dice:*quod lex liget hũc,aut illũ,requiritur,quod non ignoret legẽ sine culpa;sed eã ignoret sua culpa*.Ignorãza affettata,e finta si chiama questa,per più liberamẽte trasgredire,la qual non solo nõ fà scusa,ma accresce il peccato,dice Nauar.c.23.n.25.in questo proposito secõdo quello del Salmo 35.*Noluit intelligere,vt benè ageret*:& aggiũgo,che basta il termine di dui mesi à promulgatione facta, per tor via la scusa di qualunque ignorãza,Authen.Vt factę no.cõst. Io.Andr.in data 6.con tutti gl'altri Dottori,& il testo c.1.de post.Prę lat.parlãdo dell'interdetto così dice:*Id solũ sufficit,vt ad eius obseruantiã teneatur,qui nouerit eã solemniter editã,aut publicè promulgatã*;doue nota l'Abbate quella parò la *sufficit*,che basti per obligare d'hauerne notitia in qualunque mòdo. Bella dottrina certo,che il reo non sia soggetto alla sentenza del suo Giudice competente,perche ricusa di riceuerla;e come l'aspide Obturat aures suas, ne exaudiat vocem incantantis venefici incantantis sapienter .

Non mi stiano a far argomẽti adesso (come intẽdo da alcuni) che il Concilio di Trento non obblighi in quelle parti,doue nõ si legge da tutti , e non è stato cõ le solennità sue debite promulgato per difetto di tal promulgatione. Debole rifugio de gl'ingannatori, al quale potrei rispondere in altro modo,e bene,ma per hora basterà questo al nostro proposito. Il Cõcilio quanto a i Canoni de i dogmi,e costumi generali obliga tutti, e p tutto senza la detta solẽne promulgatione bastãdo p tal effetto,la promulgatione ordinaria, come habbiamo detto delle presenti Cẽsure;onde qualũq; Xpiano tenesse il cõtrario di qualch'vno di detti Canoni sarebbe Heretico, e potria punirsi come tale. si che nõ è vero ch'il Cõcilio quãt'alle sue parti principali nõ obblighi tutti, e p tutto cõ la ꝓmulgatione ordinaria sopradetta.

Se mi adducono il Decreto del Matrimonio clãdestino,ò altra cosa simil à questa.il qual Decreto nõ obliga in quelle parti,doue il Cõcilio nõ è stato riceuuto,ò per dir meglio nõ è stato solẽnemẽte promulgato.A questo rispõdo cõ la distintione,che ciò potrebbe attribuirsi,ouero al poco vigore,e forza della legge;e questo è falso; perche se il Cõcilio hauesse lasciato questa legge come l'altre de i sudetti Canoni alla dispositione ordinaria , e generale , bisognerebbe dir di questa,come dell'altre, e nõ basteria allegar questo mancamento di solẽne promulgatione.Si può attribuire in secõdo loco questo disobligo alla mãcanza d'vn'altra promulgatione particolare prefissa dal Con-

dal Concilio per gratia à questo decreto del Matrimonio clandesti-no,questo è vero, ma non conclude niente contra di noi. La gratia, che fecero i Padri del Concilio in questo fù,che la predetta legge del Matrimonio clandestino non obligasse, se non dopo 30. giorni della publicatione da farsi,non solo in qualūque Diocesi, ma in qualūque Parochia, e questo fù concesso con molta prudenza, temperando la forza della legge, perche era decreto,che toccaua il commercio Ciuile,con interessi di parti,e di persone;e questa concessione non hāno gl'altri Canoni del Concilio.Che poi la promulgatione di tal decreto del Matrimonio non si sia fatta in alcune parti,com'era l'ordine, nō è dubbio, che toglie l'obligo d'osseruare il Decreto, ma forse in alcuni luoghi non toglie il peccato di quei primi,che la promulgatione impedirono;il qual peccato non hanno adesso gl'altri successori, perche il Giudice tolera, e non cōmanda di nuouo.In alcuni altri luoghi si sarà lasciata la detta promulgatione senza peccato, quando ciò fusse stato con saputa, ò dispensa tacita, ouero espressa del Giudice competente.

Forse replicaranno, che dall'osseruanza dell'interdetto nasceriano molti mali,e scandali con gran mancamento del culto diuino.

Rispondo,che questo è l'argomento de gl'Heretici per beffeggiar le Censure. Chi non sà,che questo è l'effetto essentiale dell'interdetto leuare il culto esteriore in segno di mestitia,e priuar i popoli(col cōprender anche gl'innocēti)delle cose spirituali,per quel fine di S.Paulo 1.Cor.5.*Vt spiritus saluus fieret in die Domini?* se poi la medicina nō risana l'infermo, anzi qualche volta scuopre più il male, & accelera la morte,non per questo è cattiua,nè il Medico prudente merita biasimo, che l'adopera con ragione. Bella cosa certo, perche la scommunica è mal grauissimo di pena, e priua di tanti beni, per questo è scandalosa ? E' scandalo Farisaico, e passiuo questo, perche si serue male d'vna cosa buona,e d'vn medicamento saluberrimo, ancorche amarissimo per sanare.

In somma io non vorrei, che fusse vero quello che dice S.Tomaso 2.2.q.39.ar.4.*Nullum schisma est,quod non sibi confingat aliquam hæresim,vt recte ab Ecclesia recessisse videatur.* Certo quādo ben fussero vere tutte le sopradette falsità,ad ogni modo non vi è scusa alcuna sufficiente per gl'Ecclesiastici, spetialmente Prelati, che non resistono per vbidire al Pontefice, perche come dice benissimo il Soto con la dottrina commune 4.dist.22.q.1.ar.1.*si quis Tyrannus metum mortis offerret, nisi coram excommunicatis sacerdos celebraret, idq; in cōtemptum Ecclesiasticarum rerum,& odium Ecclesiæ ad ostendendum vanam esse eius*

poteſtatem (come accade in queſto fatto per tali dottrine, che
camente s'inſegnano, e per le ſcritture, che quotidianamẽte
gono) *patiendum eſſet potius gladius, et ignis, quàm tale ſacrilegiu*
mittere: peccaret enim contra ius Diuinum de confeſsione fidei; app
do eſsi, come hò detto, col tacere, e molto più col diſubidire,
la contumacia, ma gl'errori, e le falſe dottrine, che la difendo
li Prelati ſiano tenuti ad impedire, e reſiſtere, & inſegnare,
mente ſpargere il ſangue, e laſciar la vita per liberare i popo
ſudditi dalla peſte dell'hereſia, è coſa tanto trita, che nõ occ
fenderſi per prouarla. Più toſto poſsiamo lamentarci con il
Gieremia c. 10. *Væ paſtoribus, qui diſperdunt, quia ſtultè egerunt*
minum non quæſierunt, propterea non intellexerunt, & omnis gre
diſperſus eſt; e con Chriſto in S. Giouanni c. 10. *Bonus Paſtor*
ſuam ponit pro ouibus ſuis; mercenarius autem, & qui non eſt paſt
lupum venientem, & fugit; e ſe queſti ſieno lupi, lo dichino (cor
teſta i di ſopra) le preſenti propoſitioni; alle quali ſentito i
danno, che faceuano, e che erano il compendio di tutte l'alt
zogne, e che con eſſe aſsicurauano le coſcienze, quetauano g
poli di molti, hò voluto riſpondere abbondantemente, forſe
non meritauano per maggior frutto, e chiarezza del vero,
propria lingua di chi ſcriue; maſsime, che ſono queſtioni, &
grauiſsimi; & altre coſe molto minori hanno hauuto riſpoſta
tati intieri di molti Eccleſiaſtici Dottori, nel che (come diſsi
cipio) non è ſtato mio penſiero mai d'offendere, ma ſolo di fa
ſcere l'inganno, e di giouare, e con queſto deſiderio conclud
altro con le parole di Chriſto Matt. 7. *Attendite à falſis Proph*
veniunt ad vos in veſtimentis ouium, intrinſecus autem ſunt lupi
A fructibus eorum cognoſcetis eos. Queſte dottrine, che inſegn
no i frutti, e però ſeruiamoci dell'auuiſo.

Errata impreſſionis, vt quædam minima pio Lector
quuntur, &c.